

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

114° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 18 MARZO 1997

N.B. – Nell’odierno bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari è inserito anche il resoconto delle sedute di venerdì 14 marzo dei Comitati della Commissione per le Riforme Costituzionali.

INDICE

SEDUTE DI VENERDÌ 14 MARZO

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i> 3
------------------------------	---------------

SEDUTE DI MARTEDÌ 18 MARZO

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 33
2 ^a - Giustizia	» 49
3 ^a - Affari esteri	» 65
5 ^a - Bilancio	» 74
6 ^a - Finanze e tesoro	» 88
7 ^a - Istruzione	» 91
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 95
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 102
10 ^a - Industria	» 107
11 ^a - Lavoro	» 109
12 ^a - Igiene e sanità	» 114
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 126

Comitato paritetico

6 ^a (Finanze e tesoro - Senato) e VI (Finanze - Camera) ...	<i>Pag.</i> 128
--	-----------------

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 10 ^a (Industria)	<i>Pag.</i> 21
---	----------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 18
--	----------------

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i> 130
Belice	» 133

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 135
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	» 136

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 139
---------------------------	-----------------

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

COMITATO PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE

VENERDÌ 14 MARZO 1997

Presidenza della Presidente
Ersilia SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,50.
(R050 001, B74^a, 0001^o)

La senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice*, illustra la propria proposta di articolato relativo alla struttura del Parlamento e alle funzioni delle due Camere (all. n. 1).

Ersilia SALVATO, *Presidente*, chiede se, considerata la rilevanza delle funzioni previste, per la seconda Camera la relatrice ipotizzi un'elezione diretta. Risponde la senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice*, secondo la quale la questione può essere ancora oggetto di dibattito, per quanto le iniziative presentate si orientino in prevalenza verso tale soluzione.

Interviene quindi sull'ordine dei lavori il senatore Massimo VIL-LONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), all'indirizzo del quale Ersilia SALVATO, *Presidente*, precisa che la discussione sulla proposta del relatrice può essere avviata immediatamente, seppur in modo non conclusivo.

Il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), riservandosi di intervenire nuovamente nel dibattito, osserva che, anche restando nella prospettiva assunta (diversa da quella che lui propone), la seconda Camera, oltre alle funzioni di garanzia, presenta un elevato tasso di politicità, mentre l'altra, collocata

in più stretto rapporto con il Governo, risulta di ruolo molto più ridotto.

Il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), condividendo l'impostazione della questione proprio della relatrice, dubita dell'opportunità di individuare un'area legislativa riservata alla seconda Camera e ritiene che occorra in ogni caso ridurre il novero delle leggi bicamerali, affidando semmai alla seconda Camera una funzione generale di ripensamento. È altresì possibile potenziarne i compiti di controllo sul modello dell'*advice and consent* del Senato americano.

Il senatore Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), riguardo alla funzione di controllo svolta rispetto al sistema delle autonomie, rileva che essa può essere adeguatamente esercitata dalla seconda Camera solo se questa viene formata secondo modalità che la pongano in stretto rapporto con gli enti territoriali. Non ritiene appropriata l'attribuzione alla seconda Camera delle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati e accordi internazionali, considerato il loro elevato livello di politicità. Nella procedura di bilancio giudica poi inevitabile che la seconda Camera, espressione di interessi territoriali, sia chiamata in causa.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), senza escludere l'eventualità di rimettere alla valutazione della Commissione una proposta alternativa, riguardo alle leggi di competenza esclusiva della seconda Camera reputa contraddittoria la possibilità che questa possa far valere esigenze di carattere unitario, dovendo invece essa in primo luogo garantire le autonomie territoriali. Considera poi troppo numerose le ipotesi di intervento della seconda Camera e complessivamente tende a giudicare come poco praticabile un indirizzo di differenziazione che lascia sostanzialmente inalterata una condizione di bicameralismo perfetto. In questo caso, la sua preferenza sarebbe senz'altro rivolta ad una struttura monocamerale.

Il deputato Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale), opinando personalmente a favore di un'ipotesi monocamerale, fa presente che nel sistema germanico in realtà gli eventi politicamente più significativi si compiono al *Bundestag*. Nella proposta della relatrice vede uno sforzo rivolto ad una semplice attenuazione del bicameralismo perfetto; invoca quindi una più incisiva differenziazione tra le due Camere nel quadro di una complessiva semplificazione dell'ordinamento costituzionale.

Il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia) auspica che il dibattito possa approfondire la problematica, in verità complessa, consentendo di pervenire ad una proposta generalmente concordata. La delicatezza delle questioni riconducibili alla giustizia rende condivisibile la ricomprensione di questa nelle materie bicamerali.

Il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia) nell'esprimersi in favore di un Parlamento a struttura bicamerale, del quale occorrerà

tuttavia valutare attentamente i meccanismi di formazione, concorda con l'idea rivolta a perseguire la differenziazione affidando alla seconda Camera una funzione di garanzia e di rappresentanza delle autonomie territoriali. Anche riducendo le ipotesi di leggi bicamerali, sostiene che la seconda Camera non può rimanere estranea alle decisioni di bilancio ed ai relativi controlli in sede di rendicontazione. Può essere altresì stabilita un'ampia facoltà di richiamo, rispetto ai deliberati dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano) rileva che, nella proposta della relatrice, rimane confermato un rilevante ruolo di carattere politico per la seconda Camera.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) considera possibile un approfondimento, per quanto sia da condividere l'impostazione indicata dalla relatrice. L'elenco delle leggi bicamerali appare forse troppo esteso e, rispetto alle funzioni della seconda Camera, dovrebbero essere espunte le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati e accordi internazionali, a motivo della loro politicità. Esclude comunque l'esigenza che la Camera rappresentativa delle regioni debba essere formata con elezioni di secondo grado; essa deve comunque poter interloquire, possibilmente con la partecipazione personale dei presidenti delle regioni, in alcune rilevanti decisioni in tema di bilancio e nella predisposizione dei relativi indirizzi, trattandosi di un terreno di fondamentale importanza per il funzionamento delle autonomie territoriali. Auspica infine la maturazione di una soluzione equilibrata.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, ritiene che le difficoltà emerse la confermino nella scelta a favore del monocameralimo, attuata dalla sua parte politica, tenuto conto che è concreto il rischio di non riuscire a differenziare abbastanza le due Camere. Manifesta poi alcune perplessità circa la competenza ad assumere le decisioni di bilancio, considerata la loro stretta inerenza al rapporto con il Governo; non può nemmeno mancare un momento decisionale riassuntivo circa la destinazione uniforme delle risorse. L'eventualità di pervenire a due ipotesi alternative non va comunque giudicata negativamente, ma può contribuire alla chiarificazione del dibattito.

La senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice*, riservandosi un esame più approfondito delle obiezioni mosse, fa rilevare che la proposta da lei presentata ha inteso riflettere l'impostazione propria del maggior numero delle iniziative. Alcune questioni, relative ad esempio alle modalità di raccordo con le autonomie ed alle procedure di bilancio, sono semplicemente rinviate ad un'altra fase del dibattito o alla decisione di altri Comitati. Il confronto interlocutorio appena intervenuto non sembra inficiare sostanzialmente l'impostazione seguita, imperniata su una Camera titolare più direttamente dell'indirizzo politico e su di un'altra con prevalente ruolo di

controllo, garanzia e raccordo con il sistema delle autonomie. E quest'ultima non può rimanere estranea alla disciplina delle autorità indipendenti. Dichiara quindi la propria disponibilità a verificare in dettaglio l'elenco delle materie da affidare alla deliberazione di entrambe le Camere ed a rivedere la categoria stessa delle leggi di competenza esclusiva della seconda Camera, approfondendo con particolare attenzione gli aspetti procedurali, in modo che ne risulti una disciplina complessivamente coerente con le linee-guida individuate.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, avverte che il Comitato tornerà a riunirsi mercoledì 19 marzo, alle ore 9,30, giovedì 20 marzo, alle ore 11,30, e venerdì 21 marzo, alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 11,45.

ALLEGATO N. 1

**PROPOSTA DI ARTICOLATO RELATIVO ALLA STRUTTURA
DEL PARLAMENTO E ALLE FUNZIONI DELLE DUE CAMERE**a) *Struttura del Parlamento*

1. Il Parlamento si compone della prima Camera e della seconda Camera.

2. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

b) *Funzioni della prima Camera*

1. La prima Camera è destinataria delle dichiarazioni politico-programmatiche del governo e delle iniziative per l'attuazione del programma. La responsabilità del governo dinanzi alla Camera è disciplinata dalle disposizioni del titolo

2. Esercita la funzione legislativa statale secondo le disposizioni di cui agli articoli, svolgendo la connessa attività conoscitiva.

3. Alle opposizioni sono assicurate idonee garanzie secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento.

c) *Funzioni della seconda Camera*

1. La seconda Camera esercita la funzione legislativa statale secondo le disposizioni di cui agli articoli, svolgendo la connessa attività conoscitiva.

2. Controlla l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa e amministrativa del Governo, verificando il rispetto dei principi e limiti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, dal sistema federale e delle autonomie, dalla necessaria garanzia dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà

3. Propone alla prima Camera, al Presidente della Repubblica e al Governo le misure conseguenti.

4. A tal fine può disporre inchieste e svolgere attività conoscitiva. Il Governo, le amministrazioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati sono tenuti a fornire ogni notizia, informazione, documentazione, chiarimento su questioni di pubblico interesse. Si applicano le norme penali sulla testimonianza.

5. Elegge giudici della Corte costituzionale, componenti del CSM, componenti del CNEL.

6. Elegge i componenti delle (in alternativa: designa i candidati per la nomina alle) autorità amministrative indipendenti.

d) *Leggi da attribuire alla competenza della seconda Camera*

Leggi in materia di ordinamento delle regioni e delle autonomie; principi fondamentali che attengono ad esigenze di carattere unitario nelle materie di competenza legislativa regionale;

definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali e dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali ed ambientali;

tutela delle minoranze linguistiche;

attuazione degli atti dell'Unione Europea nelle materie di competenza dello Stato;

autorizzazione alla ratifica di trattati e accordi internazionali.

e) *Leggi da approvare con procedimento bicamerale*

Revisione costituzionale;

disciplina delle elezioni;

ordinamento, organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale;

istituzione e disciplina delle autorità amministrative indipendenti;

istituti di democrazia diretta;

leggi penali;

giustizia penale, civile, amministrativa, contabile e tributaria;

ordinamento giudiziario;

amnistia e indulto;

principi generali in materia di organizzazione amministrativa, ordinamento del pubblico impiego, procedimento amministrativo, rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione;

diritti e libertà garantiti dalla costituzione;

disciplina della formazione della volontà dell'Italia nell'Unione europea;

deliberazione dello stato di guerra.

COMITATO FORMA DI GOVERNO

Presidenza del Presidente

Giuseppe TATARELLA

La seduta inizia alle ore 10,15.

(R050 001, B73^a, 0001^o)

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, avverte che nella seduta odierna segnalerà al Comitato le diverse questioni da approfondire tenendo conto dei due modelli di forma di governo che si confrontano, ed indicando i problemi comuni ai due modelli nonché le problematiche più specifiche attinenti agli stessi.

Esiste un'ipotesi estrema, formulata dalla dottrina, che prevede la coesistenza dei due modelli di forma di governo, il cosiddetto sistema «a doppio motore», con un premier designato dagli elettori e un Presidente della Repubblica eletto dal popolo che dovrebbe procedere alla nomina del capo del governo in caso di crisi del governo eletto con il mandato popolare.

Tra gli obiettivi comuni dei due modelli di forma di governo è sicuramente da sottolineare la necessità di rafforzare il rapporto tra voto popolare e formazione dell'esecutivo: i due modelli di forma di governo che si confrontano assicurano tale esigenza. Occorre però verificare quale grado di coerenza, in termini di flessibilità o elasticità, attribuire all'indicazione popolare. Se il presupposto di partenza è il governo parlamentare, conseguentemente il governo nato dall'indicazione popolare può essere sfiduciato dal Parlamento. Occorre comprendere allora se la sfiducia implica sempre o meno uno scioglimento del Parlamento: su tale questione esistono diverse soluzioni. Nel semipresidenzialismo tale problema è di facile soluzione, poichè la sfiducia non porta necessariamente al voto; nell'ambito di tale modello si pone però un ulteriore problema relativo alla posizione del Presidente della Repubblica rispetto alla maggioranza parlamentare, potendosi determinare, in caso di eventuale contrasto, problemi di prevalenza dell'uno o dell'altra nonché di coabitazione. L'aspetto problematico è soprattutto quello dei limiti al potere di scioglimento delle assemblee parlamentari da parte del Presidente della Repubblica. Nel governo parlamentare opera il meccanismo della sfiducia parlamentare ma possono porsi anche altre ipotesi.

Tra le questioni comuni alle due forme di governo, si pongono le tematiche relative al ruolo del governo in Parlamento nonché quella dello statuto dell'opposizione: certamente il diverso modello di forma di

governo può incidere, ma incide di più la rigidità interna di ogni sistema. Il problema dell'equilibrio tra i poteri del premier e quelli del Parlamento rappresenta comunque una tematica che consente una trattazione comune per i due modelli.

Un'ulteriore questione da affrontare concerne la modalità di elezione del Presidente della Repubblica: a tale proposito, le proposte di riforma prevedono o l'elezione parlamentare con un quorum rafforzato, o l'elezione da parte di un collegio elettorale più ampio oppure l'elezione popolare diretta. Tale ultima questione risulta intimamente legata alla problematica relativa alla selezione delle candidature.

Con riferimento al governo del premier si profilano diverse varianti. In ordine al vincolo espresso in sede elettorale possono presentarsi tre diverse ipotesi: l'ipotesi A, sul modello israeliano, con la previsione di un doppio voto separato, anche se contestuale, per l'elezione diretta del premier e del Parlamento; l'ipotesi B, che prevede l'indicazione contestuale con unico voto del premier e del candidato al Parlamento; l'ipotesi C, con l'indicazione di fatto, ancorchè non formalmente prevista, del premier a cui fa seguito poi l'elezione parlamentare dello stesso. Il problema attiene alle modalità con cui si innesta il rapporto fiduciario, poichè essendo un governo del premier, quest'ultimo deve avere la fiducia del Parlamento.

Circa l'ipotesi A, con la previsione di un doppio voto separato ma contestuale per l'elezione del premier e del candidato al Parlamento, diventa premier il candidato che ha registrato maggiori voti; in tale ipotesi risulta preferibile un sistema elettorale a doppio turno anche se può porsi il problema di un governo diviso. In ordine all'ipotesi C, il problema della nomina del premier è risolto dalla sua elezione in Parlamento, salvo verificare se sia o meno necessaria la maggioranza assoluta. Invece per l'ipotesi B, che prevede l'indicazione contestuale con un unico voto del premier e del candidato al Parlamento, possono porsi diversi varianti: una prima variante può prevedere l'automatismo della nomina del premier, senza il passaggio parlamentare, da parte del Presidente della Repubblica come atto vincolato, in base alla maggioranza dei seggi conseguiti in Parlamento (peraltro occorre verificare se l'automatismo debba valere o meno in caso di maggioranza assoluta o relativa); una seconda variante può invece determinare la necessità di un voto parlamentare per la fiducia; un terzo problema riguarda la possibilità di un governo di minoranza oppure no; sullo sfondo di tale ultima tematica si pone il problema della legge elettorale posto che alcune proposte di riforma prevedono un premio di maggioranza. Tale ultimo elemento desta peraltro talune perplessità sotto il profilo applicativo.

Con riferimento al meccanismo del doppio voto, che prevede l'elezione diretta del premier, si pone il rischio di un governo diviso oppure instabile: in tale ipotesi, o si perviene ad una forma di coesistenza tra premier eletto e Parlamento oppure si ritorna al voto. In caso di indicazione di mero fatto del premier con la sua conseguente elezione da parte del Parlamento, risulterà eletto in sede parlamentare il premier che avrà determinato la maggiore aggregazione. Invece, nella ipotesi di voto unico con precedente designazione formale del premier, le scelte possibili

sono due: o si ritiene che debba operare l'automatismo della nomina del premier anche per chi abbia avuto comunque la maggioranza relativa, oppure la coalizione deve formarsi in Parlamento con l'eventuale problema di un governo di minoranza.

Con riferimento al governo del premier occorre approfondire i meccanismi che caratterizzano la tipologia della sfiducia: nel caso della ipotesi A, che prevede l'elezione con schede separate per il premier e per il Parlamento, la sfiducia pura e semplice porta alle conseguenti elezioni sia per il premier che per il Parlamento. In ordine all'ipotesi C, che prevede la mera indicazione di fatto del premier e la sua elezione in Parlamento, è utilizzabile il meccanismo della sfiducia costruttiva. L'ipotesi B, che contempla l'indicazione contestuale con unico voto del premier e del candidato al Parlamento, pone questioni assai delicate: sotto il profilo dei vantaggi, tale modello consente di evitare la candidatura di *outsider* nonchè il governo diviso, ma crea problemi in ordine ai meccanismi di sfiducia. Possibili varianti sono costituite dalla sfiducia semplice che determina lo scioglimento immediato delle Camere oppure dalla sfiducia costruttiva con l'elezione di un diverso premier; si pongono però due problemi di sistema ovvero la sostituzione del premier indicato dagli elettori nonchè la questione del possibile cambiamento della maggioranza. In tal senso possono essere previsti diversi rimedi: l'attivazione del meccanismo della sfiducia costruttiva una sola volta nella legislatura oppure la previsione di un termine temporale per tornare a votare in caso di sfiducia costruttiva.

Si pone poi il problema dello scioglimento delle Camere da parte del premier, che potrebbe voler scegliere un momento propizio per le elezioni oppure sciogliere le Camere nonostante una maggioranza diversa in Parlamento: tale modello di scioglimento delle assemblee da parte del premier suscita una forte problematicità. Si presenta poi il problema delle dimissioni del premier, sia volontarie che legate ad impedimenti o a cause naturali. Per tali ipotesi dovrebbe valere la stessa disciplina, ma in questi casi non appare opportuna la conseguenza immediata dello scioglimento del Parlamento: possibili risposte a tali ipotesi potrebbero essere costituite dalla indicazione preventiva di un vice presidente o dalla elezione di un premier in Parlamento.

Con riferimento al semipresidenzialismo, tale modello presenta la caratteristica fondamentale della necessità di una doppia fiducia di cui deve godere il governo, sia da parte del Presidente della Repubblica sia da parte del Parlamento. Pertanto il modello, in caso di contrasto tra i due soggetti espressioni del mandato popolare, può diversamente atteggiarsi a seconda della sua flessibilità o rigidità. Esiste peraltro un problema concernente il potere di scioglimento delle Assemblee parlamentari, che non può essere illimitato. In tal senso potrebbero porsi diverse varianti in termini di limiti temporali o con riferimento alla necessità della controfirma del primo ministro circa lo scioglimento delle Camere: in tale ultima ipotesi potrebbe valere il meccanismo del mandato elettorale più recente.

Dopo che il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) ha rilevato che, circa la controfirma si pone l'ulteriore problema della

possibilità di differenti maggioranze per l'elezione del Presidente della Repubblica e del Parlamento, il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, sottolinea l'esigenza di approfondire anche la tematica dei rapporti tra i poteri del Presidente della Repubblica e quelli del Capo del Governo in caso di coabitazione: si pensi alla conduzione del governo, alla politica estera, all'indizione del referendum. Deve essere poi affrontata la tematica delle modalità elettive del Presidente della Repubblica: il meccanismo del doppio turno appare il sistema implicito. Occorre però approfondire il problema della selezione delle candidature che potrebbe essere risolto attraverso il meccanismo della raccolta di firme.

Dopo che il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia) ha rilevato che il problema della selezione delle candidature sarebbe risolvibile attraverso il sistema della raccolta di firme qualificate, il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, evidenzia l'esigenza di ipotizzare meccanismi incisivi per la raccolta delle firme delle candidature.

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, dopo aver ringraziato il relatore Salvi per il prezioso contributo offerto, ritiene che con la seduta odierna dovrebbe ritenersi conclusa la fase descrittiva delle diverse tematiche che attengono alla forma di governo. Pertanto, al fine di un più proficuo e produttivo lavoro del Comitato, occorre iniziare ad elaborare ipotesi di articolato sulla base delle due forme di governo che si confrontano.

Il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), tenuto conto della relazione svolta dal senatore Salvi che ha prefigurato diverse ipotesi, sottolinea l'esigenza di valutarne la ricaduta, con le necessarie implicazioni politiche, sulle possibili scelte di sistema. Comunque, occorre far conseguire alle ipotesi di sistema anche le necessarie scelte elettorali. Risulta pertanto opportuno un confronto su tali tematiche nell'ambito del Comitato.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) ritiene, che al fine di rendere più produttivo il lavoro del Comitato, si dovrebbe già in tale fase procedere alla redazione di due diverse ipotesi di articolato, tenendo conto dei due modelli di forma di governo che si confrontano.

Il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ritiene necessario che il Comitato definisca il metodo con cui procedere: un percorso, che però a suo giudizio appare poco produttivo, può essere quello di valutare le due ipotesi di forma di governo in campo. Occorrerebbe invece fare uno sforzo per verificare se i due modelli sono ricomponibili in un disegno comune. Infatti, il punto qualificante comune appare essere quello della conservazione della forma di governo parlamentare, nell'ambito della quale potrebbero essere risolte senza drammatizzazioni le pro-

blematiche concernenti l'eventuale elezione diretta del Capo del Governo nonché la selezione delle candidature.

Dopo che il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, ha fatto presente l'opportunità di considerare la sua relazione svolta oggi quale punto di riferimento per l'approccio alle diverse questioni da affrontare, il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale) concorda con il metodo proposto dal relatore così da valutare in maniera organica i diversi problemi. Sul merito delle questioni affrontate, sottolinea che gli eventuali problemi che dovessero sorgere tra la maggioranza, nell'ambito della forma di governo del premierato, porterebbero alle elezioni, mentre invece con il semipresidenzialismo si procederebbe al cambio del premier, senza un necessario scioglimento delle Assemblee parlamentari.

Il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) rileva che il contributo offerto dal relatore ha consentito di mettere a fuoco due rilevanti problemi: la necessità di un maggior collegamento tra governo e corpo elettorale, nonché l'esigenza di stabilità. Nel premierato tali obiettivi si realizzano laddove risulta più semplice il sistema politico, vista la sua flessibilità. Nel semipresidenzialismo invece gli eventuali conflitti vengono risolti con la figura più forte del Presidente della Repubblica. Si pone pertanto il problema di come pervenire ad una forma di governo semplificata senza scelte penalizzanti o punitive. Tali questioni vanno valutate in coerenza con i sistemi elettorali.

Il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) ritiene necessario un approfondimento delle questioni poste oggi dal senatore Salvi, auspicando peraltro l'elaborazione di contributi propositivi da parte dei membri del Comitato circa le singole questioni. A seguito del necessario confronto sulle diverse tematiche, potrà essere avviata la fase di redazione dei testi normativi.

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, auspicando un produttivo e concreto lavoro del Comitato sulla relazione svolta oggi dal senatore Salvi soprattutto attraverso l'apporto di contributi propositivi da parte dei membri del Comitato, avverte che il Comitato tornerà a riunirsi martedì 18 marzo alle ore 9,30 per l'audizione del professor Giovanni Sartori nonché giovedì 20 marzo alle ore 16 per l'audizione del professor Enzo Cheli.

La seduta termina alle ore 11,35.

COMITATO FORMA DI STATO

Presidenza del Presidente

Leopoldo ELIA

La seduta inizia alle ore 11,30.

(A007 000, B72^a, 0005^o)
(R050 001, B72^a, 0001^o)

Sui lavori del Comitato interviene il senatore Adriano OSSICINI (gruppo rinnovamento italiano), il quale ribadisce l'esigenza, più volte già manifestata, di evitare riunioni concomitanti dei Comitati, con un'evidente compressione del diritto dei rappresentanti dei gruppi minori a partecipare in modo serio alle attività dei diversi organi ristretti, preannunciando che si asterrà per protesta dal partecipare alle prossime sedute del Comitato in caso di ulteriori sovrapposizioni. Sul punto fornisce assicurazioni Leopoldo ELIA, *Presidente*.

Sull'ordine dei lavori intervengono gli onorevoli Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Luciano GUERZONI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), Adriano OSSICINI (gruppo rinnovamento italiano) e Francesco D'ONOFRIO, *relatore*. Leopoldo ELIA, *Presidente* – riassume le varie questioni procedurali emerse – ritiene opportuno che nelle seduta odierna abbia inizio la discussione sulla proposta concernente proposizioni normative sulle funzioni legislative riservate allo Stato, presentata dal relatore al termine della seduta di ieri.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), dopo una prima lettura, ritiene politicamente rilevante il testo del relatore, soprattutto per le significative «omissioni» nelle competenze legislative dello Stato.

Nel merito delle singole materie, innanzitutto reputa opportuna una riflessione sui punti 1.3 (concernente la cittadinanza e temi connessi), 1.7 (sulla sicurezza), 1.16 (dove sarebbe a suo avviso preferibile la formulazione seguente: «la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema») e 1.23 (riguardante gli istituti previdenziali ed assicurativi).

Il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) richiama l'attenzione sul rischio di prevedere un eccessivo carico amministrativo per gli enti locali e le stesse regioni, reputando necessaria una approfondita riflessione sul principio della «sussidiarietà orizzontale» e sull'ipotesi di introdurre elementi di deregolamentazione per alcune attività, da trasferire «liberisticamente» alle dinamiche di mercato.

Il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale) dichiara di aver apprezzato la sensibilità del relatore per l'individuazione di una ricca gamma di funzioni legislative da riservare allo Stato. Si sofferma in particolare su materie innovative, come la tutela dell'ambiente e l'ingegneria genetica. Al riguardo propone al comma 2 di prevedere una sorta di clausola di salvaguardia, nel senso che spetterebbero alla potestà legislativa delle regioni le materie non espressamente attribuite «o comunque non attribuibili» allo Stato, onde consentire agevolmente in futuro l'intervento legislativo dello Stato in nuove materie di interesse nazionale e in ogni caso sovraregionale, al momento non preventivabili.

Il senatore Luciano GUERZONI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) si sofferma su una serie di materie individuate nel testo del relatore. In particolare, reputa troppo rigida la formulazione del punto 1.3 (sulla cittadinanza), mentre al punto 1.7 propone la formulazione al plurale: «escluse le polizie locali». Circa il punto 1.8 si chiede se qualche settore, come ad esempio l'edilizia giudiziaria, non possa invece essere affidato alla disciplina substatale. Solleva poi una serie di interrogativi relativi ai punti 1.10 (soprattutto circa il coordinamento della finanza pubblica), 1.11 (se sia o meno ricompreso il credito), 1.14 (che appare di oscura formulazione), 1.15 e 1.16 (specialmente circa i beni culturali), 1.17 e 1.19 (che non appaiono esaustivi per quanto concerne la gamma dei diritti sociali) e 1.26 (sui cosiddetti poteri impliciti).

Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) reputa pregiudiziale, a parte l'elencazione delle materie, fissare principi generali nei rapporti tra gli enti e tra i vari poteri di regolamentazione, ad esempio ancorando la possibilità di intervento dello Stato al criterio dell'interesse nazionale. Infine, presenta, insieme con il senatore Elia, una proposta normativa concernente la ripartizione delle funzioni tra i soggetti istituzionali (v. allegato n. 11).

Il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), apprezzando l'elencazione elaborata dal relatore, reputa comunque opportuna una riflessione sul requisito della rilevanza nazionale in riferimento ad alcuni oggetti affidati alla competenze legislative dello Stato. Dopo aver dichiarato di non ritenere preoccupante la numerosità delle materie contenute nell'elenco, si sofferma sul punto 1.26 riguardante i cosiddetti «poteri impliciti», la cui previsione forse andrebbe collocata altrove onde affermarne un significato più generale rispetto alla funzione legislativa.

Occorre poi distinguere a suo avviso tra funzioni legislative e politiche pubbliche, onde introdurre criteri di flessibilità nell'azione di vari soggetti istituzionali. Non condivide la proposta del deputato Nania riguardante la clausola di salvaguardia per le competenze legislative dello Stato, mentre si associa ai rilievi espressi dal senatore Guerzoni sull'insufficienza dei diritti sociali contemplati in particolare nei punti 1.17 e 1.19.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore* – nel replicare agli intervenuti – innanzitutto, in riferimento alla preoccupazione del deputato Calderisi, fa notare come nel processo di trasferimento e di nuova organizzazione delle funzioni pubbliche ben possano anche aversi processi di deregolamentazione.

Circa altri rilievi emersi, precisa che personalmente è contrario al principio della legislazione concorrente, almeno secondo il modello attuatosi in Italia, pur non avendo difficoltà a riformulare in modo diverso l'elenco predisposto. Il principio generale dell'eguale fruizione dei diritti è compreso nel punto 1.26: ribadisce però la necessità di dedicare una particolare attenzione ai settori del lavoro, della scuola e della sanità. Quanto all'esigenza di salvaguardia espressa dal deputato Nania, è a suo avviso preferibile insistere sul concetto di potere implicito statale, facendo però attenzione a fissare un equilibrio tra la possibilità di intervento dello Stato e la non automatica estensione delle sue potestà legislative. Evidentemente più è dettagliato l'elenco delle competenze legislative dello Stato e virtualmente minore si presenta l'espansione dei ricordati poteri impliciti, e viceversa.

Si sofferma infine sulle singole osservazioni sollevate in ordine ai singoli punti.

Interviene il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il quale manifesta la sua preferenza per un sistema fondato su una chiara ripartizione di competenze legislative, garantita – se necessario – dall'intervento della Corte costituzionale.

Leopoldo ELIA, *Presidente*, ricorda che la nozione di interesse nazionale può essere prevista come requisito generale per la legislazione dello Stato, oppure di volta in volta quale criterio per i singoli oggetti di competenza, esprimendo comunque la personale preoccupazione nei riguardi di formulazioni suscettibili di generare presumibilmente un eccessivo numero di conflitti tra soggetti istituzionali demandati alla Corte costituzionale. Appare piuttosto preferibile individuare meccanismi di concertazione tra Stato e regioni anche nella produzione legislativa.

La seduta termina alle ore 13,40.

ALLEGATO N. 11

**SCHEMA DI PROPOSTA NORMATIVA SULLA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI FRA COMUNI, PROVINCE, REGIONI E STATO**

1. La Repubblica è formata da Comuni, Province, Regioni e Stato.

2. Le funzioni legislative, regolamentari e amministrative sono ripartite fra gli enti territoriali, sulla base del principio di sussidiarietà, a partire da quelli più vicini alle rispettive comunità, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità. La ripartizione delle funzioni può prevedere che esse siano esercitate dagli enti in forma coordinata attraverso accordi, intese o altri strumenti di cooperazione.

3. La funzione legislativa è ripartita tra lo Stato e le Regioni, sulla base di leggi costituzionali e di leggi statali adottate previa intesa con le Regioni.

La Regione, nell'ambito della propria competenza legislativa, concorre a determinare e ad attuare direttamente gli atti normativi dell'Unione Europea.

Lo Stato garantisce la responsabilità dell'Italia nei confronti dell'Unione Europea.

4. I Comuni hanno competenza amministrativa generale, salvo le funzioni amministrative espressamente attribuite alle Province, alle Regioni e allo Stato dalla Costituzione, da leggi costituzionali, da leggi dello Stato o delle Regioni. Nelle materie in cui hanno competenza amministrativa i Comuni e le Province hanno autonomia normativa e regolamentare.

ELIA, BRESSA

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

42^a Seduta

Presidenza del Presidente

PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C21^a, 0012^o)

Il PRESIDENTE informa che, in data 15 marzo 1997, il Presidente del Senato ha deferito una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, e di altri coindagati (Doc. IV-bis, n. 16). Informa inoltre che in data odierna è stata trasmessa dal Presidente del Senato una lettera dell'avvocato Frasca, senatore nell'XI legislatura, con la quale si sollecita l'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, da lui presentata in relazione al procedimento penale n. 65/96, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Castrovillari. Il Presidente ricorda che, nella seduta del 17 dicembre 1996, la Giunta ha deliberato di richiedere copia degli atti del procedimento in questione all'Autorità Giudiziaria procedente, che ha provveduto all'invio degli stessi il 7 gennaio 1997.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame di ulteriori atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore e del senatore Agazio Loiero (Doc. IV-bis, n. 9), pervenuti successivamente alla deliberazione della proposta di diniego dell'autorizzazione a procedere da parte della Giunta

(R135 000, C21^a, 0019^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 marzo 1997.

Il PRESIDENTE fa presente che l'invio degli ulteriori atti risulta disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e non dal competente Collegio per i reati ministeriali. Propone quindi che la documentazione, trasmessa successivamente alla deliberazione della Giunta del 6 marzo scorso, relativa al Doc. IV-bis, n. 9, venga restituita alla suddetta Procura.

La Giunta unanime conviene.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Lucca per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione)
(R135 000, C21^a, 0024^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore DE CORATO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori BERTONI, GRECO e PALUMBO.

Congedato il senatore De Corato, si apre la discussione con l'intervento del senatore RUSSO, che propone di chiedere all'autorità giudiziaria procedente copia degli atti del procedimento a carico del senatore De Corato. Prendono successivamente la parola i senatori LISI, SILIQUINI, GRECO, BERTONI ed il PRESIDENTE.

La Giunta approva infine, all'unanimità, la proposta avanzata dal senatore Russo, di chiedere all'autorità giudiziaria procedente la trasmissione di copia degli atti del procedimento a carico del senatore De Corato.

Doc. IV-ter, n. 6, nei confronti del senatore Tabladini per il reato di cui agli articoli 110, 112, numero 1), 81 e 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale)
(R135 000, C21^a, 0023^o)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 13 marzo 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori GRECO, RUSSO, PALUMBO, VALENTINO, BATTALONE.

GLIA, SILIQUINI, BRUNI, LISI, GASPERINI, MILIO, FASSONE ed il PRESIDENTE.

La Giunta approva infine la proposta di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ed incarica il senatore Valentino di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONI 5ª e 10ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****10ª (Industria, commercio, turismo)**

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BERSANI e i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero CARPI e per il bilancio SALES.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE DELIBERANTE**(2071) *Interventi urgenti per l'economia***

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 12 marzo dopo la replica del relatore.

Replica agli intervenuti il ministro BERSANI, sottolineando innanzitutto l'importanza di assicurare al provvedimento in titolo un *iter* particolarmente rapido, una esigenza, questa, cui le Commissioni riunite stanno dando prova di saper rispondere. Dopo aver affermato che la situazione economica permane difficile e incerta, ma si evidenziano alcuni segnali positivi, si sofferma sul problema del conferimento di maggiore importanza alle misure fondate sulle detrazioni fiscali, ricordando come sia in discussione a livello di Governo una riforma complessiva del sistema fiscale. Per gli altri tipi di intervento, dopo l'approvazione della cosiddetta legge Bassanini, si è alla vigilia di una complessiva revisione e razionalizzazione. Il provvedimento in discussione non è una legge di riordino complessivo degli incentivi all'industria, anche se interviene su alcuni meccanismi; con essa si punta a chiudere una fase negativa, cercando di realizzare la corrispondenza tra apertura dei bandi e disponibi-

lità di risorse, mentre anche il riordino dei fondi di garanzia muove in direzione di una razionalizzazione del sistema.

Conclude affermando che al provvedimento in discussione - che mobilita risorse, al netto dei mutui per le aree depresse, capaci di mobilitare 50 mila miliardi di investimenti - seguirà la presentazione da parte del Governo di proposte più complete ed organiche in materia di incentivazione all'industria.

Si passa all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il senatore GAMBINI integra l'illustrazione già effettuata in discussione generale del seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071,

premessi che:

si è proceduto recentemente al rinnovo delle nomine del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'INSUD Spa;

non risulta sia stato disposto dal Ministero del tesoro alcun indirizzo o missione specifica ai nuovi vertici della società;

la società INSUD possiede un capitale sociale di 376.304.650.000 di lire, quasi interamente di proprietà dello Stato, in immobili e partecipazioni;

la principale missione dell'INSUD è consistita nell'investimento immobiliare attraverso l'edificazione di alberghi e villaggi turistici e che tale attività doveva contribuire alla creazione di un sistema di imprese ricettive in grado di rilanciare il sistema turistico meridionale;

tale attività primaria appare aver esaurito la propria funzione, anche a fronte della maggiore propensione all'investimento sia da parte di imprenditori locali che da parte di investitori nazionali ed internazionali;

l'intervento pubblico in direzione del turismo specialmente nel Mezzogiorno dovrebbe invece essere volto alla qualificazione, alla promozione di servizi reali capaci di costruire sistemi di imprese, alla qualificazione delle matrici territoriali di insediamento delle attività ricettive;

non risulta inoltre che le funzioni statutarie di partecipazione al capitale di rischio di imprese e società che agiscono nel settore della ricettività, dei servizi, delle infrastrutture e delle risorse termali, di assistenza tecnica, di erogazione di servizi reali e di commercializzazione, per privati ed enti pubblici, si siano tradotte in un effettivo sostegno al decollo

del turismo meridionale, mentre sembra essere prevalsa una visione di pura conservazione della struttura;

impegnano il Governo

ad attribuire ai nuovi organi della società una precisa missione legata alla dismissione di tutte le proprietà immobiliari e delle partecipazioni azionarie. A predisporre gli atti necessari perchè le risorse finanziarie che si renderanno così disponibili siano volte ad incrementare il capitolo 7844 del bilancio dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica, con prioritaria destinazione per le regioni del Mezzogiorno d'Italia».

(0/1/2071/5 e 10) GAMBINI, CAZZARO, LARIZZA, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

Il presidente delle Commissioni riunite 5ª e 10ª richiama l'attenzione sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.12, 1.13, 1.19, 1.20 e 1.21 che risultano privi di copertura finanziaria o che comunque necessitano di un approfondimento sotto tale profilo.

Il presidente della 5ª Commissione COVIELLO illustra l'emendamento 01.1 da considerarsi come premessa al provvedimento, di cui definisce le finalità, stabilendo anche che le azioni si informino al principio della programmazione, della trasparenza e della redditività delle iniziative.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 1.1, rilevando come per le finalizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli stanziamenti previsti sono da ritenersi insufficienti.

Il senatore NAVA dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.1 e a tutti gli altri emendamenti presentati dal senatore Tarolli.

Il senatore WILDE dà per illustrato l'emendamento 1.2 di contenuto identico all'emendamento 1.1.

Il senatore ASCIUTTI illustra gli emendamenti 1.3, 1.13 e 1.21, rilevando come i contributi in conto capitale e i crediti d'imposta hanno avuto un buon accoglimento da parte del sistema delle piccole e medie imprese e gli stanziamenti disponibili sono risultati insufficienti rispetto alle richieste: si pone quindi l'esigenza di evitare una riduzione percentuale, calcolabile nell'ordine del 50 per cento dell'importo spettante a ciascun'azienda, prevedendo un incremento delle disponibilità finanziarie. Si rende poi opportuna l'abrogazione degli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 317 del 1991, nonchè la revisione, da realizzarsi da parte del Ministro dell'industria, della normativa d'attuazione dell'articolo 8 della

medesima legge, onde consentire una proficua utilizzazione dei fondi disponibili.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 1.4, teso a prevedere alcune priorità nell'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

Il senatore LAGO dà per illustrato l'emendamento 1.5, mentre il presidente della 10ª Commissione CAPONI, relatore, illustra l'emendamento 1.6, teso ad introdurre una norma cautelativa a favore delle imprese che, per insufficienza degli stanziamenti, non abbiano ottenuto l'erogazione integrale dei benefici.

I senatore GIARETTA, TRAVAGLIA e TAROLLI danno per illustrati gli emendamenti 1.8, 1.10 e 1.7 di contenuto identico a quello dell'emendamento 1.6.

Il senatore TONIOLLI illustra l'emendamento 1.9, teso a prevedere che siano soddisfatte prioritariamente le imprese capaci di favorire il mantenimento o l'incremento dell'occupazione.

Il senatore TAROLLI dichiara di ritirare l'emendamento 1.11.

Il senatore LAGO illustra l'emendamento 1.12, rilevando come le agevolazioni previste dagli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 317 del 1991, non abbiano avuto buona accoglienza da parte delle imprese.

Il presidente della 10ª Commissione CAPONI, relatore, illustra l'emendamento 1.14, teso a prevedere una diversa ripartizione delle risorse fra le finalizzazioni di cui agli articoli 8 e 5 della legge n. 317 del 1991.

I senatori TRAVAGLIA e GIARETTA danno per illustrati gli emendamenti 1.16 e 1.17, di contenuto identico all'emendamento 1.14, già illustrato dal relatore.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 1.18, teso a prevedere la riattribuzione delle risorse disponibili sull'articolo 7 della legge n. 317 del 1991 – che viene abrogato – rispettivamente alle agevolazioni per gli investimenti innovativi e per gli utili reinvestiti nella ricerca; dà per illustrato l'emendamento 1.19.

Il senatore TONIOLLI aggiunge la propria firma all'emendamento 1.18.

I senatori WILDE, TRAVAGLIA e RIPAMONTI danno per illustrati gli emendamenti 1.20, 1.21 e 1.26, di contenuto identico all'emendamento 1.19.

Il senatore MACONI illustra l'emendamento 1.22, teso a far decorrere dalla data di accoglimento della domanda di agevolazioni il termine di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 317 del 1991.

Il senatore TRAVAGLIA illustra l'emendamento 1.23, teso a ridurre da tre anni a 18 mesi il termine medesimo.

Il senatore GIARETTA dà per illustrato l'emendamento 1.24 di contenuto identico all'emendamento 1.23.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 1.25, teso a prevedere per le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991, la priorità ai progetti rivolti alla promozione del risparmio energetico ed ad analoghe finalità ambientali.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 1.27 con cui si estende alle zone montane l'elevazione della percentuale di agevolazione prevista.

Il presidente della 10ª Commissione, senatore CAPONI, relatore, dà per illustrato l'emendamento 1.28.

Il senatore GAMBINI illustra gli emendamenti 1.29 e 1.30, tesi rispettivamente ad estendere al settore del turismo le finalità di promozione della legge n. 317 del 1991, e ad aggiungere altri tipi di investimenti innovativi agevolabili a quelli elencati all'articolo 5, comma 1 della medesima legge.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 1.31, affermando al riguardo che l'esclusione delle spese di trasporto e spedizioni dalle agevolazioni della legge n. 317 risulta priva di motivazione.

I senatori ZILIO, ASCIUTTI e WILDE danno per illustrati gli emendamenti 1.32, 1.33 e 1.35, di contenuto identico all'emendamento 1.31.

Terminata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 – dato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea – il presidente delle Commissioni riunite COVIELLO rinvia il seguito della discussione alle sedute già convocate per domani alle ore 15 e alle ore 21.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2071**Art. ...**

(Finalità della presente legge)

«1. Le azioni di sostegno alle attività produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento nei confronti dell'occupazione, segnatamente alle aree depresse, dell'innovazione tecnologica. Le azioni suddette si informano altresì al principio della programmazione, della trasparenza e della redditività delle iniziative».

01.1 COVIELLO, RIPAMONTI, LORENZI, DONDEYNAZ, GIARETTA,
ZILIO

Art. 1.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 317 del 1991 nella misura di 60 miliardi ed agli interventi di cui all'articolo 8 nella misura di 20 miliardi».

1.18

TAROLLI

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999» con le seguenti: «lire 150 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999».

1.1

TAROLLI

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999» con le seguenti: «lire 150 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999».

1.2

WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999» con le seguenti: «lire 150 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999».

1.3

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, GRILLO, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella assegnazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, è considerato titolo di preferenza il possesso, in ordine di priorità, dei seguenti requisiti:

a) adesione al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal regolamento CEE 93/1836;

b) adesione ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;

c) utilizzazione o produzione di prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento CEE 92/880».

1.4

RIPAMONTI, DE LUCA Athos

Sopprimere il comma 2.

1.5

LAGO, WILDE

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «L'integrazione, a conguaglio, dell'agevolazione originaria spettante viene disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allorchè si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie».

1.6

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'integrazione, a conguaglio, dell'agevolazione originaria spettante viene disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato allorchè si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie».

1.8

GIARETTA

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «L'integrazione, a conguaglio, dell'agevolazione originaria spettante viene disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato allorchè si renderanno disponibili ulteriori risorse finanziarie».

1.10 TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA di MONTELUCE, GRILLO, MUNGARI, TONIOLLI

Alla fine del comma 2, dopo le parole: «... dell'importo a ciascuno spettante» *inserire le seguenti parole:* «... come acconto del contributo previsto, in attesa che si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie».

1.7 TAROLLI

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Saranno in ogni caso soddisfatte prioritariamente le domande che si riferiscono al mantenimento o all'aumento dell'occupazione e quelle nelle quali è maggiore l'incidenza del costo del lavoro sul fatturato».

1.9 TONIOLLI, ASCIUTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 317 del 1991 sono abrogati».

1.11 TAROLLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 317 del 1991 sono abrogati».

1.12 WILDE, LAGO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 317 del 1991 sono abrogati»

1.13 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite, per lire 50 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 8 e, per lire 30 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 317 del 1991».

1.14

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite, per lire 50 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 8 e, per lire 30 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 317 del 1991».

1.16

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite, per lire 50 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 8 e, per lire 30 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 317 del 1991».

1.17

GIARETTA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis Le risorse finanziarie residue successivamente alla copertura del fabbisogno delle domande giacenti a valere sull'articolo 8 della legge n. 317 del 1991 saranno accantonate su un apposito fondo a valere sul 1998. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a modificare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991».

1.19

TAROLLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis Le risorse finanziarie residue successivamente alla copertura del fabbisogno delle domande giacenti a valere sull'articolo 8 della legge n. 317 del 1991 saranno accantonate su un apposito fondo a valere sul 1998. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a modificare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991».

1.20

WILDE, LAGO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le risorse finanziarie residue successivamente alla copertura del fabbisogno delle domande giacenti a valere sull'articolo 8 della legge n. 317 del 1991 saranno accantonate su un apposito fondo a valere sul 1998.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991».

1.21 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le risorse finanziarie residue successivamente alla copertura del fabbisogno delle domande giacenti ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 317 del 1991, sono accantonate su un apposito fondo a valere per l'anno 1998. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991».

1.26 DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è così sostituito:

“4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data di accoglimento della domanda di agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5, articolo 13, della citata legge n. 317 del 1991”».

1.22 MACONI, CAZZARO, LARIZZA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è così modificato;

“Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta...».

1.23 TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è così modificato;

“Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta...».

1.24

GIARETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine dell'individuazione delle tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono ammessi, in via prioritaria, i progetti rivolti alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione, nonché alla sostituzione di idrocarburi con altri combustibili».

1.25

DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Al comma 5, dopo le parole: «di cui l'obiettivo n. 1» aggiungere le seguenti: «e 5 b)».

1.27

GUBERT

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «intervento», sopprimere le seguenti: «per l'accesso ai fondi strutturali dell'Unione europea».

1.28

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), le parole “commerciali e di servizi” sono sostituite con “commerciali, turistiche e di servizi”;

b) al comma, lettera b) le parole: “piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi” sono sostituite con le seguenti: “piccola impresa commerciale, turistica e piccola impresa di servizi”».

1.29

GAMBINI, CAZZARO, LARIZZA, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

h) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;

i) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza».

1.30 GAMBINI, CAZZARO, LARIZZA, MACONI, MICELE, NIEDDU,
PAPPALARDO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

1.31 TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«7. Le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

1.32 ZILIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

1.33 ASCIUTTI, DI BENEDETTO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELU-
CE, NAVA, VEGAS, VENTUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

1.35 WILDE, LAGO

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

115^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e Zoppi e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1831) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. – Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
(Esame e rinvio)

Il relatore VILLONE comunica che sull'argomento è stata assegnata alla Commissione un altro disegno di legge, d'iniziativa parlamentare (n. 2188), in corso di stampa. Riservandosi di riferire anche su tale ulteriore testo, espone intanto il contenuto di quello in esame: si tratta di modificare lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento alla materia elettorale e ai controlli degli atti degli enti locali, rinviando alla legge regionale la determinazione della nuova disciplina elettorale, da adottare con un procedimento rinforzato. L'innovazione è coerente alle tendenze prevalenti in sede di revisione costituzionale, rivolte a conferire una maggiore autonomia alle regioni anche nella materia elettorale e nella determinazione della forma di governo. Non di meno, la previsione di un procedimento legislativo rinforzato, in sede regionale, e l'estensione del disegno di legge anche al tema dei controlli sugli enti locali, potrebbe irrigidire in disposizioni di rango costituzionale alcuni indirizzi destinati ipoteticamente a rivelarsi inattuali una volta compiuto il processo di revisione costituzionale. Sarebbe possibile, infatti, un esito di maggior tenore autonomistico, verso il quale le richiamate disposizioni potrebbero costituire un limite. Riservandosi di elaborare soluzioni idonee sulla questione appena sollevata, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene, e il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 marzo.

Il relatore VILLONE ricorda che in ordine all'emendamento 1.0.19, si era convenuto di definire una formulazione sintetica, fondata sull'assimilazione normativa alle comunità montane delle comunità isolate di minori dimensioni, riconsiderando anche la collocazione testuale della modifica. Su richiesta del senatore MUNDI, in assenza del proponente l'emendamento, senatore Lauro, il relativo esame viene ulteriormente accantonato.

Quanto all'emendamento 2.19, il relatore VILLONE si dichiara favorevole a sopprimere il comma 1 dell'articolo 9-*bis* introdotto dal testo in esame nella legge n. 142 del 1990, generalizzando così l'ambito di applicazione dei commi 2 e 3 dello stesso articolo aggiuntivo.

Il sottosegretario VIGNERI ricorda che il tentativo di associazione dei comuni su base prescrittiva non ha avuto un esito positivo. Ricorda, inoltre, che nella legge collegata alla manovra finanziaria per il 1996 è disposto un sistema di incentivazione alla gestione comune di servizi, che può essere interpretata in una accezione estesa, riferita anche alle funzioni. Ad avviso del Governo, sarebbe pertanto preferibile sopprimere l'intero comma 1 dell'articolo 2, rinunciando così ad introdurre nella legge n. 142 l'articolo 9-*bis* che vi è contenuto. Osserva, infatti, che per favorire la gestione comune o l'unione di enti, vi sono altre forme da considerare più efficaci, come i consorzi e la stessa unione di comuni.

Il senatore SPERONI concorda, ritenendo che l'articolo 9-*bis* in questione non tenga conto adeguatamente delle dinamiche reali negli enti locali.

Anche il senatore BESOSTRI conviene sull'opportunità di sopprimere l'intero comma 1 dell'articolo 2, dichiarando la propria preferenza per un sistema di incentivazione.

Secondo il relatore VILLONE, la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* introduce una novità, nell'affidare a deliberazioni del consiglio comunale l'individuazione dei comuni contermini, che sarebbe opportuno mantenere nel testo.

Il sottosegretario VIGNERI replica che tale innovazione potrebbe essere recuperata in altra parte del testo. Ricorda che la normativa sui

consorzi tra gli enti locali è stata reintrodotta nel 1995 e si sofferma sull'origine dell'articolo 9-bis, connessa all'esigenza di incidere sull'esclusiva competenza regionale nell'individuazione degli enti locali interessati.

Il relatore VILLONE ricorda che l'articolo 25 della legge n. 142 del 1990 contempla un procedimento in materia di convenzione fondato sulla maggioranza assoluta del consiglio, che non sarebbe riprodotto nel testo in esame.

Il senatore ANDREOLLI rileva che l'effetto principale dell'articolo 9-bis sarebbe quello di prescrivere l'esercizio in comune delle funzioni: ritenendosi preferibile un meccanismo di incentivazione, sarebbe di conseguenza opportuno rinunciare a tale prescrizione.

Il sottosegretario VIGNERI manifesta un orientamento favorevole alla predisposizione di strumenti diversificati e flessibili per l'esercizio in comune di funzioni e di servizi, come ad esempio le convenzioni, le unioni di enti e le stesse fusioni, senza ricorrere necessariamente a modelli precostituiti, ma confidando anche su una certa libertà delle forme associative.

Il relatore VILLONE condivide tale indirizzo.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI rileva una contraddizione nell'orientamento del Governo e domanda se il testo del disegno di legge in esame sia considerato ancora attuale o se si ritenga di dover rinunciare a parti qualificanti, nel qual caso sarebbe opportuna una precisazione immediata.

Il relatore VILLONE ricorda che nella seduta precedente la questione in esame era stata già ampiamente discussa e considera ragionevole un mutamento di indirizzo da parte del Governo in esito alla stessa discussione.

Il sottosegretario VIGNERI ricorda che nel corso della discussione evocata dal relatore, ella stessa aveva manifestato la disponibilità del Governo a modificare il testo, tenendo conto delle diverse opinioni formulate in proposito, al fine di realizzare gli strumenti più efficaci allo scopo, largamente condiviso, di favorire l'esercizio in comune di servizi e funzioni tra gli enti locali.

Il senatore SPERONI considera normale e anche apprezzabile un mutamento di opinioni da parte del Governo in esito a una discussione parlamentare.

Il relatore VILLONE, quindi, presenta un emendamento soppressivo del comma 1 dell'articolo 2 (2.100), con la riserva di intervenire sulla questione appena discussa in sede di esame del comma 5 dello stesso

articolo 2. L'emendamento soppressivo proposto dal relatore viene accolto dalla Commissione. Sono di conseguenza preclusi gli emendamenti 2.19, 2.32, 2.33, 2.34, 2.2, 2.35, 2.3, 2.9, 2.20, 2.36 e 2.28.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.16. Il relatore VILLONE esprime parere contrario. Il sottosegretario VIGNERI, considerati i possibili effetti dell'emendamento sulle comunità montane già esistenti, esprime a sua volta un parere contrario. Il senatore SPERONI ritiene che la nuova normativa debba applicarsi solo alle comunità di futura istituzione. Il relatore VILLONE replica che l'innovazione si inserisce comunque in un contesto di comunità già esistenti, introducendo un'altra forma istituzionale. Secondo il senatore PINGGERA, la legge regionale potrebbe prevedere l'istituzione di nuove comunità, ma l'iniziativa dovrebbe essere rimessa ai comuni interessati. Il relatore VILLONE precisa che anche in base alla normativa vigente le leggi regionali possono modificare le comunità montane esistenti: la novità contenuta nell'emendamento, infatti, non è tanto nell'iniziativa conferita ai comuni, quanto nella determinazione delle funzioni demandata allo statuto approvato dai comuni interessati. In linea di principio, egli si dichiara favorevole a tale soluzione, che conferisce maggiore autonomia agli enti locali, ma reputa inopportuna e intempestiva una simile innovazione istituzionale. Il senatore BESOSTRI osserva che l'emendamento comporta un trasferimento volontario di funzioni comunali alle comunità montane e ritiene preferibile trattare la questione nel ridefinire la disciplina delle stesse comunità montane. Il senatore ANDREOLLI sostiene che l'emendamento accentua l'autonomia dei comuni ma non appare coerente all'equilibrio del sistema. La senatrice BUCCIARELLI condivide l'opinione manifestata dal relatore, considerando parziale la novità introdotta con l'emendamento. Il senatore MARINI ricorda che alcune comunità montane esercitano per delega determinate funzioni regionali e paventa un possibile vuoto di competenza in esito alla forma istituzionale prevista con l'emendamento. Il senatore SPERONI, quindi, ritira l'emendamento 2.16 e anche l'emendamento 2.7.

Quanto all'emendamento 2.14, il senatore SPERONI ricorda che sulla questione si è formata una giurisprudenza, ancora perplessa: lo scopo della disposizione, pertanto, è di chiarire il limite della consultazione in caso di separazione di parti di territorio da comuni preesistenti. Il relatore VILLONE precisa che in materia vi è stata una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 433 del 1995), che ha dichiarato illegittima una legge della Regione Lazio rivolta a limitare l'ambito di applicazione dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, anche in assenza di casi particolari ed eccezionali. Secondo il senatore BESOSTRI è comunque necessario assicurare anche la consultazione dei residenti nel comune di destinazione della parte di territorio distaccata da altro comune. Il relatore VILLONE richiama l'attenzione sugli interessi sostanziali che possono essere sottesi ad operazioni di ricomposizione territoriale e sottolinea l'opportunità di non trascurare tale aspetto. La senatrice FUMAGALLI

CARULLI si dichiara contraria all'emendamento. Quest'ultimo viene posto in votazione e non risulta accolto.

Si procede all'esame congiunto degli emendamenti 2.1 e 2.15, di contenuto identico. Il sottosegretario VIGNERI esprime un avviso contrario, ritenendo preferibile l'eliminazione di ogni limite demografico. Il relatore VILLONE, parimenti contrario, osserva che un limite di 15.000 abitanti esclude la grande maggioranza dei comuni. Il senatore ROTELLI ritiene che tanto la disposizione contenuta nel testo, quanto la soluzione recata dall'emendamento non siano idonee allo scopo, persistendo un meccanismo di contributi statali, destinato ad aumentare i costi dell'operazione. La senatrice BUCCIARELLI si sofferma sull'esigenza di fissare un limite massimo per accesso ai sistemi di incentivazione. L'emendamento 2.15 è ritirato dal senatore SPERONI e l'emendamento 2.1 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Il senatore SPERONI ritira anche l'emendamento 2.8.

Quanto all'emendamento 2.25 il RELATORE si dichiara contrario, considerandolo difforme dalla Costituzione, che in materia prevede una potestà per le regioni e non una prescrizione obbligatoria. Il senatore ROTELLI condivide invece l'emendamento, osservando che l'autonomia di cui si tratta è quella della collettività, non degli enti: rileva in proposito che vi sono circa 800 comuni i cui confini dividono i nuclei abitati. Considera comunque discutibile la possibilità che le regioni disattendano l'esito di un *referendum* consultivo. L'emendamento 2.25, fatto proprio dal senatore MAGNALBÒ in assenza dei proponenti, viene posto in votazione, e respinto.

Anche l'emendamento 2.26 è fatto proprio dal senatore MAGNALBÒ in assenza della proponente. In proposito il RELATORE si dichiara contrario. La Commissione respinge l'emendamento.

L'emendamento 2.27, in assenza della proponente, è fatto proprio dal senatore MAGNALBÒ, che successivamente lo ritira.

Quanto all'emendamento 2.37, il RELATORE si dichiara perplesso, ritenendo preferibile una soluzione normativa più sintetica e flessibile. Il sottosegretario VIGNERI condivide le ragioni ispiratrici dell'emendamento, inerenti all'esigenza di favorire la fusione dei comuni, ma considera la questione già risolta nell'ambito del comma 4 dello stesso articolo 2, riguardo ai municipi. Quanto alla disciplina elettorale, esprime una riserva sul rinvio agli statuti e sulla possibilità di una disciplina differenziata per un periodo transitorio ma tuttavia assai prolungato. Il relatore VILLONE concorda con il rappresentante del Governo. Il senatore BESOSTRI insiste per la validità dell'emendamento, che prevede una riserva di seggi per gli enti originari. Il relatore VILLONE ritiene preferibile conferire allo statuto le determinazioni conseguenti al principio già enunciato nelle disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 2. Se-

condo il senatore ROTELLI, tali disposizioni non sono sufficienti ad assicurare una opportuna tutela agli enti di origine, che potrebbe favorire le operazioni di fusione. Il relatore VILLONE ricorda che le fusioni si realizzano in esito a un processo volontario. Il senatore SPERONI condivide l'emendamento, che appare rispettoso dell'autonomia degli enti, mentre le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 non comportano una innovazione significativa. Il sottosegretario VIGNERI conferma l'orientamento contrario del Governo, rilevando una contraddizione tra la fusione dei comuni, che non è obbligatoria e la persistenza di forme di rappresentanza connesse agli enti originari. Ricorda che secondo il disegno di legge anche le unioni dei comuni possono realizzare forme associative non definitive, salvaguardando le rappresentanze istituzionali preesistenti. La senatrice FUMAGALLI CARULLI si dichiara contraria all'emendamento, che a suo avviso comprime l'autonomia statutaria degli enti. Concorda in tal senso anche il senatore MAGGIORE. Il senatore BESOSTRI sottolinea la differenza tra le disposizioni contenute nell'emendamento e quelle inerenti ai municipi e alle unioni dei comuni. Prospetta quindi una riformulazione dell'emendamento, fondata sull'articolazione del sistema elettorale in base ai territori originari, motivandola in ragione della esigenza di favorire le fusioni. Ad avviso del sottosegretario VIGNERI, tale soluzione dovrebbe essere considerata in riferimento al comma 6 dell'articolo 2, in materia di unione di comuni, quale disposizione integrativa. Il senatore ANDREOLLI rileva che la soluzione prospettata dal senatore Besostri è funzionale al processo di fusione e non attiene a quello di unione: si tratterebbe di conferire agli enti interessati, su base volontaria, la scelta di un sistema elettorale fondato sui territori originari. Secondo il relatore VILLONE, tale ipotesi contrasta con lo stesso fondamento della fusione. Il senatore ROTELLI invita a considerare che in caso di fusione vi potrebbe essere un territorio sostanzialmente dominante, ciò che costituisce una remora per quelle parti che si considerano più deboli: la soluzione prospettata dal senatore Besostri, viceversa, potrebbe incoraggiare anche le parti deboli. Secondo il relatore VILLONE, si tratterebbe di una distorsione del sistema di rappresentanza. Il senatore SPERONI dubita che un simile sistema rappresentativo favorisca la fusione dei comuni, ma condivide lo scopo dell'emendamento.

L'emendamento 2.37 e il connesso emendamento 2.39 sono quindi accantonati con una riserva di riformulazione da parte del proponente.

Quanto all'emendamento 2.38, il relatore VILLONE considera inopportuna una disciplina elettorale speciale per il comune che risulta da una fusione. Parimenti contrario è l'orientamento del sottosegretario VIGNERI. Il senatore BESOSTRI limita il contenuto dell'emendamento agli aspetti organizzativi (2.38 nuovo testo). Sia il relatore VILLONE che il sottosegretario VIGNERI esprimono un parere favorevole al nuovo emendamento, che viene successivamente accolto dalla Commissione.

Sull'emendamento 2.12, identico all'emendamento 2.30, il relatore VILLONE esprime un avviso favorevole. Il senatore SPERONI riconsi-

dera l'emendamento e ne limita l'effetto soppressivo alla sola lettera c) del comma 3. L'emendamento 2.30 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 2.21, fatto proprio dal senatore MAGNALBÒ in assenza del proponente. Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento viene respinto dalla Commissione.

Si procede alla votazione dell'emendamento 2.12 (nuovo testo). Il senatore ROTELLI ricorda che l'incentivo previsto all'origine del sistema in esame era di gran lunga più efficace. Il relatore VILLONE conferma il suo orientamento favorevole a sopprimere la lettera c). Concordano i senatori MAGNALBÒ, MAGGIORE e FUMAGALLI CARULLI. L'emendamento viene quindi approvato.

L'emendamento 2.22 è dichiarato precluso.

Il senatore SPERONI ritira gli emendamenti 2.11, 2.17 e 2.13.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 2.40.

L'emendamento 2.31 è dichiarato decaduto in assenza della proponente.

L'emendamento 2.23 è fatto proprio dal senatore MAGNALBÒ in assenza della proponente e viene quindi respinto, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Sull'emendamento 2.24, fatto proprio dal senatore MAGNALBÒ in assenza della proponente, il relatore VILLONE pronuncia un parere contrario, ritenendo che si tratti di un irrigidimento del sistema, mentre secondo il testo del disegno di legge opportunamente l'unione può anche non essere indirizzata necessariamente alla fusione. Il senatore ROTELLI manifesta un orientamento opposto, paventando la possibilità di nuove strutture istituzionali, che inevitabilmente conducono a formazioni di tipo corporativo. Il sottosegretario VIGNERI precisa che il Governo non intende esprimere un indirizzo molto accentuato su questioni che coinvolgono la determinazione di regole fondamentali per gli enti locali, non escludendo la possibilità di maturare opinioni diverse rispetto al contenuto originario del disegno di legge. Quest'ultimo è interpretato dal Governo come lo strumento per introdurre una disciplina necessaria ma transitoria, per un arco temporale da prevedere nell'ordine dei cinque-dieci anni. Quanto alle unioni di comuni, esse vanno riconsiderate non esclusivamente quale prodromo delle fusioni, ma anche come una forma autonoma di associazione, insieme ai consorzi e ad altre possibili ipotesi. Occorre in ogni caso rivalutare l'insieme di tali strumenti in esito al processo di revisione costituzionale ormai in atto e in considerazione del

rendimento delle innovazioni introdotte. Esprime quindi un parere contrario all'emendamento 2.24.

L'emendamento viene respinto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(483) DE CAROLIS e DUVA. - *Ripristino della festività nazionale del 2 giugno*

(1068) AGOSTINI ed altri. - *Ripristino della festività nazionale del 2 giugno*
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice FUMAGALLI CARULLI si sofferma sull'obiettivo comune dei disegni di legge in titolo, consistente nel ripristinare la festività nazionale del 2 giugno: ne ricorda i precedenti normativi e dichiara di condividere la motivazione delle iniziative in discussione, fondata sull'opportunità di salvaguardare un valore simbolico, che costituisce un riferimento nella storia e nella memoria nazionale. Ricorda, inoltre, che l'Italia è l'unico paese europeo a non celebrare in una data apposita l'anniversario della propria origine. La relatrice si sofferma quindi sui pareri pronunciati dalle Commissioni consultate, e in particolare dalla Commissione lavoro, che ha formulato un auspicio affinché vengano approntate, anche in sede di contrattazione collettiva, misure idonee a riassorbire effetti economici indesiderati, derivanti dal ripristino della festività del 2 giugno.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388**Art. 2.**

Sopprimere il comma 1.

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «sono esercitate» con le seguenti: «devono essere esercitate».

2.19

PASQUALI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «le altre forme associative o unioni di comuni di cui al capo VIII» con le seguenti: «i consorzi e le unioni di comuni o mediante convenzioni e accordi di programma».

2.32BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere la lettera c).

2.33BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) servizi attinenti il ciclo integrale delle acque».

2.34BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, lettera c) dopo la parola: «gestione», inserire le seguenti: «di acquedotti.».

2.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, lettera f) dopo la parola: «raccolta», inserire le seguenti: «smaltimento e recupero».

2.35 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, lettera f) dopo la parola: «raccolta» inserire le seguenti: «e smaltimento».

2.3 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f)-bis. polizia locale».

2.9 MARCHETTI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f)-bis) pianificazione urbanistica intercomunale».

2.20 MAGLIOCCHETTI, PASQUALI

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo la parola: «organizzativi», inserire le seguenti: «, nonchè le forme di gestione tra quelle previste dall'articolo 22,».

2.36 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, dopo le parole: «Le regioni promuovono», inserire le altre: «con adeguati incentivi di carattere finanziario e».

2.28 MARCHETTI

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con legge regionale possono essere istituite, ad istanza dei comuni interessati, comunità montane allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane. Le funzioni sono determinate dallo statuto approvato dai comuni interessati».

2.16

SPERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono abrogati l'articolo 27, comma 7 e l'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

2.7

SPERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiungere il seguente periodo: "Qualora si preveda un consultazione per la separazione di una parte di un territorio di un comune perchè si costituisca in ente autonomo o si fondi con un altro comune, partecipano alla votazione solo i cittadini residenti nella parte del territorio interessata dalla separazione, salvo che la legge regionale preveda esplicitamente modalità differenti"».

2.14

SPERONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dai seguenti:

“4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, tali contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con uno o più comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinare non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti”».

2.1

BORTOLOTTO

2.15 (Identico all'em. 2.1)

SPERONI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“Art. 28. – 1. Con legge regionale possono essere istituite comunità montane ad istanza dei comuni interessati, comunità montane allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane. Le funzioni sono determinate dallo statuto approvato dai comuni interessati.

2. L'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato”».

2.8

SPERONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La legge regionale istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, entro sei mesi dalla proclamazione dell'esito favorevole del *referendum* indetto ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione».

2.25

MAGLIOCCHETTI, PASQUALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le Regioni determineranno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato – Regioni e gli enti locali interessati le associazioni nazionali degli enti locali più rappresentativi, a prescindere dal numero di abitanti, i parametri di economicità, efficienza, efficacia al di sotto dei quali le funzioni di competenza comunale devono, per essere svolte in modo ottimale, essere esercitate attraverso le forme associative o le unioni di comuni di cui al capo VIII, con particolare riferimento a quelle di cui al comma 1».

2.26

PASQUALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo determinerà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le associazioni nazionali degli enti locali più rappresentative su scala nazionale, a prescindere dal numero di abitanti, i parametri di economicità, efficienza, efficacia al di sotto dei quali le funzioni di competenza comunale devono, per essere svolte in modo ottimale, essere esercitate attraverso le forme associative o le unioni di comuni di cui al capo VIII, con particolare riferimento a quelle di cui al comma 1”».

2.27

PASQUALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel caso di fusioni di comuni per il periodo transitorio stabilito nel provvedimento di fusione in cinque o dieci anni, gli statuti possono prevedere che:

a) il consiglio comunale sia eletto con riserva di seggi, pari almeno alla metà, a circoscrizioni rappresentate dal territorio dei comuni preesistenti alla fusione;

b) il sindaco sia eletto dal consiglio comunale tra i pro-sindaci o direttamente dagli elettori se consegue la maggioranza dei voti validi espressi nella maggioranza delle circoscrizioni rappresentate dai comuni preesistenti;

c) i pro-sindaci o sindaci municipali siano eletti direttamente dagli elettori residenti nel territorio dei comuni preesistenti;

d) il sindaco e i pro-sindaci facciano parte di diritto della giunta municipale;

e) i pro-sindaci, oltre che sostituire il sindaco come ufficiale del governo nell'ambito delle loro circoscrizioni, esercitano tutte le funzioni previste dallo statuto o che siano loro delegate dal sindaco;

f) nei casi previsti dallo statuto le sue modifiche prima di entrare in vigore siano sottoposte a *referendum* approvativo».

2.37 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «finanziari» inserire le seguenti: «organizzativi ed elettorali».

2.38 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «finanziari» inserire le seguenti: «e organizzativi».

2.38 (Nuovo testo) BESOSTRI

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

2.12 SPERONI

2.30 (Identico all'em. 2.12) MARCHETTI

Al comma 3, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riferimento agli oneri fiscali gravanti sulle case di abitazione».

2.21

PASQUALI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

2.12 (Nuovo testo)

SPERONI

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel caso in cui l'impiego per quanto sopra non raggiunga la misura del 50% la quota residua dovrà essere utilizzata per un ulteriore riduzione dell'onere fiscale».

2.22

PASQUALI

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) nella composizione del consiglio comunale deve essere salvaguardata la rappresentanza della popolazione residente nei comuni preesistenti alla fusione;

c-ter) gli statuti dei comuni risultanti da fusione possono prevedere sostituti del sindaco, che lo sostituiscono e rappresentano nell'ambito delle circoscrizioni dei comuni preesistenti. I sostituti sono eletti direttamente dalla popolazione dei comuni preesistenti ed integrano la giunta con i poteri e nei casi previsti dallo statuto comunale;

c-quater) il primo statuto comunale è deliberato dai consigli comunali preesistenti alla fusione. Nei casi di fusione di più di due comuni è sufficiente l'approvazione dei consigli rappresentativi della maggioranza dei comuni e della popolazione».

2.39BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“Art. 12. – I. Lo Statuto può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui al comma 4 dell'articolo 11, con il compito di gestire i servizi di base nonché altre funzioni delegate dal comune”».

2.11

SPERONI

Al comma 4, capoverso, nel comma 2, sopprimere le parole da: «potendo» fino alla fine del periodo.

2.40 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È soppresso il comma 3 dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

2.31 DENTAMARO

Al comma 5, capoverso, sopprimere le parole: «di norma» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Verificata la consistenza delle piante organiche degli enti interessati, nonché i relativi carichi di lavoro e le necessità di ampliamento dei servizi, da valutare in base ai progetti e obiettivi predeterminati, ove il personale in servizio presso gli enti medesimi non risulti sufficiente, questi potranno utilizzare il personale in mobilità, dipendente dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni, o bandire concorsi pubblici per esami, per il caso di rapporto a tempo indeterminato, mentre, per rapporti a tempo determinato, potranno assumere gli iscritti nelle liste all'uopo redatte, distinte per qualifiche e profili professionali, ovvero gli iscritti nelle liste del servizio civile sostitutivo e del volontariato».

2.23 PASQUALI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. – 1. Due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire, in previsione della loro fusione, un'unione per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli comunali partecipanti con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

3. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione, nonché le risorse ad essa destinate e determina gli organi, nonché i criteri per la loro elezione.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e delle funzioni ad essa affidate.

5. Decorsi cinque anni dalla costituzione dell'unione senza che sia stata deliberata dai rispettivi consigli comunali la fusione, la giunta re-

gionale indice un *referendum* tra gli elettori dei rispettivi comuni per sottoporre la proposta di fusione. Se la maggioranza dei votanti di ogni comune si esprime per la fusione, essa sarà deliberata con legge regionale, altrimenti l'unione sarà sciolta.

6. Le regioni promuovono le unioni di comuni e, a tal fine, provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni, per tutta la durata dell'unione e, in caso di fusione, per ulteriori dieci anni"».

2.17

SPERONI

Al comma 6, primo capoverso, dopo le parole: «della loro fusione» inserire le seguenti: «per la quale è stata stabilita una data certa, comunque non oltre i 10 (5) anni dall'avvenuta unione».

2.24

PASQUALI

Al comma 6, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

«1-bis. In deroga al comma 1 può anche far parte dell'unione non più di un comune appartenente a provincia diversa e non confinante con altri comuni della sua stessa provincia».

2.44

LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, sopprimere il capoverso 5.

2.13

SPERONI

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

103^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*La seduta inizia alle ore 11,50.**Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.**IN SEDE REFERENTE***(1920) ZECCHINO ed altri. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Interviene il senatore GRECO che, richiamando gli interventi già svolti nella precedente seduta, sottolinea l'esigenza di modificare il testo del disegno di legge. È infatti condivisibile – ad avviso dell'oratore – l'esigenza di rivedere la normativa sui poteri del procuratore nazionale antimafia per trovare delle misure, di carattere reale, efficaci al fine di combattere la criminalità mafiosa; occorre, tuttavia, avere una visione completa del quadro di riferimento in cui il Procuratore agirebbe. Sono infatti ampiamente condivisibili – aggiunge il senatore Greco – le perplessità espresse da alcuni membri della Commissione circa i possibili conflitti che i nuovi poteri che il disegno di legge intenderebbe attribuire al procuratore nazionale antimafia potrebbero provocare nei rapporti con le altre autorità che operano sul territorio e le perplessità relative al concentramento di tanti poteri in capo ad un solo soggetto. Così come altrettanto condivisibile appare all'oratore la proposta avanzata dal senatore Fassone sulla possibilità di intervenire con una disciplina autonoma sulle misure volte a colpire i patrimoni illeciti. D'altra parte, soprattutto relativamente al rapporto tra procuratore nazionale antimafia e le procure che operano sul territorio, molti sono i problemi già sorti per le ingerenze di questa figura nel lavoro degli altri magistrati, così come gli esi-

ti non sempre positivi che la sua istituzione ha comportato. Pur condividendo le necessità sottolineate dal provvedimento, ritiene tuttavia necessario un intervento parzialmente diverso da quello in esso indicato che potrebbe invece più opportunamente seguire la falsa riga indicata dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale che potrebbe rappresentare un punto intermedio rispetto al disegno di legge n. 1920.

Il senatore VALENTINO ricorda che nel dibattito a suo tempo svoltosi sui poteri della procura nazionale antimafia, fu proprio l'allora procuratore di Firenze che espresse posizioni fortemente critiche sulla concentrazione di poteri di cui avrebbe goduto una figura di carattere monocratico: i timori espressi allora dall'attuale procuratore antimafia restano - a suo avviso - attuali. Al fine di fugare il disagio che nasce dalla proposta di conferire maggiori funzioni in capo ad un solo soggetto potrebbero tuttavia configurarsi soluzioni intermedie da precisare in sede di presentazione e illustrazione di emendamenti al provvedimento. In ogni caso, l'oratore ritiene che al procuratore generale antimafia si potrebbero dare poteri di impulso che vadano oltre la mera segnalazione, fissando per i soggetti cui l'impulso è rivolto un termine entro il quale essi debbono agire: in questo senso si potrebbero infatti attenuare le perplessità fin qui espresse.

Prende quindi la parola la senatrice SALVATO che esprime a sua volta preoccupazioni per la concentrazione di poteri cui ha testè fatto riferimento il senatore Valentino ricordando, peraltro, di avere espresso già in altre occasioni perplessità di carattere più generale sulla figura del procuratore generale antimafia quale frutto di una scelta emergenziale, scelta che ha contribuito a ingenerare nell'opinione pubblica l'idea che soltanto attraverso l'intervento giudiziario può essere sconfitto il fenomeno mafioso. Ritiene pertanto necessario che il provvedimento sia modificato nel senso di un'accentuazione dei poteri di coordinamento o, al più, secondo la proposta avanzata dal senatore Valentino.

La senatrice SCOPELLITI dichiara di avere difficoltà a comprendere la necessità del provvedimento in esame in quanto esso non pare volto nè a colmare un vuoto di competenze, nè a meglio definire la figura del procuratore nazionale antimafia o le sue diramazioni territoriali. Non è pertanto comprensibile - a giudizio dell'oratrice - il motivo per il quale si vorrebbero potenziare le funzioni di questo soggetto, anche in considerazione del ruolo di grande rilievo che esso già svolge nella lotta al fenomeno mafioso. La senatrice Scopelliti dichiara inoltre di condividere le perplessità di chi teme un conflitto tra questo soggetto e gli organi presenti sul territorio, atteso che esso può avere come effetto aberrante l'inattività di tutti gli organi nell'indecisione di chi deve agire per primo. Ritiene inoltre che se la proposta avanzata dal senatore Valentino può rappresentare una mediazione accettabile rispetto a quanto proposto dal provvedimento, tuttavia il Governo deve farsi carico di dare risposte più precise sulla necessità di questa disciplina affinché si possa compiutamente decidere sull'eventuale proseguimento dell'*iter*.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica il relatore CIRAMI, dopo aver ricordato quali furono le esigenze che portarono alla istituzione della procura nazionale antimafia, dichiara di non comprendere alcune delle perplessità emerse dal dibattito. Ritiene infatti necessario sottolineare come le misure di prevenzione possano sfuggire alla capacità conoscitiva dei procuratori su fenomeni dai confini più ampi. È pertanto necessario che il procuratore generale antimafia sia messo in grado di gestire un potere autonomo di condurre indagini. Non è inoltre chiaro – prosegue il relatore – il motivo per cui dovrebbe verificarsi un conflitto tra il procuratore nazionale antimafia e le procure territoriali una volta che sia stato correttamente azionato il potere di coordinamento di cui tale organo dispone. Osservato, quindi, che il potere di indagine attribuito a questa figura sarebbe finalizzato soltanto a meglio azionare i poteri che il procuratore ha già a disposizione, dichiara di condividere la richiamata esigenza di un raccordo tra i poteri della procura nazionale antimafia sul territorio e quelli del procuratore distrettuale antimafia. Conclude ricordando che la struttura operativa delle associazioni mafiose è tale per cui il procuratore nazionale antimafia si rivela lo strumento più utile a colpire, anche sul piano patrimoniale e nel modo più efficace tali organizzazioni.

Prende quindi la parola il sottosegretario AYALA per sottolineare come la questione cui fa riferimento il provvedimento in esame si inserisce in un sistema così complesso che ha indotto il Governo alla costituzione di un gruppo di lavoro che ha il compito di approfondire tutti i temi che possano portare ad una revisione della normativa relativa alle misure volte a colpire il patrimonio delle organizzazioni mafiose e il riciclaggio, mirando a una risistemazione della normativa che superi i limiti legati al principio dell'emergenza che finora hanno connotato questa materia. Il rappresentante del Governo informa quindi che il gruppo di lavoro dovrebbe concludere la sua attività entro il 30 maggio prossimo e che dai primi approfondimenti sono state riscontrate numerose contraddizioni tra le quali può essere sicuramente annoverata la mancanza di un potere di proposta da parte del procuratore generale antimafia di misure preventive atte a colpire il patrimonio. Circa quanto ricordato dal senatore Valentino in merito alle posizioni del procuratore di Firenze all'atto dell'approvazione della legge del 1991 sulla procura nazionale antimafia – fortemente voluta dal giudice Falcone – il rappresentante del Governo ricorda anche un documento firmato da numerosi pubblici ministeri tra i quali il giudice Borsellino che contestava in radice questa figura e i suoi poteri: in questo momento tuttavia non ritiene opportuno riaprire il dibattito sul ruolo del procuratore nazionale antimafia, mentre preferibile appare sanare le disarmonie di cui soffre questa figura in quanto l'impossibilità di poter agire sulle misure preventive patrimoniali rappresenta una incongruità rispetto al potere ad esso attribuito di agire sulla proposta di irrogare misure di carattere personale. D'altro lato, la proposta avanzata dal senatore Valentino ha ancora un carattere emer-

genziale che il Governo ritiene debba essere superato anche dal Parlamento.

Sull'ultima affermazione del sottosegretario Ayala intervengono brevemente il senatore VALENTINO, per ribadire le ragioni della sua proposta che ritiene non connotata dal carattere dell'emergenza e il PRESIDENTE il quale illustra lo spirito del disegno di legge in esame che ha ad oggetto proprio la necessità di colmare le disarmonie cui faceva riferimento il Sottosegretario.

Prende quindi nuovamente la parola il SOTTOSEGRETARIO per sottolineare la necessità di una risistemazione complessiva della materia cui fa in parte riferimento anche il provvedimento, e più in generale quella di intervenire sulla questione assai sofferta delle misure di prevenzione. In conclusione, ritiene pertanto che il disegno di legge debba essere inserito in un più ampio disegno di revisione della materia suggerendo all'uopo di stabilire un congruo periodo di riflessione prima della presentazione di eventuali emendamenti.

Il presidente ZECCHINO, preso atto dell'esigenza di una riflessione più approfondita sulla materia, chiede quali siano le intenzioni del relatore in merito alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore CIRAMI dichiara di non condividere la necessità di un lungo periodo di riflessione in quanto ritiene urgente l'intervento proposto dal provvedimento. D'altra parte il disegno di legge non pregiudica in nulla l'opera eventuale del Governo di revisione complessiva della materia relativa alle misure preventive. Si rimette quindi alla decisione che la Commissione vorrà prendere in relazione alla data di presentazione degli emendamenti.

Il presidente ZECCHINO propone di fissare la data per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 1920 per il 16 aprile 1997.

Su tale proposta si apre un dibattito nel quale interviene per primo il RELATORE che annuncia la propria contrarietà a questo termine che ritiene eccessivamente ampio.

Interviene quindi il senatore GRECO che propone un termine anche più di ampio di quello proposto dal Presidente e che potrebbe avere come punto di riferimento quello della conclusione dei lavori del gruppo di lavoro ministeriale su questa materia.

La senatrice SALVATO, che dichiara di poter accedere alla proposta del Presidente, chiede tuttavia che per quella data il Governo presenti una scheda informativa sulla situazione attuale riguardante le misure di prevenzione.

Il sottosegretario AYALA si dichiara disponibile a fornire anche in tempi più rapidi il materiale richiesto dalla senatrice Salvato.

Prende quindi la parola il senatore PETTINATO che, dichiarando di condividere le riserve espresse dal relatore per la fissazione di un termine così ampio per la presentazione degli emendamenti, fa presenti i rischi che può comportare un intervento a tutto campo sulla legge n. 575 del 1965 e non solo sulla parte affrontata dal disegno di legge in titolo.

Interviene, infine, il senatore CALVI che, pur ritenendo condivisibili le osservazioni espresse dal relatore Cirami sulla necessità di una rapida approvazione del provvedimento, ritiene tuttavia che molti siano ancora gli equivoci da dissipare sulle norme procedurali che attengono alla materia. Ritiene pertanto che il periodo fissato per la presentazione degli emendamenti sia congruo e possa essere utilizzato per un approfondimento del tema da parte di tutti i membri della Commissione.

La Commissione conviene infine sulla proposta del Presidente di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al 16 aprile 1997 alle ore 19.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

104^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

Intervengono il ministro per la grazia e giustizia FLICK ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero MIRONE.

IN SEDE REFERENTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto di autore

(458) FUMAGALLI CARULLI. Norme per la protezione delle opere di disegno industriale

(Esame e rinvio)

Il senatore CENTARO sollecita l'esame del disegno di legge n. 2157, di cui è primo firmatario, che contiene norme in materia di pre-

venzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma e del quale, considerata l'affinità di materia, auspica la trattazione congiunta con i disegni di legge in titolo.

Il presidente ZECCHINO assicura che si terrà, per quanto possibile, conto delle richieste del senatore Centaro, in maniera da contemperare le esigenze della razionalità e completezza della discussione con quelle della speditezza nell'esame dei provvedimenti.

Riferisce quindi sui provvedimenti in titolo il senatore BUCCIERO, il quale ricorda come i medesimi ed in particolar modo quello di iniziativa governativa, incidano su problematiche note e diffuse, quali il commercio e la contraffazione di audiovisivi, nonché la pirateria editoriale, cinematografica e multimediale. Tali fenomeni illeciti – che hanno già ricevuto una prima risposta normativa in sede di accordi internazionali, in particolare con il cosiddetto Accordo *TRIP's*, concluso in sede GATT – costituiscono ormai fonte di sostentamento per molti operatori, ma non possono essere ulteriormente tollerati. Il relatore aggiunge che, in particolare la pirateria libraria – consistente nella illecita riproduzione fotostatica di testi – ha già prodotto notevoli danni al settore dei testi, soprattutto alle piccole case editrici operanti nel settore dell'editoria universitaria. Peraltro, il fenomeno determina anche importanti effetti a livello culturale, in quanto la crisi della piccola editoria comporta notevoli difficoltà per gli autori italiani a pubblicare le proprie opere, dando corpo a pericolosi rischi di colonizzazione culturale.

Le tecnologie di illecita riproduzione – prosegue il relatore – si sono, inoltre, notevolmente perfezionate negli ultimi tempi, attraverso l'applicazione di sistemi di riproduzione digitale in luogo delle precedenti tecnologie di riproduzione analogica: è così possibile superare le eventuali barriere di protezione e garantire la riproduzione fedele dell'originale in un numero indefinito di copie. Sui complessi aspetti di natura tecnica che il fenomeno presenta sarebbe, pertanto, opportuno procedere ad audizioni di operatori del settore, compresi i vertici della RAI e dei gruppi privati operanti nel settore delle telecomunicazioni.

Venendo quindi a trattare del disegno di legge n. 1496, di iniziativa governativa, il relatore osserva che esso intende dare attuazione nell'ordinamento al cosiddetto Accordo *TRIP's*, sia introducendo modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, sia prevedendo, sempre con il sistema della novellazione alla normativa vigente, speciali sanzioni e misure amministrative di contrasto alle violazioni in materia di diritto d'autore. Tali misure e sanzioni, tuttavia, non sembrano in linea con analoghe previsioni dettate negli ordinamenti degli altri paesi europei, che normalmente prevedono, in relazione alle medesime violazioni, sanzioni penali più aspre. Inoltre, l'Accordo *TRIP's* prevede espressamente sia che gli Stati aderenti possano applicare azioni specifiche volte a contrastare gli attentati alla proprietà intellettuale, sia che l'autorità giudiziaria di ciascun Paese possa condannare i colpevoli delle violazioni al risarcimento del danno, nonché applicare alcune misure dissuasive quali la confisca, la rimozione delle copie illecitamente ripro-

dotte della merce dai circuiti commerciali e, in taluni casi, la distruzione delle stesse.

L'ordinamento italiano – che pure prevede alcuni di tali strumenti – non garantisce, invece, tempestività nell'applicazione delle sanzioni: pertanto si rende necessario – ad avviso del relatore – procedere alla rapida approvazione di una legge che colmi tali lacune.

A proposito del disegno di legge n. 458, di iniziativa della senatrice Fumagalli Carulli, il senatore Bucciero manifesta, inoltre, approvazione circa l'estensione della tutela del diritto d'autore anche alle opere di disegno industriale: appare, infatti, in linea con le altre legislazioni europee la previsione della scindibilità del valore artistico dell'opera di disegno industriale – tutelabile come tale nell'ambito della normativa sul diritto d'autore – dalla riproduzione su scala industriale delle stesse.

Il relatore auspica, infine, la trattazione congiunta con il disegno di legge n. 2157, di iniziativa del senatore Centaro, considerata l'affinità di materia.

Dopo che il presidente ZECCHINO ha ribadito le assicurazioni in precedenza date circa l'esame del disegno di legge in questione, interviene la senatrice SCOPELLITI, la quale condivide la richiesta di audizioni formulata dal relatore, a condizione che le stesse si svolgano prima dell'inizio della discussione generale.

Si dichiara a ciò favorevole anche il senatore GRECO.

Il presidente ZECCHINO rimanda ad un prossimo Ufficio di presidenza la valutazione sulle audizioni da effettuare.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1504) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati

(484) BUCCIERO. Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati

(Discussione congiunta e rinvio)

Su proposta del presidente ZECCHINO, la Commissione conviene di acquisire le precedenti fasi procedurali svolte nella sede referente.

Si conviene altresì di considerare come testo base per la presentazione degli emendamenti quello varato dalla Commissione nella medesima sede referente.

Il relatore MILIO preannuncia gli emendamenti 2.2, 3.1, 5.2, Tab.1, 6.1, 8.2 aventi carattere formale.

Con riferimento all'emendamento Tab.1 il senatore BUCCIERO chiede precisazioni in merito alla menzione della parola distretto.

Seguono interventi del presidente ZECCHINO e del relatore MILIO, i quali ricordano che l'indicazione del distretto con riferimento agli spostamenti di competenza era già prevista nella formulazione delle tabelle contenute nei provvedimenti precedentemente esaminati nella sede referente.

Si passa alla discussione degli articoli.

L'articolo 1 viene accolto senza modifiche.

All'articolo 2, il senatore BUCCIERO dà conto dell'emendamento 2.1 da lui formulato, completamente sostitutivo dell'articolo: l'oratore ricorda che esso ripropone il testo da lui presentato in occasione dell'esame in sede referente.

Il relatore MILIO si dichiara contrario ribadendo l'esigenza di mantenere i principi generali in tema di radicamento della competenza in ragione del luogo del commesso reato.

Dopo che il GOVERNO ha del pari dichiarato il proprio orientamento contrario, l'emendamento 2.1 è respinto.

La Commissione accoglie, invece, l'emendamento 2.2 di iniziativa del relatore.

L'articolo 2 è quindi approvato nel testo modificato.

All'articolo 3 la Commissione accoglie l'emendamento 3.1 proposto dal relatore.

L'articolo 3 è così accolto nel testo modificato.

Senza modifiche è approvato l'articolo 4.

Il presidente ZECCHINO richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento, di iniziativa del Governo, 4.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo in tema di procedimenti riguardanti i magistrati militari.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si dichiarano favorevoli.

Il senatore BUCCIERO non condivide la proposta in esame, in considerazione della sua disomogeneità rispetto all'impianto del testo: richiama l'attenzione della Commissione sull'uso che la medesima ha effettuato di tale principio per respingere taluni emendamenti nella sede referente.

Sull'opportunità di individuare un criterio omogeneo per i procedimenti riguardanti i magistrati militari si apre un dibattito in cui interven-

gono i senatori GRECO, BERTONI, FOLLIERI, GASPERINI, RUSSO, CIRAMI, il relatore MILIO e il ministro FLICK.

La Commissione conviene, quindi, di accantonare l'esame dell'emendamento.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO UNIFICATO LICENZIATO
DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA
IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 1504 E 484**

**Disposizioni per i procedimenti
riguardanti i magistrati**

Art. 1.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto di corte di appello individuato dalla legge, salvo che in tale distretto il magistrato sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge in riferimento alla nuova destinazione del magistrato.

2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale inserire il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia*). - I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta alle indagini ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'art 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e

successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11».

Art. 3.

1. L'articolo 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Competenza e termini*). - 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della Corte d'Appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

Art. 4.

1. L'articolo 8, comma 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale capoluogo del distretto della Corte d'Appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

Art. 5.

1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata al presente decreto».

«Tabella A - Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata del reato:

da Roma	a Perugia
da Perugia	a Firenze
da Firenze	a Genova
da Genova	a Torino
da Torino	a Milano
da Milano	a Brescia

da Brescia	a Venezia
da Venezia	a Trento
da Trento	a Trieste
da Trieste	a Bologna
da Bologna	a Ancona
da Ancona	a L'Aquila
da L'Aquila	a Campobasso
da Campobasso	a Bari
da Bari	a Lecce
da Lecce	a Potenza
da Potenza	a Catanzaro
da Cagliari	a Palermo
da Palermo	a Caltanissetta
da Caltanissetta	a Catania
da Catania	a Messina
da Messina	a Reggio Calabria
da Reggio Calabria	a Catanzaro
da Catanzaro	a Salerno
da Salerno	a Napoli
da Napoli	a Roma».

Art. 6.

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è allegata la tabella A annessa alla presente legge.

Art. 7.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 30 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (*Foro per le cause in cui sono parti i magistrati*). – Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte di appello in cui il magistrato

esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale».

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte di appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
LICENZIATO DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA
IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 1504 E 484**

Art. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – 1. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 11-bis.

*(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
della Direzione Nazionale Antimafia)*

1. I procedimenti in cui il magistrato della Direzione Nazionale Antimafia assume la qualità di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, sono di competenza esclusiva del giudice, competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma.

2. Dalla iscrizione del suo nome, ovvero dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del Codice, al magistrato della Direzione Nazionale Antimafia che sia sottoposto ad indagini, ovvero assuma in quel procedimento la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato, è fatto assoluto divieto di svolgere attività di coordinamento con la procura competente per le indagini a norma del comma 1.

3. Gli atti di indagine compiuti in violazione del divieto di cui al comma 2 non possono essere utilizzati.

4. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento”».

2.1

BUCCIERO

Al comma 1, sostituire la parola: «inserire» con le altre: «è inserito».

2.2

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «Art. 4. - (Competenze e termini)».

3.1

IL RELATORE

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Per i procedimenti riguardanti i magistrati militari in servizio presso i tribunali militari e presso la corte militare di appello o le sezioni distaccate di essa, la competenza appartiene al giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di corte di appello più vicino ed il cui territorio non coincida nemmeno in parte con quello dei predetti uffici giudiziari militari».

4.0.1

IL GOVERNO

Art. 5.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «al presente decreto» con le altre: «alle presenti norme».

5.2

IL RELATORE

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è allegata la tabella A annessa alla presente legge».

6.1

IL RELATORE

Art. 8.

Sopprimere la cifra: «2».

8.2

IL RELATORE

Annesso

Inserire la tabella A alla fine del disegno di legge, con il titolo: «Annesso (Art. 6)».

Nella medesima tabella, dopo le parole: «danneggiata dal reato» alla riga successiva, inserire, in corrispondenza dell'elencazione di città riportata nella colonna di sinistra, le parole: «dal distretto di» e, in corrispondenza dell'elencazione a destra, inserire le parole: «al distretto di».

Conseguentemente, sopprimere nella colonna di sinistra la preposizione: «da» e nella colonna di destra la preposizione: «a».

Tab.1

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

46^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PORCARI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(1559) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni, fatto a Roma il 10 luglio 1995*, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore CORRAO, il quale fa presente che il *Memorandum* in esame prende il posto del precedente accordo tra Italia e Jugoslavia sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici, stipulato il 18 febbraio 1983 e temporaneamente sospeso nel 1994. Precisato che i titoli di studio possono essere riconosciuti soltanto se conseguiti dopo regolari corsi presso università o altri istituti legalmente riconosciuti dei due paesi, il relatore conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore BASINI ritiene opportuno ratificare il *Memorandum* in esame, che non si presta a particolari valutazioni di natura politica, ma trova piuttosto la sua giustificazione nella riconosciuta idoneità del sistema educativo sloveno a rilasciare titoli di studio validi secondo gli *standards* italiani.

Il presidente PORCARI ritiene opportuno incoraggiare, in linea generale, il riconoscimento dei titoli di studio stranieri purchè ciò avvenga a condizioni di reciprocità, come nel caso in esame.

Il sottosegretario SERRI sollecita l'approvazione del disegno di legge e fa presente che è in atto, nell'ambito della direzione generale

per le relazioni culturali, una riflessione sulla politica italiana in materia. Si tratta in particolare di contemperare la necessaria apertura verso un reciproco riconoscimento dei titoli di studio con il maggior numero di paesi possibile, con una realistica considerazione della disparità dei corsi di studio previsti in Italia rispetto a quelli di molti altri paesi.

Il presidente PORCARI auspica che la direzione generale per le relazioni culturali, i cui vertici sono stati recentemente rinnovati, possa dare un nuovo impulso alla politica italiana di cooperazione culturale con altri paesi.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge.

(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996

(Esame)

Il relatore, senatore D'URSO, precisa anzitutto che l'Accordo in esame ha contenuto analogo a quello dell'accordo di partenariato tra la Comunità europea e i paesi del Mercosur, recentemente esaminato dalla Commissione. L'esistenza di un accordo *ad hoc* con il Cile si giustifica con il fatto che questo stato ha aderito al Mercosur qualche tempo dopo la sottoscrizione dell'Accordo in esame, avvenuta in occasione del Consiglio europeo di Firenze che concluse il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

Il Cile assume l'impegno di cooperare con la Comunità europea, in vista di un'associazione di natura politica ed economica analoga a quella già posta in essere con vari stati europei e mediterranei. In particolare, le parti contraenti si impegnano a cooperare nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, sulla base del comune interesse alla globalizzazione dell'economia. Si deve considerare che questo paese si presenta sul mercato internazionale con le carte in regola, anche sotto il profilo economico, avendo una moneta che si è rivalutata rispetto al dollaro e un tasso di disoccupazione pari al 5 per cento.

Ricorda poi che i rapporti bilaterali con l'Italia sono eccellenti e che, nell'ambito di un ampio programma di privatizzazioni, la STET ha acquisito una partecipazione del 20 per cento nell'impresa nazionale cilena di telecomunicazioni. In conclusione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore BASINI esprime un giudizio favorevole sull'Accordo in esame, sotto tutti i profili, anche in considerazione dei tradizionali legami dell'Italia con l'America latina.

Il presidente PORCARI si associa alle considerazioni del relatore e del senatore Basini, sottolineando però che anche l'Accordo in esame –

come altri già esaminati dalla Commissione – può avere ricadute negative per l'agricoltura dell'Italia meridionale. Nel complesso il Mezzogiorno rischia di pagare un prezzo altissimo alla pur necessaria globalizzazione dell'economia italiana.

Il sottosegretario SERRI dichiara di condividere le valutazioni del relatore, sottolineando che il Cile rappresenta un interlocutore privilegiato dell'Italia sul piano politico. Sotto il profilo economico ritiene che la concorrenza tra l'agricoltura cilena e quella dell'Italia meridionale sia limitata a pochi prodotti, di non eccezionale rilevanza commerciale. È piuttosto necessario che il Mezzogiorno sappia avvalersi delle opportunità offerte dall'integrazione dei mercati, al fine di attirare investimenti da altre regioni.

Il relatore D'URSO precisa che le importazioni di prodotti agricoli e alimentari dal Cile non sono particolarmente rilevanti. Ritiene comunque che prevalgano di gran lunga le ragioni per procedere ad una rapida ratifica dell'Accordo in esame.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge.

(1953) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(1955) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(1956) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio dell'esame)

Il presidente PORCARI fa presente che il senatore Pianetta, relatore sui tre disegni di legge in titolo, ha comunicato di non poter partecipare alla odierna seduta antimeridiana. Rinvia pertanto l'esame dei disegni di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,40.

47^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PORCARI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C03^a, 0005^o)

Il presidente PORCARI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino sulla situazione in Albania
(R046 003, C03^a, 0008^o)

Il presidente PORCARI ringrazia il Sottosegretario per la sollecita presenza con cui il Governo dimostra la volontà di tenere costantemente aggiornato il Parlamento sugli ultimi sviluppi della situazione albanese, che si sta caratterizzando in questi ultimi giorni da un afflusso incontrollato sulle nostre coste di profughi sfuggiti alla guerra ma provenienti anche da ambienti malavitosi.

Il sottosegretario FASSINO, ricollegandosi a quanto già riferito per il passato sia all'Assemblea del Senato che alle Commissioni riunite della Camera dei deputati la scorsa settimana, si sofferma su tre questioni più attuali. I risultati del vertice di Appeldoorn sono stati resi noti in un comunicato finale, derivante dalla discussione del rapporto dell'inviato dell'OSCE in Albania Vranitzky, che prevede che l'Unione europea continui a lavorare per la soluzione politico-diplomatica della crisi affinché il Governo di concordia nazionale di Bashkim Fino sia in grado di essere operativo nel più breve tempo possibile. A tale scopo è stato deciso di mettere a disposizione una missione civile di ampie proporzioni

(tra le quattro e le cinquecento persone con svariate competenze) sul modello di quella inviata a suo tempo in Bosnia, finalizzata alla ricostruzione ed al funzionamento delle istituzioni e delle infrastrutture dell'Albania. A tutela di questa missione l'Europa si dichiara disponibile ad inviare un contingente di polizia internazionale e, se occorre, un corpo militare. Si è deciso inoltre, da un lato, di riattivare gli aiuti economici internazionali a fini umanitari, facendo in modo che siano disponibili i beni necessari al sostentamento della popolazione, dall'altro, di avviare un programma di ricostruzione dell'economia albanese nell'ambito delle istituzioni internazionali, ed in particolare del Fondo monetario: per realizzare il tutto è stata decisa una missione di dieci rappresentanti dei governi europei che già da ieri si trova in Albania per le prime analisi e verifiche della situazione. Complessivamente esprime dunque un giudizio positivo su questo risultato e sottolinea l'esistenza di un impegno europeo comune nei confronti della crisi albanese.

Venendo all'evacuazione da Tirana organizzata dall'Ambasciata d'Italia per i cittadini italiani ed altri occidentali, osserva che tutte le richieste sono state esaudite e complessivamente hanno lasciato il paese 1300 fra italiani ed altri occidentali, che si aggiungono alla prima fase di evacuazione che ne contava già 700.

Infine, venendo al problema dell'esodo verso le coste italiane, gli ultimi dati della mattinata odierna danno 9.000 albanesi giunti in Italia di cui 1.200 ospitati a Brindisi, 1.500 a Bari, mentre gli altri sono stati distribuiti in luoghi di accoglimento in Puglia e via via in altre regioni d'Italia. Il provvedimento preso dal Governo italiano di sequestrare le imbarcazioni ha messo in luce un cambiamento di qualità di questo fenomeno che sta diventando un sistema di emigrazione clandestina organizzata con barche noleggiate in altri paesi: è stata disposta una vigilanza sempre più intensiva con forme di respingimento che trovano purtroppo un limite nella necessità di soccorso alle vite umane. Una volta sbarcati sul territorio italiano le autorità locali operano una verifica per separare le persone dichiaratamente pericolose per l'ordine pubblico, sia coloro che si presentano armati, sia i pregiudicati fuggiti dalle carceri: per costoro è prevista la restituzione alle autorità albanesi, le quali sono peraltro in difficoltà per riaccoglierli in quanto le carceri sono state distrutte in gran parte. Si sta altresì infine valutando un sistema per mettere sotto controllo il porto di Durazzo e a tal fine si attendono i risultati del sopralluogo della citata missione europea. A conclusione di questo aggiornamento, informa infine che il Consiglio dei Ministri è convocato per mercoledì 19 per il punto della situazione.

Il presidente PORCARI dichiara aperta la discussione.

Il senatore TABLADINI, pur prendendo atto del successo delle autorità italiane nella fase di evacuazione degli occidentali in Albania, si dichiara perplesso per il ritardo con cui si è affrontato il problema dell'esodo degli albanesi. Avendo constatato che i risultati degli esodi precedenti hanno portato solamente ad un aumento feroce della malavita in Italia, osserva che un atteggiamento estremamente fermo deve essere

tenuto per il rimpatrio immediato di coloro che sono sorpresi in flagranza di reato, senza diluire nella trafila della magistratura le espulsioni che poi non vengono eseguite. Si dichiara allarmato per le notizie di fuga dai centri di accoglienza e invita le autorità competenti a respingere immediatamente coloro che si presentano privi di documenti in quanto evidentemente sospetti. Ritiene che la soluzione più concreta sia quella di creare un campo profughi proprio in Albania, sotto l'egida della missione dell'Unione europea, ove, una volta protetta la popolazione dalle violenze della guerra, si possa operare una separazione fra i criminali e coloro che avanzano richieste di espatrio per seri motivi: tutta questa situazione andrebbe gestita con molta fermezza in modo da scoraggiare ulteriori arrivi.

Il sottosegretario FASSINO precisa che la missione dell'Unione europea sta verificando proprio questa possibilità, la quale comunque comporterà una protezione militare con tutte le conseguenze del caso.

Il senatore TURINI ringrazia il rappresentante del Governo per le puntuali indicazioni fornite, ma si dichiara preoccupato per l'impreparazione con cui si è fatto fronte a questo fenomeno di immigrazione clandestina di cui egli stesso si fece carico già a febbraio per investire in un dibattito il Consiglio d'Europa, sottolineando in quella sede che l'Italia si sarebbe trovata in prima linea ma che allo stesso tempo si sarebbe aperta la porta dell'Europa stessa. Quello che non è stato detto dal rappresentante del Governo è il limite di tempo previsto per il soggiorno degli albanesi sul territorio italiano: in particolare risulta che un gruppo di 800 di essi sta per arrivare a Castiglione della Pescaia, zona caratterizzata da un'economia basata sul turismo per la quale, se questa permanenza dovesse protrarsi oltre una settimana, si prevede una catastrofe della stagione turistica che proprio nel periodo pasquale registra le prenotazioni estive. Chiede pertanto che il Governo intervenga chiaramente a dissipare questa preoccupazione su zone che già accusano una disoccupazione del 25 per cento della popolazione, che può solo vivere dei proventi del turismo estivo.

Il senatore GAWRONSKI ritiene che nelle drammatiche circostanze determinatesi sia necessario trovare punti di convergenza fra le forze politiche, al fine di individuare le soluzioni migliori nell'interesse nazionale. È senz'altro necessario porre un argine all'ondata di immigrazione, che rischia di creare seri problemi al paese, anche se non si potrebbe condividere una ingiustificata criminalizzazione dell'intera popolazione albanese. È pertanto necessario dare una risposta positiva all'appello del presidente Berisha, che ha chiesto un intervento di polizia internazionale, poichè la ricostituzione di un'autorità statale con un minimo di credibilità è la condizione per poter evitare una fuga di massa dall'Albania.

Domanda poi chiarimenti al rappresentante del Governo circa i tempi e le modalità di attuazione delle decisioni recentemente adottate dai Ministri degli esteri degli stati membri dell'Unione europea, espri-

mendo il dubbio che la prevista protezione della missione civile possa divenire il pretesto per prolungare eccessivamente una presenza militare in Albania.

La senatrice DE ZULUETA, premesso che una soluzione politica è l'unica risposta possibile alla crisi albanese, ritiene necessario definire con grande precisione le modalità della protezione militare alla missione europea: nessun intervento militare sembra possibile al di fuori di un mandato internazionale. Occorrerà poi utilizzare la preziosa esperienza acquisita con l'operazione «Pellicano» nel 1991 – in circostanze certamente diverse, poichè si trattò di una missione disarmata – al fine di programmare la distribuzione degli aiuti umanitari su tutto il territorio albanese. Allo stato sembra però difficile poter programmare un'operazione di tal tipo, non conoscendosi ancora le dimensioni esatte dell'emergenza nelle varie regioni.

Il senatore FOLLONI prende atto con soddisfazione che il Governo sembra voler sostenere un accordo di unità nazionale, superando così le indecisioni e la diffidenza del passato, quando l'Italia ha dimostrato scarsa fiducia nella giovane democrazia albanese. Gli obiettivi di arrestare all'origine il flusso di profughi e di attivare il rimpatrio di tutti coloro che non sembrano avere validi motivi per lasciare il paese si devono ovviamente condividere; al tempo stesso occorre anche rastrellare le armi che sono state trafugate dalle caserme e dalle armerie, nonchè sanzionare gli armatori che mettono le loro navi a disposizione delle organizzazioni che gestiscono l'emigrazione clandestina. C'è però da chiedersi se l'Italia sia in grado di partecipare al piano di aiuti previsto dall'Unione europea, nonchè di assicurare una forte presenza nel contingente militare che dovrà assicurare una protezione *in loco*.

Il senatore SPECCHIA, nella sua qualità di parlamentare eletto a Brindisi, fa presente che la situazione è di gran lunga più difficile di quanto risulti dagli interventi ufficiali. In base ad informazioni in suo possesso, si è già superato il numero di 10.000 arrivi e non sembra che il flusso sia destinato ad arrestarsi, come ottimisticamente sperava il Governo sulla base del presupposto che i traghetti battenti bandiera albanese erano stati ormai sequestrati.

Non c'è dubbio che debba essere garantita l'assistenza umanitaria a quelli che sbarcano; anche sotto tale profilo però il Governo ha sottovalutato le esigenze, poichè ci si aspettava l'arrivo di poche centinaia di persone. È quindi essenziale bloccare il flusso al momento della partenza, mediante i necessari interventi in territorio albanese, e porre in essere un serio deterrente con il rimpatrio programmato di coloro che sono attualmente in territorio italiano.

Il senatore GUALTIERI pone in risalto i due compiti principali che dovranno essere affrontati dall'Unione europea in collaborazione con le autorità albanesi: ripristinare un minimo di autorità statale in Albania e contemporaneamente affrontare l'emergenza dei profughi. Per l'Italia ta-

le emergenza si pone in maniera drammatica, poichè la comunità albanese è attualmente al secondo posto, dopo quella degli immigrati marocchini, e ha dimostrato sin dai primi arrivi del 1991 di avere una scarsa propensione a lavorare e un'altissima attitudine alle attività criminali. Esiste quindi un grave rischio per l'ordine pubblico, tanto più se si pensa che la criminalità organizzata albanese è ben radicata sul territorio italiano e ha soppiantato la mafia russa.

A questo punto è prioritario evitare che i profughi lascino subito i centri di accoglienza per disperdersi in altre regioni italiane: la soluzione più logica sarebbe quella di concentrare l'accoglienza in una sola zona protetta da sufficienti forze di polizia, in modo da garantire dignitose condizioni di convivenza e la tutela dell'ordine pubblico. Sembra invece assai pericoloso organizzare una zona protetta sul territorio albanese, in quanto ne mancano le condizioni politiche e militari.

Il senatore ANDREOTTI dà atto al Governo di aver fatto tutto il possibile per accogliere i profughi in condizioni accettabili, tenuto conto delle circostanze di emergenza in cui sono sbarcati in Puglia. Occorre però intervenire con estrema urgenza per recuperare le armi finite in possesso della popolazione civile, anche a costo di comprarle o di scambiarle con cibo. La positiva esperienza compiuta nel 1991 con l'operazione «Pellicano» può essere poi sfruttata per impostare un nuovo programma di aiuti, che è reso però ben più difficile dall'assenza di un interlocutore governativo.

Ritiene poi opportuni i passi compiuti dal Governo in seno all'Unione europea ed auspica che anche qualche altro stato membro accetti di ospitare, in via provvisoria, un congruo numero di profughi albanesi. La stessa richiesta può essere rivolta in seno all'OSCE al Canada e, soprattutto, agli Stati Uniti che sono in grado di assorbire senza particolari traumi una quota di albanesi nell'ambito dei flussi di immigrazione programmati.

In conclusione il senatore Andreotti richiama l'attenzione del Governo sulla delicatissima situazione del Kosovo, soggetto alla sovranità serba ma abitato da una popolazione albanese, e si chiede se non si possa favorire il ritorno in Albania della famiglia regnante prima del 1938, poichè ciò potrebbe avere lo stesso effetto stabilizzante del ripristino della monarchia in Etiopia dopo l'occupazione italiana.

Il presidente PORCARI sottolinea la totale assenza dell'Europa nella crisi albanese e invita il Governo a sollevare con decisione tale problema in seno all'Unione, senza complessi di colpa per il passato. È infatti urgente che i paesi europei assumano la responsabilità di un'operazione di *peace-keeping*, senza la quale vi è il rischio che lo stato albanese si dissolva completamente, come è avvenuto in Somalia.

Dà atto poi al Ministero degli affari esteri e alle Forze armate di aver gestito con efficienza e tempestività gli interventi di emergenza dopo il precipitare della crisi albanese; adesso occorre però che il Governo elabori una politica complessiva per la stabilizzazione e la ricostruzione dell'Albania, d'intesa con i *partners* europei. In tale ambito, potrebbe

essere necessario inviare una forza di interposizione tra quel che resta dell'esercito governativo e le truppe ribelli che controllano le regioni meridionali.

Il senatore VERTONE GRIMALDI invita i colleghi e il rappresentante del Governo a non farsi illusioni sul contributo che potrà venire dall'Unione europea e dagli Stati Uniti, i quali presumibilmente scaricheranno sull'Italia l'intero peso della crisi albanese.

Il sottosegretario FASSINO replica ai senatori intervenuti nel dibattito, rinviando per gli aspetti di ordine pubblico allo svolgimento delle interrogazioni al Ministro dell'interno, previsto nell'Assemblea del Senato al termine dell'odierna seduta pomeridiana.

Dopo aver assicurato che sono in corso contatti con il governo albanese per il rimpatrio dei pregiudicati, fa presente che anche la presenza degli altri profughi è stata accettata in via provvisoria, nell'attesa che si creino le condizioni per un loro graduale rientro in Albania. Il Governo auspica che il flusso dei profughi possa essere bloccato in partenza, ma ciò presuppone il controllo militare nei porti albanesi da parte di una forza multinazionale, con regole di ingaggio che prevedano l'uso delle armi in caso di aggressione da parte di gruppi armati. La praticabilità di tale ipotesi dovrà essere verificata dalla missione europea attualmente in corso in Albania.

La possibilità di rimpatriare, sia pure con la necessaria gradualità, i profughi albanesi è comunque legata alla loro concentrazione in poche località, che dovranno temporaneamente sopportare il disagio di questa presenza; se invece si disperdessero in piccoli gruppi diffusi sul territorio, presumibilmente molti di loro andrebbero ad ingrossare l'immigrazione clandestina. Quanto poi agli aiuti umanitari, sarebbe possibile iniziare in tempi brevi l'invio di cibo ed altri prodotti, ma attualmente le autorità albanesi non sono in grado di garantirne la distribuzione alla popolazione civile.

Il sottosegretario Fassino fa poi presente al presidente Porcari che non si pone attualmente il problema dell'invio di una forza di interposizione, poichè non c'è un conflitto in atto. Pertanto l'Unione europea sta valutando unicamente un'ipotesi di protezione militare della missione civile volta ad aiutare le autorità albanesi. Se occorresse un intervento militare, in una situazione mutata, non vi è dubbio che i governi interessati chiederebbero il mandato dell'ONU.

Il presidente PORCARI ringrazia il sottosegretario Fassino e tutti i senatori intervenuti nel dibattito.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

53ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di deliberazione del CIPE in materia di disciplina della programmazione negoziata (n. 78)**

(Parere al Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 2, comma 206, della legge 28 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)

(R139 b00, C05ª, 0003ª)

Il relatore VIVIANI osserva che lo schema di delibera CIPE in esame detta la disciplina attuativa dei commi 205 e 206 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, che come è noto, ha voluto ridefinire la tipologia e le norme generali dei diversi strumenti del processo di 'programmazione negoziata'.

Si tratta di una delibera di particolare valore, sia per il suo contenuto che per il contesto in cui si colloca. Va ricordato che il processo di programmazione negoziata risulta la via fondamentale di ogni politica di sviluppo territoriale, fondata sul partenariato sociale, e sostenuta con particolare vigore e convinzione dall'Unione Europea.

Nei suoi contenuti lo schema delinea le modalità di attuazione dei diversi accordi previsti nella programmazione negoziata e che, come noto, sono: l'intesa istituzionale di programma, l'accordo di programma quadro, il patto territoriale, il contratto d'area e il contratto di programma.

Il quadro di riferimento per il positivo esplicarsi della programmazione negoziata è rappresentato dall'intesa istituzionale di programma che si configura come un'intesa tra l'amministrazione centrale e quella

regionale e che consiste essenzialmente in una ricognizione programmatica dei problemi che si possono affrontare, delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati alla loro soluzione, delle procedure occorrenti.

In tal modo, in un contesto di collaborazione tra centro e periferia, si determina una cornice di riferimento che aiuterà a definire e stipulare, nel territorio regionale interessato, le diverse intese possibili ed in particolare accordi di programma quadro, cioè veri e propri patti tra le istituzioni centrali e periferiche e altri soggetti pubblici e privati.

Circa l'intesa istituzionale di programma lo schema di delibera, oltre a confermare i contenuti della recente legge, prevede che tale intesa debba specificare i criteri, i tempi e le modalità per la stipula dei diversi accordi di programma quadro. Inoltre prevede che detta intesa definisca le modalità di verifica periodica e di aggiornamento degli obiettivi mediante la costituzione di un comitato paritetico di gestione che si avvale di un comitato di coordinamento tecnico. Qualora nel comitato di gestione emerga un dissenso deve essere sentita la Conferenza Stato-Regioni. Lo schema di delibera non detta indicazioni attuative sugli accordi di programma quadro ritenendo evidentemente sufficienti i contenuti della legge sugli accordi di programma.

Circa la valutazione da esprimere su questa parte va detto che l'intesa istituzionale di programma per come viene delineata è senz'altro da considerare una innovazione positiva perchè rende concreto, mirato e realisticamente commisurato alle risorse disponibili il campo di potenziale intesa tra Stato e Regioni facendo uscire tale confronto dal generico globalismo del passato che ha registrato un sostanziale fallimento. In tale quadro appaiono invece strumenti burocratici ridondanti i due comitati tecnici, così' come appare inefficace il ruolo arbitrale assegnato alla Conferenza Stato-Regioni che strutturalmente non possiede caratteristiche decisionali adatte allo scopo. Infine suscita qualche perplessità' la mancata indicazione di un tempo entro il quale tale strumento deve essere definito, in particolare per le Regioni dell'obiettivo 1, dato che tale intesa rappresenta la premessa logica della definizione degli altri strumenti.

Sempre su questa prima parte sarebbe opportuno inserire, nella premessa della delibera, un riferimento alla metodologia del partenariato sociale come linea ispiratrice dell'intero processo di programmazione negoziata e della politica di coesione economica e sociale e non indicarla per il solo contratto d'area come risulta nella bozza in esame.

Analitiche e innovative risultano le disposizioni della bozza di delibera sui patti territoriali. Lo schema innanzitutto, distingue tra soggetti locali protagonisti del patto, quelli abilitati a promuoverlo da quelli legittimati a sottoscriverlo.

Tra i primi vengono indicati gli enti locali e altri soggetti istituzionali locali oltre alle parti sociali, mentre tra i secondi si possono aggiungere la Regione e le banche e società di servizi ad esse collegate, i consorzi di garanzia e quelli di sviluppo industriale.

Il coordinamento e l'attuazione del patto sono affidati ad un soggetto responsabile individuato in una società mista a prevalente capitale pubblico.

I contenuti del patto ricalcano quelli del comma 203 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 con alcune aggiunte riguardanti l'indicazione degli effetti occupazionali, anche indiretti; le modalità di reimpiego dell'eventuale manodopera beneficiaria di ammortizzatori sociali; i soggetti responsabili delle infrastrutture ed un piano relativo alla gestione delle stesse.

Circa i finanziamenti statali ripartiti dal CIPE lo schema di delibera indica il limite massimo di 100 miliardi per ogni patto territoriale, a cui vanno aggiunte le risorse provenienti da privati e quelle comunitarie, statali (da altre linee di finanziamento) regionali e locali. Vengono poi indicati due vincoli relativi: alla quota di finanziamento pubblico delle infrastrutture (30%) e alla quota di autofinanziamento delle iniziative produttive (30%).

Tra i requisiti necessari alla conclusione del Patto vengono indicati: una non meglio precisata concertazione sociale (che dovrebbe essere certificata dal CNEL), la presenza di progetti relativi ad iniziative imprenditoriali e l'integrazione dei diversi progetti; nel caso di erogazione di finanziamenti pubblici la stipula del Patto è preceduta da una istruttoria condotta da soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio.

Sono indicati tempi sufficientemente stretti per il completamento delle diverse fasi del processo di stipula e precisamente 60 giorni tra la data dell'accertamento di idoneità e l'atto di stipula, e 30 giorni dalla ricezione del Patto da parte della Cassa Depositi e prestiti.

Di grande valore innovativo appare il fatto che una volta esperita la fase istruttoria e arrivati alla stipula del patto questo viene direttamente presentato alla Cassa Depositi e prestiti per l'erogazione in tempi brevi del contributo assegnato senza più il passaggio dell'approvazione da parte del CIPE.

Nel merito della regolamentazione proposta, complessivamente condivisibile, sorgono poi, alcuni altri problemi: va chiarita se e quale parte della normativa si può applicare ai patti territoriali relativi ad aree diverse da quelle depresse; viene individuato un ruolo del CNEL, un po' sfasato rispetto alla funzione reale esercitata finora, cioè di certificazione della concertazione sociale che rimane un processo accertato e legittimato solo dai risultati, ossia da un accordo tra le parti sociali. Al CNEL dovrebbe invece essere confermato il compito di sostegno e di consulenza nella fase di promozione del patto e di aggregazione dei soggetti promotori e sottoscrittori; viene, in qualche modo, sancito un ruolo troppo defilato della Regione che invece, in sede di definizione dell'intesa istituzionale di programma, dovrebbe essere direttamente impegnata per sostenere i Patti territoriali (e i contratti d'area).

In materia di contratti d'area, che rappresentano il nuovo strumento, definito nel Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, di intervento nelle aree di crisi lo schema in esame individua innanzitutto tali aree, che sono: le aree di crisi ricadenti in quelle relative agli obiettivi 2 e 5b; le aree individuate con Decreto del Ministro del lavoro 14 marzo 1995;

le aree di sviluppo industriale e i nuclei di industrializzazione ubicate nei territori dell'obiettivo 1 e nelle aree industriali sorte in seguito al terremoto in Campania e Basilicata del 1980 (articolo 32 della legge n. 219 del 1981).

I soggetti promotori del contratto d'area vengono indicati, riduttivamente, nelle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro; non si comprende, infatti, perchè tale ruolo, in determinate situazioni, non possa essere adempiuto dagli stessi enti locali.

Anche in questo caso il ruolo della Regione appare piuttosto defilato mentre, come per i patti territoriali, dovrebbe rappresentare il soggetto centrale per garantire ai contratti d'area coerenza con la programmazione regionale e un congruo finanziamento nell'ambito dei fondi strutturali europei.

Vengono poi dettagliati i requisiti necessari per la stipulazione del contratto d'area in: presenza di aree attrezzate per insediamenti produttivi, disponibilità di progetti nei settori industriali, agroindustriali, dei servizi e del turismo e presenza di un soggetto intermediario avente i requisiti per attivare le sovvenzioni globali con l'Unione Europea.

Viene individuato un soggetto di coordinamento delle istituzioni coinvolte e di assistenza nel comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione (istituito presso la Presidenza del Consiglio).

Come il patto territoriale, il contratto d'area prevede tempi stretti per la sottoscrizione e per l'erogazione, da parte della Cassa Depositi e prestiti, dei finanziamenti e s'intende approvato con la stipula.

L'indicazione dei contenuti risulta più essenziale e concreta di quella dei patti e si definisce mediante due accordi: uno tra le parti sociali e un altro tra le amministrazioni pubbliche che sottoscrivono il contratto, anche con possibilità di deroga alle norme di amministrazione e di contabilità e di variazione degli strumenti urbanistici, fermo restando il rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti, ambiente e di valutazione di impatto ambientale.

Di un certo rilievo è la previsione di un responsabile unico scelto tra i soggetti sottoscrittori del contratto a cui compete, oltre che il coordinamento della gestione, anche poteri sostitutivi e funzioni di arbitrato in caso di conflitti, ritardi e inadempienze.

Circa i tempi e le modalità di finanziamento, come per i patti territoriali, la Cassa Depositi e prestiti, provvede entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa, mentre le modalità di erogazione ed i rapporti finanziari con la Cassa Depositi e prestiti saranno regolati con decreto del Ministero del tesoro da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della delibera.

Per quel che concerne i contratti di programma, lo schema di delibera introduce solo una modifica all'attuale quadro normativo, includendo tra i soggetti abilitati a promuovere tale contratto anche le rappresentanze dei distretti industriali, per la realizzazione in aree definite di piani di investimenti produttivi relativi a più settori comprendenti anche attività di ricerca e di servizio a gestione consortile. Rimane pertanto, per tale istituto, la precedente procedura di approvazione da parte del CIPE, su proposta del Ministero del Bilancio.

Infine, in materia di finanziamento, lo schema di delibera specifica che, in sede di riparto delle risorse destinate alle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare ai patti territoriali, ai contratti d'area e ai contratti di programma. A tale scopo la Cassa Depositi e prestiti invia al CIPE una relazione semestrale sullo stato di utilizzo delle risorse assegnate.

Prende quindi la parola il sottosegretario MACCIOTTA, il quale precisa che la disciplina dei contratti di programma non è inserita nello schema di delibera in esame, in quanto non sono state previste modificazioni rispetto alla normativa vigente. Tuttavia, in considerazione del fatto che la delibera potrà costituire un testo organico concernente tutti gli strumenti della programmazione negoziata, ritiene opportuno che in sede di approvazione del testo definitivo sia inserita anche la disciplina sui contratti di programma al fine di garantire la massima completezza.

Nello schema di delibera, inoltre, non è affrontata la materia delle agevolazioni fiscali: ciò al fine di non anticipare l'esito degli approfondimenti in corso con gli organi dell'Unione Europea per l'individuazione di aree ben delimitate a cui applicare particolari benefici fiscali.

È dell'avviso che la normativa proposta sia nel complesso soddisfacente soprattutto con riferimento alla esigenza di adeguare anche gli strumenti della programmazione al modello di regionalizzazione della spesa che è in corso di definizione sia nella riorganizzazione della pubblica amministrazione che nella riclassificazione del bilancio dello Stato. Da questo punto di vista, appare opportuna la scelta di prevedere la formazione di due distinti Comitati: ciò anche in relazione alla necessità di garantire la separazione tra la sfera di decisione politica e quella di attuazione amministrativa.

Quanto alle norme sulle competenze della Conferenza Stato-Regioni, fa presente che si tratta di estensioni della prassi attualmente vigente, secondo cui tale organismo è già coinvolto nelle procedure di programmazione.

Concorda, inoltre, con il rilievo del relatore concernente la fissazione di un termine per il raggiungimento delle intese. A suo giudizio si potrà prevedere il termine tendenziale di un anno, con priorità per le regioni dell'obiettivo 1.

Considera essenziale, nell'ambito della delineazione del ruolo di promozione svolto dalle regioni, garantire la opportuna flessibilità degli strumenti, soprattutto in relazione alla precisazione della posizione degli interventi sub-regionali per i quali non dovranno essere stabiliti vincoli eccessivi, pur all'interno del quadro definito a livello regionale.

Precisa, infine, che l'impostazione dello schema di delibera in esame non è viziata da tendenze centralistiche, ma è volta a favorire le possibile sinergie tra i diversi soggetti interessati, superando i limiti delle esperienze precedenti, nelle quali gli interventi finivano per sommarsi l'uno all'altro in modo non integrato. Ciò vale anche per il ruolo degli Istituti di credito con riferimento alle attività istruttorie ad esse demandate attraverso apposite convenzioni. Dichiarà, in ogni caso, di essere

disponibile ad accogliere sollecitazioni e suggerimenti volti a promuovere ulteriori semplificazioni procedurali.

Il senatore VEGAS ritiene che le procedure individuate nello schema di delibera in esame siano estremamente complesse e possano determinare notevoli intralci al funzionamento degli strumenti che si vogliono attivare. Sarebbe preferibile, in alternativa, prevedere meccanismi di deregolamentazione, come quelli esistenti in materia fiscale, che determinino gli incentivi in modo automatico.

Esprime poi la propria contrarietà sulle norme che individuano competenze del CNEL: esse rappresentano un inutile appesantimento a cui non corrisponde alcun reale vantaggio.

È dell'avviso che vi sia in effetti un rischio per il ruolo e l'autonomia delle regioni che scaturisce dalle procedure indicate e che si possa determinare un ridimensionamento del peso da attribuire alle valutazioni tecniche degli uffici, a vantaggio di una maggiore discrezionalità politica.

In effetti, tali problemi sembrano però scaturire più dalle disposizioni legislative che hanno anche previsto la definizione della delibera, che non dallo schema che è stato predisposto. Sarebbe opportuno, pertanto avviare un ripensamento complessivo sull'intera materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1217-B) Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Il PRESIDENTE illustra il seguente ordine del giorno, preannunciato nella precedente seduta:

Il Senato della Repubblica,

impegna il Governo:

a trasmettere, per il previsto parere, alla Commissione di cui all'articolo 9 anche i decreti e i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6;

a intendere, per quanto concerne il comma 8 dell'articolo 7, che le disposizioni di tale articolo che non entrano in vigore con l'efficacia della legge stessa si riferiscono anche al regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.

0/1/5/1217-B

IL RELATORE

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di condividere l'ordine del giorno testè illustrato.

L'ordine del giorno viene quindi accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 1.1.

L'emendamento 1.1 viene posto ai voti e respinto.

Il senatore VEGAS illustra gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, precisando che essi sono volti a reintrodurre le disposizioni già approvate dal Senato e successivamente stralciate dalla Camera dei deputati. Ribadisce quanto già osservato in sede di discussione generale relativamente alla opportunità di approvare disposizioni più efficaci soprattutto in materia di copertura degli oneri finanziari.

Il presidente COVIELLO, pur concordando con le osservazioni del senatore Vegas, ritiene che sia preminente l'esigenza di non introdurre modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati al fine di consentire l'attuazione delle norme sulla riclassificazione del bilancio già a partire dai documenti concernenti l'esercizio finanziario 1998.

Il sottosegretario MACCIOTTA si associa alle considerazioni svolte dal Presidente e invita il senatore Vegas a trasformare gli emendamenti in ordini del giorno.

Concorda il senatore FERRANTE.

Il senatore MORANDO ritiene che in Assemblea potrà essere formulato un ordine del giorno che impegni il Governo ad adottare, per la parte di sua competenza, taluni strumenti previsti nelle norme stralciate dalla Camera su cui vi è generale consenso.

Il senatore VEGAS insiste per la votazione degli emendamenti da lui presentati, in quanto il contenuto normativo degli articoli stralciati non potrà essere riprodotto integralmente in ordini del giorno.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 4.0.1.

Il senatore VEGAS chiede la verifica del numero legale.

Non risultando la Commissione in numero legale, l'esame viene sospeso.

Il presidente COVIELLO rinvia quindi il seguito dell'esame ad una prossima seduta che convoca per le ore 15,15 di oggi.

La seduta termina alle ore 12,30.

54ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(1217-B) Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)
(R030 000, C05ª, 0001ª)

Il presidente COVIELLO, accertato che la Commissione non è in numero legale, valutate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani Mercoledì 19 marzo alle ore 9.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1217-B**Art. 1.**

Al comma 4, dopo le parole: «ritardo di sviluppo» aggiungere le seguenti parole: «e entro ciascuna Regione alle aree montane».

1.1

GUBERT

Art. 4.

Dopo il Capo I inserire i seguenti articoli:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo la parola: "Essa" sono inserite le seguenti: " , tenendo conto anche degli obblighi connessi alla partecipazione all'Unione economica e monetaria europea,".

2. All'articolo 11-bis della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo la parola "previsti" sono inserite le seguenti: "per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale";

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Si intendono utilizzate le quote impiegate per la copertura finanziaria dei decreti-legge emanati prima della scadenza dell'esercizio.";

c) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole "obblighi internazionali", sono inserite le seguenti: " , anche di parte capitale,".

3. All'articolo 11-ter, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, l'alea è sostituito dal seguente: "In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, costituiscono mezzi idonei a far fronte alle nuove o maggiori spese ovvero alle minori entrate disposte con legge, essendo espressamente fatto divieto di utilizzare altri mezzi di copertura, di coprire oneri correnti con mezzi di conto capitale, ovvero di far fronte ad oneri di carattere pluriennale con nuove entrate o diminuzioni

di spese per un numero di esercizi inferiore a quelli dell'onere, esclusivamente i seguenti:".

4. All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sia l'utilizzo per rate di ammortamento di mutui ovvero per limiti di impegno di accantonamenti non iscritti per tali finalità nei predetti fondi speciali”;

2) alla lettera b), dopo le parole: “autorizzazioni legislative di spesa” sono inserite le seguenti: “, con esclusione di riduzioni riferite a normative organiche che disciplinano il funzionamento delle amministrazioni pubbliche”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. È fatto comunque divieto di utilizzare i residui di cui al comma 1 dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura finanziaria di leggi diverse da quelle per cui i residui stessi risultano iscritti in bilancio”;

c) al comma 2, le parole da: “I disegni di legge” fino a: “coperture” sono sostituite dalle seguenti: “I disegni di legge, gli schemi di decreti legislativi e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonchè delle relative coperture”;

d) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Analoghe valutazioni la Corte dei conti trasmette al Parlamento in ordine ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, su richiesta della Commissione parlamentare competente in sede primaria. La Corte può inoltre riferire sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delegazione”;

e) al comma 3, le parole: “Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2”, sono sostituite dalle seguenti: “Il Governo trasmette alle Commissioni parlamentari competenti che la richiedano, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, la relazione di cui al comma 2”;

f) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. In ogni caso il Governo, ove ravvisi la sussistenza di profili rilevanti ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, può trasmettere una relazione tecnica su proposte legislative ed emendamenti di iniziativa parlamentare, dandone immediata comunicazione al Presidente della Camera presso la quale il testo è esaminato.”;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Le pubbliche amministrazioni che vengano a conoscenza, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione al Ministero del tesoro. Ove tali decisioni producano nuovi e maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ne informa il Consiglio dei ministri, che, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza di decisioni di altri organi giurisdizionali, presenta al Parlamento le proposte necessarie per definire una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale”.

5. All’articolo 11-*quater* della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3:

1) dopo le parole: “leggi di spesa”, è inserita la seguente: “corrente”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di spese obbligatorie l’onere a regime non può eccedere di oltre il 10 per cento l’onere previsto per l’ultimo degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale; ove l’eccedenza risulti maggiore, la stessa legge di spesa deve stabilire meccanismi integrativi idonei a garantire la copertura della differenza tra l’onere a regime e quello previsto per l’ultimo degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.”;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. In ogni caso e anche per gli oneri che non superino il triennio iniziale, ove, nel corso dell’esecuzione delle leggi di spesa o di minore entrata, emergano scostamenti rispetto alle previsioni assunte ai fini della quantificazione dell’onere e della definizione della copertura finanziaria, il Governo è tenuto a proporre le conseguenti misure di correzione con specifici provvedimenti legislativi ovvero utilizzando i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.”;

c) al comma 4, dopo le parole: “in apposito allegato,”, sono inserite le seguenti: “per le leggi che comportano oneri correnti a carattere permanente i casi e l’entità degli scostamenti in fase di attuazione rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria nonchè”».

4.0.1

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, GRILLO

«Art. 4-ter.

1. L’articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 1-*bis*. – (*Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio*). – 1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bi-

lancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:

a) entro il 30 giugno il Documento di programmazione economico-finanziaria;

b) entro il 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, nonchè le previsioni aventi ad oggetto il conto consolidato del settore statale, il bilancio pluriennale programmatico ed i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. Sono considerati disegni di legge collegati quelli presentati dal Governo allo scopo di assicurare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) ed e), e all'articolo 11, comma 3, lettera b). I medesimi disegni di legge contengono esclusivamente norme recanti effetti finanziari di contenimento coerenti con gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'esercizio finanziario cui essi si riferiscono e comunque quantificati nel prospetto di copertura della legge finanziaria, ai fini della copertura delle nuove o maggiori spese correnti recate dalla medesima legge finanziaria. Gli effetti di correzione, associati ai disegni di legge collegati, sul bilancio dello Stato e sul fabbisogno del settore statale e del settore pubblico allargato sono dimostrati da apposite relazioni tecniche redatte dal Governo ai sensi dell'articolo 11-ter, commi 2 e 3.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è consultata dal Governo sugli atti e disegni di legge di cui al comma 1 e trasmette alle Camere il proprio parere. L'articolo 7 della legge 14 giugno 1990, n. 158, è abrogato»».

4.0.2

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, GRILLO

«Art. 4-quater.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il Documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale”.

2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è abrogata».

4.0.3

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, GRILLO

«Art. 4-quinquies.

1. All'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Con la legge di assestamento possono essere introdotte variazioni complessivamente riduttive, oltre che compensative, con riferimento ai valori, annuali e triennali, del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato già determinati con la legge finanziaria. L'ambito di tali variazioni, compensative o riduttive, può riguardare le lettere c), d), e), f), g) e i) di cui al comma 3 dell'articolo 11.”;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando, per ciascuna unità previsionale, sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa, ove tale attribuzione non sia stata disposta nello stesso provvedimento legislativo, nonchè ripartendo in capitoli le diverse unità previsionali di entrata e di spesa”».

4.0.4

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, GRILLO

Art. 4-sexies.

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“1. La relazione previsionale e programmatica contiene anche l'aggiornamento della stima del fabbisogno di cassa dell'intero settore pubblico costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e dalle regioni nonchè delle previsioni sull'andamento dell'economia nell'anno in corso, tenendo conto dei risultati del primo semestre, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene altresì in apposito allegato, predisposto dal Ministro dell'ambiente, la valutazione delle variazioni della qualità ambientale conseguenti all'attuazione dei programmi e dei progetti delle amministrazioni, indicati nell'allegato tecnico che integra la nota preliminare al bilancio in base a quanto previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 2.

3. Entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della Tesoreria, rispettivamente, nell'anno precedente, e nei primi tre trimestri dell'anno in corso, nonchè sui risultati di cassa dell'intero settore pubblico costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'articolo 25 e dalle

regioni nei medesimi periodi. La relazione sui risultati dell'anno precedente contiene un'analisi dei flussi finanziari e dell'espansione del credito totale interno. Le relazioni prodotte a giugno e a settembre sono allegate rispettivamente al Documento di programmazione economico-finanziaria e alla relazione previsionale e programmatica. Il documento di programmazione economico-finanziaria e la relazione previsionale e programmatica contengono anche la stima dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l'anno successivo, nonché l'aggiornamento della stima del medesimo aggregato riferita all'anno in corso".

2. Il comma 8 del citato articolo 30 della legge n. 468 del 1978 è abrogato.

4.0.5

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, GRILLO

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

65^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 15,35.**Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo per l'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita (n. 72)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C06^a, 0004^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo 1997.

Il presidente ANGIUS ricorda che il senatore Pasquini, nella precedente seduta, ha svolto la relazione sullo schema di decreto in titolo e dichiara quindi aperta la discussione generale.

A parere del senatore D'ALÌ, lo schema di decreto predisposto dal Governo per l'integrazione della direttiva 91/308 in materia di riciclaggio pone non irrilevanti problemi e solleva numerose perplessità. Se da un lato, in generale, l'obiettivo di contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite non può essere messo in discussione, gli strumenti utilizzati per concretizzare tale azione di contrasto risultano, per certi versi, non condivisibili soprattutto sotto il profilo di garanzia sia dei cittadini e degli operatori economici, sia dei dipendenti delle banche e delle imprese finanziarie. In particolare, l'aver addossato al dipendente della banca la responsabilità di effettuare le segnalazioni delle operazioni «sospette», senza prevedere gli strumenti affinché tale attività di segnalazione rimanga assolutamente riservata, solleva forti perplessità. Così come non può essere condivisa la previsione di assegnare alle

istituzioni finanziarie la facoltà di sospendere le operazioni «sospette», anche senza richiesta degli organi investigativi.

Per quanto riguarda l'Ufficio italiano cambi, inoltre, l'attribuzione a tale organismo di nuovi compiti in funzione di antiriciclaggio dovrebbe essere meglio approfondita, tenuto conto che si tratta di funzioni che si discostano molto da quelle assegnate in origine in materia valutaria. Da ultimo, sottolinea all'attenzione del relatore le osservazioni formulate dalla Giunta per gli affari delle comunità europee, laddove si propone una modifica del comma 7 dell'articolo 1 dello schema di decreto, finalizzata a condizionare la esclusione di responsabilità per le segnalazioni effettuate da parte dei singoli operatori alla buona fede del segnalante.

Il senatore BOSELLO dichiara di condividere le perplessità circa i nuovi compiti da assegnare all'Ufficio italiano cambi. Per quanto riguarda, invece, il regime delle segnalazioni delle operazioni «sospette» ritiene essenziale fare riferimento al principio della buona fede di chi effettua le segnalazioni, per evitare il rischio di favorire un utilizzo delle segnalazioni stesse difforme rispetto agli obiettivi indicati dallo schema di decreto.

Giudica inoltre necessario approfondire la tematica dell'anagrafe dei conti e dei depositi, chiarendo definitivamente la questione, peraltro piuttosto complessa, della sua utilizzabilità, o meno, ai fini della lotta alla evasione fiscale.

Interviene quindi il senatore PASTORE, a giudizio del quale le osservazioni del senatore D'Alì e dello stesso relatore colgono con precisione aspetti problematici dello schema di decreto. Peraltro, aggiunge che le modifiche da apportare alla normativa sul riciclaggio non possono essere disgiunte da elementi informativi circa l'applicazione che fin qui è stata fatta di tale normativa. Chiede pertanto quale valutazione dia il Governo dei risultati ottenuti con la legge n. 197 del 1991.

Riassumendo, al momento, le questioni finora emerse nella discussione generale, il relatore PASQUINI ribadisce innanzitutto il giudizio ampiamente positivo circa l'impostazione del Governo di tenere nettamente distinta l'attività investigativa da quella di carattere finanziario. Per quanto riguarda i nuovi compiti assegnati all'Ufficio italiano cambi, ritiene opportuno approfondire i criteri per la composizione della Commissione di indirizzo e di vigilanza sulle attività svolte dallo stesso Ufficio. Per quanto attiene, invece, la riservatezza delle segnalazioni effettuate dai dipendenti della banca, ribadisce l'esigenza di rendere anonima tale segnalazione, facendo sì che all'Ufficio italiano cambi vengano trasmesse le notizie e le informazioni senza alcun riferimento alle generalità del segnalante. A suo giudizio, inoltre, la questione della buona fede del segnalante tocca un aspetto che non va sottovalutato. Dopo aver ribadito, infine, la necessità di prevedere la sospensione delle operazioni «sospette» solo su segnalazione delle competenti autorità – eliminando ogni discrezionalità e conseguente responsabilità in capo alla banca o all'impresa di intermediazione finanziaria – il relatore si sofferma

sull'anagrafe dei conti e dei depositi, illustrandone l'utilizzo per le finalità previste dallo schema di decreto in titolo. Conclude, riservandosi di specificare ulteriormente la proposta di parere, al termine della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

83^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(2124) Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali

(462) FUMAGALLI CARULLI: Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta

(500) UCCHIELLI: Norme a sostegno del Rossini Opera Festival

(529) DE CORATO ed altri: Proclamazione del 1999 «Anno Voltiano» e del Comitato nazionale per le celebrazioni

(550) BISCARDI ed altri: Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799

(1163) ELIA ed altri: Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini

(1445) MONTAGNA e VEDOVATO: Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta

(Discussione congiunta e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che è disponibile un appunto predisposto dal Servizio Studi, recante tra l'altro l'elenco dei Comitati nazionali e delle Commissioni per le edizioni nazionali operanti al marzo 1997.

Il relatore MASULLO illustra quindi i disegni di legge in titolo, soffermandosi anzitutto su quello governativo che, a suo giudizio, si inserisce in un più ampio quadro di rinnovamento delle procedure per la

valorizzazione dei beni culturali in Italia, laddove per bene culturale si intenda l'attività stessa in cui la cultura si realizza. Il disegno di legge n. 2124 è infatti volto a costituire, per via legislativa, una Consulta nazionale dei Comitati celebrativi e delle edizioni nazionali che, pur ricalcando la dizione di un organismo già esistente ai sensi di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1992, rappresenterebbe tuttavia una istituzione a carattere profondamente innovativa. Il relatore ripercorre quindi le varie tappe che hanno condotto all'esigenza di costituire una Consulta nazionale dei comitati celebrativi: fino al 1991, le varie celebrazioni avevano infatti luogo su iniziativa di singoli comitati, ciascuno dei quali doveva essere costituito con apposito atto legislativo; nel 1991, il Parlamento decise invece di sottrarre la materia a questa interminabile successione di «leggine» e, con la legge n. 13, attribuì alla competenza dei Ministri di volta in volta interessati alle celebrazioni la facoltà di istituire i relativi comitati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 1992 fu infine istituita la Consulta dei Comitati nazionali presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che rappresenta l'organismo di coordinamento tuttora vigente competente anche per quel che riguarda le edizioni nazionali.

Il disegno di legge n. 2124, prosegue il relatore, è pertanto volto a consolidare e potenziare l'attività di valorizzazione dei beni culturali attraverso le celebrazioni e le edizioni nazionali. Già nelle passate legislature, egli ricorda, il Parlamento si era peraltro impegnato verso analogo fine, senza tuttavia riuscire a concludere l'esame dei relativi provvedimenti: una volta, nella XI legislatura, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere e una seconda volta, nella XII legislatura, a causa di un parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali. Occorre tuttavia precisare – osserva il relatore – che la contrarietà in quella sede espressa era motivata dal fatto che il provvedimento allora pendente presso il Senato (A.S. 1812 della XII legislatura) fu ritenuto difforme rispetto all'indirizzo restrittivo adottato dal legislatore nei confronti della proliferazione di organi collegiali nell'ambito della Pubblica amministrazione. Si trattava cioè di una contrarietà connessa a considerazioni di economia amministrativa, che non dovrebbero tuttavia valere nei confronti del disegno di legge n. 2124 che, al contrario, si propone proprio l'obiettivo di sottrarre la materia delle celebrazioni alla precedente dispersione di atti normativi istituendo una struttura organica, non più esposta a quel genere di critiche.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolato del disegno di legge governativo, il cui articolo 1 reca l'istituzione e la composizione della Consulta quale organo deliberativo sulla istituzione dei Comitati celebrativi e delle edizioni nazionali, le cui decisioni dovranno comunque essere adottate con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. È altresì previsto che tale organismo sia presieduto da una personalità di chiara fama della cultura, a sottolineare l'autonomia del momento culturale su quello strettamente politico e amministrativo. Tale autonomia è inoltre rafforzata dalla possibilità di integrare la composizione stabile della Consulta con membri esterni in relazione ai singoli argomenti in discussione. L'articolo 2 reca poi l'elenco dei soggetti abilitati a propor-

re i progetti di celebrazione. A tale proposito, il provvedimento precisa che alla Consulta spetta la deliberazione dei relativi programmi, nonché l'ammontare del contributo finanziario. L'articolo 3 reca invece l'elenco dei soggetti abilitati a richiedere l'istituzione delle edizioni nazionali. Tale articolo ha struttura speculare al precedente, pur contenendo alcune norme specifiche riguardanti le commissioni scientifiche. L'articolo 4 contiene poi disposizioni particolari relative alle celebrazioni dell'anno 2000, con riferimento alle quali è prevista una composizione integrata della Consulta. Un cenno particolare merita invece l'articolo 5, che reca disposizioni specifiche per alcune iniziative già promosse e la cui scadenza naturale in tempi assai ravvicinati non consente di attendere i tempi inevitabilmente un pò più lunghi delle procedure stabilite in via ordinaria dal provvedimento. Si tratta in particolare delle manifestazioni celebrative di eventi la cui ricorrenza cadrà da qui al 2000 e per le quali si autorizza il Ministero per i beni culturali e ambientali ad una spesa di 34 miliardi nel triennio 1997-1999. L'articolo 6 contiene infine le norme di copertura finanziaria, a carico dei fondi di competenza del Ministero.

Il relatore passa quindi ad illustrare gli altri disegni di legge in titolo, tutti relativi a celebrazioni già previste dall'articolo 5 del disegno di legge governativo; in particolare tre di tali disegni di legge riguardano le celebrazioni voltiane, uno quelle della Repubblica napoletana del 1799, uno il secondo centenario della nascita di Rosmini e un altro il Rossini Opera Festival. Si tratta, prosegue il relatore, di provvedimenti che pongono problemi di raccordo non irrilevanti, dal momento che si riferiscono a strutture già esistenti o comunque da istituire e non sempre in coerenza con i principi generali dell'impianto governativo. Occorrerà pertanto, a giudizio del relatore, verificare puntualmente la strada da seguire, esaminando in concreto la possibilità di ricondurre tali diverse impostazioni nell'ambito del quadro generale del disegno di legge governativo ovvero optare per un *iter* disgiunto.

Il relatore svolge infine alcune considerazioni di merito sul disegno di legge governativo. In particolare, dichiara che a suo giudizio la composizione ordinaria della Consulta, pari a ben 15 membri, appare pletrica, con un eccesso di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. L'apporto di figure istituzionali di pur indiscutibile rilievo, quali i rappresentanti dei numerosi Ministeri previsti dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1, nonché i presidenti dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, potrebbe infatti a suo giudizio più utilmente essere assicurato prevedendone la partecipazione ai lavori della Consulta in qualità di membri esterni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Quanto poi all'invio alle Commissioni parlamentari dell'elenco dei Comitati nazionali ammessi a contributo, egli ritiene più proficuo prevedere la trasmissione delle varie proposte di ammissione al contributo, affinché il Parlamento sia coinvolto in una fase procedurale in cui l'espressione del relativo parere possa essere ancora di una qualche utilità pratica. Egli esprime poi riserve sulla previsione, di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3, delle Pubbliche amministrazioni come soggetti prioritari nella sottoposizione alla Consulta di progetti celebrati-

vi e di edizioni nazionali. Tali progetti, che sicuramente potranno essere sottoposti anche su iniziativa della Pubblica amministrazione, dovrebbero infatti a suo giudizio nascere prevalentemente nel tessuto della società civile; conseguentemente, egli ritiene più opportuno invertire l'ordine dell'elenco dei soggetti abilitati a proporre progetti, ponendo le Amministrazioni dello Stato al termine del suddetto elenco. Dopo aver auspicato una riflessione sulla composizione delle commissioni scientifiche per le edizioni nazionali, egli esprime poi perplessità sulla cadenza annuale prevista al comma 6 dell'articolo 3, per la presentazione dei piani di pubblicazione delle edizioni nazionali stesse. A suo giudizio, i suddetti piani di pubblicazione hanno infatti una evoluzione difficilmente predeterminabile e necessitano pertanto di scadenze più flessibili. Quanto infine all'articolo 5, che a suo giudizio introduce opportunamente un regime particolare per iniziative a scadenza non prorogabile, egli dichiara di condividere l'opportunità di conferire poteri straordinari al Ministro per redere tempestivamente realizzabili i relativi interventi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 MARZO

Il PRESIDENTE avverte che, in conformità alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza riunitosi prima della Commissione, la seduta già convocata per giovedì prossimo, 20 marzo, alle ore 15 è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

76ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Albertini e per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1967) Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore ROGNONI, prima di passare all'illustrazione nel merito del disegno di legge, prospetta l'opportunità di richiedere, ove la Commissione unanime convenisse, il trasferimento alla sede deliberante, tenuto conto che la materia degli aiuti alla cantieristica in passato è stata sempre disciplinata con provvedimenti di urgenza.

Il disegno di legge reca 400 miliardi in limiti di impegno destinati per il 50 per cento ai cantieri e per il 50 per cento agli armatori. Per il nostro Paese, il settore della cantieristica ha un ruolo importante e strategico, se si considera che esso occupa ormai stabilmente il secondo posto in Europa dopo la Germania. Non va poi dimenticato che nel settore delle navi da crociera la cantieristica italiana detiene quasi il 40 per cento del mercato, con ordini di portafoglio del valore di oltre 5.000 miliardi. Purtroppo, però, occorre prendere atto della forte concorrenza sul piano mondiale che proviene da paesi quali la Corea del Sud ed il Giappone, nonché dell'atteggiamento protezionistico degli Stati Uniti, che è alla base del continuo rinvio dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, già ratificato da tutti gli altri paesi contraenti.

Dopo essersi soffermato sui contenuti dell'accordo in questione, il RELATORE passa all'illustrazione dei singoli articoli, osservando in particolare che il primo di essi fa riferimento alle direttive comunitarie VI e VII per disciplinare ulteriori limiti di impegno per il triennio

1997-1999. Il meccanismo dei limiti di impegno è mutuato dal sistema bancario e consente una diluizione temporanea dell'onere nonché una minore esposizione finanziaria dello Stato nel triennio di riferimento. Ciascun limite di impegno è di importo pari alle prime due semestralità di un teorico piano di ammortamento della durata di dieci anni e ad un tasso non superiore a quello di riferimento, a fronte di un mutuo acceso dalle imprese per l'approvvigionamento delle somme dovute dallo Stato a titolo di contributi ai cantieri.

L'articolo 2 è la conseguenza del mancato accordo OCSE ed infatti proroga al 31 dicembre 1997 gli effetti della VII direttiva.

L'articolo 3 dispone in primo luogo che gli aiuti possono andare oltre alla capacità massima di tonnellaggio dei nostri cantieri iscritti all'Albo a condizione che si resti nei limiti di spesa previsti. Inoltre, contiene aiuti alle grosse imprese di trasformazione e riparazione navale ed infine fa riferimento al credito navale che viene concesso agli armatori dovunque essi scelgano di costruire la nave.

L'articolo 4 istituisce un fondo centrale di garanzia, che rappresenta un notevole aiuto per i cantieri ed interviene anche sui tassi di interesse. Il fondo in questione nasce con una dotazione iniziale di circa 130 miliardi. A tale proposito ricorda che se nella produzione di navi il nostro Paese ha ormai raggiunto un livello qualificato ed importante, non altrettanto si può dire del nostro sistema bancario che nel settore navale è particolarmente arretrato.

L'articolo 5 è dedicato alla ricerca e allo sviluppo e prevede quindi finanziamenti a enti quali l'INSEAN ed il CETENA. Si tratta di un contributo alla ricerca di circa 64 miliardi nel triennio.

L'articolo 6 ha natura tecnica e verte in materia di attualizzazione, mentre l'articolo 7 disciplina il trattamento fiscale degli aiuti.

L'articolo 8, infine, ridefinisce le quote destinate a coperture di spese dell'amministrazione per convegni e trasferimenti intervenendo in particolare in favore dell'incentivazione della produttività del personale.

Apertasi la discussione generale, dopo che il senatore ERROI ha manifestato il suo avviso favorevole al trasferimento alla sede deliberante, il senatore CASTELLI osserva che la protezione pubblica al settore della cantieristica, che in linea generale dovrebbe rappresentare una anomalia, si giustifica per il fatto che è questo un mercato di carattere mondiale e che pertanto non ci si può non adeguare a quanto avviene presso gli altri paesi europei ed ai grandi paesi che operano a livello mondiale in questo comparto. Per tale ragione, il suo Gruppo non è contrario all'impostazione del provvedimento in esame, pur dovendo manifestare perplessità in particolare sul comma 3 dell'articolo 3, disposizione questa che in passato ha prodotto effetti perversi, nonché sull'articolo 5, relativo alla ricerca, che segue metodi e logiche ormai antiquate e sembra privo di una finalizzazione strategica.

Per queste ragioni, il suo Gruppo è al momento tendenzialmente contrario al trasferimento alla sede deliberante, ma si riserva di valutare più approfonditamente la questione alla luce degli emendamenti che verranno presentati.

Il senatore FIRRARELLO giudica importante il sostegno pubblico a questo settore, anche al fine di favorire l'occupazione, anche se non è del tutto condivisibile la posizione dell'Unione europea, la quale ammette gli aiuti pubblici alla cantieristica e li nega ad altri importanti comparti del trasporto. In linea di principio, si dichiara favorevole al trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore BORNACIN ritiene che l'impostazione dell'Unione europea sia condivisibile e comprensibile tenuto conto dell'importanza che per il nostro continente ha sia la cantieristica che l'armatoria, che altrimenti sarebbero fortemente penalizzate dalla concorrenza coreana e giapponese. Si riserva una decisione in merito al trasferimento alla sede deliberante pur essendo al momento tendenzialmente contrario.

Il senatore TERRACINI, ritenuto che la mancata conclusione dell'accordo OCSE non debba essere giudicata necessariamente in termini negativi, si dichiara tendenzialmente contrario al momento al trasferimento alla sede deliberante e chiede al rappresentante del Governo di fornire dati precisi circa l'entità dei contributi pubblici forniti all'armatore Costa.

Il senatore FALOMI, pur essendo favorevole al trasferimento alla sede deliberante, ritiene che di tale questione si possa meglio trattare dopo che saranno presentati gli emendamenti. Coglie poi l'occasione per chiedere al Governo quali iniziative intenda assumere in ordine alla flotta delle Ferrovie dello Stato.

Conclusasi la discussione generale, dopo che il relatore ROGNONI ha invitato tutti i Gruppi a meditare seriamente sulla opportunità del trasferimento alla sede deliberante, replica il sottosegretario ALBERTINI, il quale su tale ultima questione esprime l'avviso favorevole del Governo. Si riserva quindi di fornire note scritte sulle specifiche domande poste dai senatori Terracini e Falomi e ricorda che il mercato della cantieristica deve essere considerato a livello mondiale e ciò impone al nostro Paese di adeguarsi alle iniziative che vengono assunte dai grandi concorrenti internazionali (Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti). L'utilizzazione di risorse pubbliche, al momento, è ancora necessaria per non disperdere il patrimonio acquisito e mantenere i livelli concorrenziali. Dopo aver confermato che l'accordo OCSE è in una situazione di difficoltà, in merito alla ricerca fa presente che la richiesta è ben superiore alle potenzialità finanziarie previste nel provvedimento, che quindi dà risposta solo ad una parte di essa. Anche per questa ragione la metodologia seguita - come correttamente rilevato dal senatore Castelli - non è ancora perfetta.

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 20 marzo prossimo. In una seduta che sarà convocata per la stessa giornata di giovedì 20, inoltre, sarà assunta

una decisione in merito alla proposta di trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di deliberazione relativo all'alienazione della partecipazione indirettamente detenuta dal Ministero del tesoro nella società Autostrade Spa

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0002ª)

Riprende l'esame sospeso il 12 marzo scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI sottopone alla Commissione il seguente schema di parere:

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato lo schema di deliberazione relativo all'alienazione della partecipazione indirettamente detenuta dal Tesoro nella società Autostrade,

condiviso l'obiettivo della privatizzazione della società Autostrade, che rappresenta una importante occasione per riqualificare in modo strategico un comparto tanto significativo sul piano infrastrutturale;

condivisa altresì l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, secondo la quale non è necessaria la costituzione di una *authority* di settore, considerato che il Governo non intende avvalersi dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 (*golden share*) ritenendo sufficiente il controllo statale che si realizza attraverso lo strumento concessorio e la regolazione delle tariffe,

esprime parere favorevole a condizione che:

1) la modalità di dismissione della partecipazione azionaria abbia luogo anzitutto mediante offerta pubblica di vendita (in coerenza con quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149); in secondo luogo mediante trattativa diretta con i potenziali acquirenti (di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge n. 474 del 1994), che presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale e che avanzino, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo tra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali;

2) il contratto di cui al punto precedente preveda altresì, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento; inoltre il contratto di cessione e gli accordi modificativi dovranno essere depositati all'Ufficio del registro delle imprese e pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale;

3) a garanzia dell'azionariato diffuso, sia prevista nello statuto della società una clausola che fissi un tetto al possesso azionario da parte del singolo socio non superiore al 5 per cento;

4) considerata la diversificazione dell'oggetto sociale nei fatti già avvenuta, stante il disposto di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (il quale precisa che la costruzione e gestione delle autostrade è l'oggetto sociale principale della società, eliminando qualsiasi riferimento all'esclusività di tale scopo sociale) e ritenuto che la concessione per la costruzione e gestione dell'infrastruttura di telecomunicazioni, originariamente assentita al fine della realizzazione dell'oggetto sociale relativo alla costruzione e gestione delle Autostrade, assume nell'imminenza della completa liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, fissato dall'Unione europea al 1 gennaio 1998, autonomo rilievo ed è suscettibile di incrementare considerevolmente il valore della società, si addivenga ad una distinzione, quanto meno sul piano contabile e gestionale, dell'attività inerente alla gestione della infrastruttura di telecomunicazione da quella di costruzione e gestione delle autostrade;

5) la proroga della concessione alla società Autostrade sia definita prima della conclusione delle operazioni di vendita; pertanto il Governo dovrà attendere l'approvazione da parte del Parlamento delle relative norme di legge;

6) tenuto conto che la delibera CIPE del 20 dicembre 1996 ha esplicitato la metodologia per la revisione delle tariffe autostradali ed ha stabilito che entro il 28 febbraio 1997 il Governo approvi il modello unificato di piano finanziario, che entro il 30 giugno 1997 le società autostradali presentino i piani finanziari e che infine entro il 31 dicembre 1997 vengano approvati nuovi atti convenzionali con le diverse società concessionarie, la nuova convenzione con la società Autostrade sia definita prima della conclusione delle operazioni di dismissione della partecipazione azionaria dello Stato.

Si apre il dibattito.

Il senatore TERRACINI esprime perplessità sul punto 3) dello schema di parere illustrato dal Presidente in quanto ritiene che se si vuole davvero procedere alla formazione di un azionariato diffuso il tetto del 5 per cento appare eccessivo. Esprime inoltre perplessità sul punto 2) del quale dichiara di non comprendere l'utilità dei limiti ivi inseriti.

Il senatore BORNACIN, dopo aver espresso qualche perplessità sulla parte dello schema di parere relativa al nucleo stabile che dovrebbe essere mantenuto nella dismissione della società Autostrade, chiede al Presidente di procedere alla votazione del documento nella giornata di domani per poter meglio valutare tutti gli aspetti in esso contenuti.

Il senatore BOSI, dopo essersi associato alla richiesta di rinvio della votazione alla giornata di domani, sottolinea come nello schema di

parere non vi sia alcun riferimento alla previsione di una quota di azionariato a favore dei dipendenti della società. Inoltre, nello schema nulla si dice sul tema delle incompatibilità. Infine, relativamente al punto 4), il testo dovrebbe essere più pregnante sulla necessità di una contabilità separata tra la gestione del settore autostradale e quello delle telecomunicazioni.

Il senatore PAROLA, dichiarandosi sostanzialmente in accordo con i contenuti dello schema di parere, ritiene che il limite del 5 per cento possa essere davvero troppo alto per dar luogo alla formazione di un azionariato diffuso. Sulla questione del conflitto di interesse ritiene invece opportuno un approfondimento, data la difficoltà ad individuare tutti i termini della questione. Dichiarò infine di condividere pienamente la parte relativa alla proroga delle concessioni.

Il senatore CASTELLI, dopo aver ricordato che la sua parte politica ha presentato uno schema di parere alternativo a quello appena illustrato dal Presidente, fa tuttavia presente che in quest'ultimo manca del tutto un riferimento al fatto che la società Autostrade agendo in posizione di monopolio deve essere sottoposta al controllo di un'autorità indipendente per salvaguardare i diritti degli utenti.

Il senatore ERROI, pur esprimendo in linea di massima il giudizio positivo della sua parte politica sullo schema di parere, ritiene che il limite del 5 per cento fissato nel punto 3) sia davvero troppo alto. Inoltre dichiara di condividere la richiesta di coloro che ritengono di dover rimarcare la necessità di una separazione contabile netta tra il settore autostradale e quello delle telecomunicazioni.

Il senatore CARPINELLI ritiene che il problema del conflitto di interessi all'interno dello schema di parere non possa essere taciuto. Inoltre in relazione al nucleo stabile chiede se non sia il caso di indicare un limite minimo. Fa quindi presente la necessità che insieme al piano finanziario debba essere data anche qualche indicazione su quello industriale soprattutto relativamente all'utilizzo del personale dipendente della società Autostrade. Ricorda poi i contenuti di un'interpellanza presentata dal Gruppo del PDS circa l'opportunità, da parte del Governo, di procedere ad un cambiamento del *management* prima di procedere alla dismissione della Società autostrade.

Prende infine la parola il presidente PETRUCCIOLI che, dichiarando di accogliere la richiesta avanzata da alcuni senatori di votare lo schema di parere in una seduta che sarà convocata per la giornata di domani, fa presente come la logica del parere non debba essere elusa inserendo in esso, in modo surrettizio, delle norme in concorrenza a quelle già esistenti e a cui il Governo è tenuto al rispetto nell'opera di dismissione della società Autostrade. Fa inoltre presente che le risposte a tutte le obiezioni da più parti avanzate sono contenute nei punti 1) e 2) dello schema di parere relativamente al piano finanziario, a quello industriale

e a quello gestionale del personale. In materia poi di conflitto di interessi ritiene che su questo punto il parere non debba attestarsi su generici auspici affinché tale problema sia risolto ma debba trovare un preciso ancoraggio nella normativa esistente. Non ritiene invece di esprimere più che un auspicio in materia di azionariato dei dipendenti della società in quanto su questo tema gli elementi di conoscenza della Commissione non sono sufficienti. Tale punto in ogni caso non può essere inserito tra quelli condizionanti. In merito poi al punto 3) fa presente che è proprio il decreto-legge n. 332 del 1994 a fissare come tetto massimo il 5 per cento. Infine sulla questione sollevata dal senatore Bosi in merito ad una separazione di natura contabile più netta tra il settore autostradale e quella delle telecomunicazioni si dichiara disponibile a togliere dallo schema di parere le parole: «quanto meno». Sull'unicità dell'oggetto sociale fa poi presente che la legge lo esclude in quanto stabilisce che la società debba avere un «oggetto principale».

Il sottosegretario BARGONE, dopo aver espresso apprezzamento per lo schema di parere illustrato dal Presidente che ben interpreta lo spirito della deliberazione del Governo, ritiene che un accento specifico sulla questione relativa alla separazione contabile della gestione dei due settori di cui si occupa la società Autostrade sia da giudicare positivamente, soprattutto in relazione all'esigenza di garanzia degli utenti sul problema delle tariffe autostradali. Per quanto riguarda poi la questione del conflitto di interessi sottolinea l'assoluta necessità di intervenire su questo tema; un eventuale conflitto potrebbe infatti ostacolare gli obiettivi che il Governo si prefigge con la dismissione della società Autostrade che non sono legati soltanto all'esigenza di far cassa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

70ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(139) PIATTI ed altri. – *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(995) FUSILLO e BEDIN. – *Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1587) MELUZZI ed altri. – *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario

(2076) BUCCI ed altri. – *Nuove norme per il settore lattiero-caseario*

(2133) CARCARINO e CRIPPA. – *Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Il Presidente SCIVOLETTO, ricordato che è in corso la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo, avverte preliminarmente che il sottosegretario Borroni ha preannunciato che potrà essere succes-

sivamente chiamato ad assistere alla discussione, davanti all'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento, sul decreto-legge n. 11 del 1997, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Il senatore BETTAMIO sottolinea l'opportunità di procedere nella discussione generale in corso, onde accelerare i tempi dell'esame.

Il PRESIDENTE conviene su tale proposta, preannunciando comunque che la discussione potrà concludersi, presumibilmente, nella seduta di domani con le repliche e gli ulteriori adempimenti procedurali.

Il senatore MINARDO dichiara preliminarmente che, pur essendo cofirmatario dell'A.S. n. 1587, all'esame della Commissione, intende fare riferimento al provvedimento di iniziativa governativa, che può essere assunto come testo di riferimento per la discussione, cui vanno apportati dei perfezionamenti normativi ma che, comunque, costituisce un tentativo di riordino del settore lattiero caseario, pur se le soluzioni proposte si configurano talvolta generiche, o addirittura inadeguate. Nel dichiarare di essere animato dall'intento di meglio definire uno strumento legislativo, che possa rispondere alle critiche avanzate da tutti gli attori interessati, anche a livello regionale, sottolinea l'esigenza di prefigurare una soluzione legislativa agile e comprensibile per i produttori.

Con riferimento all'articolo 1 dell'A.S. n. 1994 fa osservare che, in base alla formulazione del comma 2, sono esclusi dall'assegnazione delle quote i produttori che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione: al riguardo, fa rilevare che molti di tali soggetti continuano a produrre foraggi e ad allevare capi di bestiame (quindi presentandosi nella duplice veste di aderenti ai ritiri e di allevatori) e, pertanto, non possono essere esclusi dall'assegnazione delle quote; preannuncia una proposta di riformulazione, volta a precisare che l'esclusione o la riduzione vale limitatamente alla superficie ritirata ed al periodo di adesione al regime di ritiro delle terre dalla produzione, specificando di ritenere preferibile fare riferimento al regime di ritiro e non di abbandono. Preannuncia inoltre una riformulazione del comma 2, diretta a prevedere espressamente che le quote A e B sono unificate (sopprimendo le parole in un'unica quota). Con riferimento al comma 3 dello stesso articolo (relativo al primo periodo di applicazione) ritiene opportuna una specifica del termine «periodo» e preannuncia una riformulazione volta a prevedere che, nel primo anno di applicazione, le quote sono distribuite tra i produttori secondo le quantità indicate nel bollettino dell'AIMA per il periodo 1997-98, dopo l'avvenuta unificazione delle quote A e B; preannuncia altresì una proposta emendativa volta ad integrare il medesimo comma 3 con la previsione dei limiti temporali entro i quali le regioni debbono compiere la comunicazione delle quote attribuite dall'AIMA.

Il senatore Minardo fa quindi riferimento all'articolo 2 dell'A.S.1994 ed in particolare al comma 1, relativo alla istituzione presso l'AIMA di una riserva nazionale derivante dalla differenza fra l'ammontare delle quote assegnate ai produttori e l'entità della quota na-

zionale, il che, a suo avviso, potrebbe prestarsi all'interpretazione che la ripartizione della quota nazionale ai singoli produttori non avverrà mai per intero. Al riguardo, nel ribadire l'esigenza di distribuire la quota nazionale per intero, salva l'eventuale costituzione di un fondo (da impegnare anche a titolo di riserva) con ciò che eventualmente residuasse, sottolinea che la riserva va definita indipendentemente dalle quote non attribuite o ad attribuzione ritardata: al riguardo chiede l'orientamento del Governo. Con riferimento al comma 6 del medesimo articolo 2, ritiene opportuna una precisazione volta a prevedere che la ripartizione delle quote (che nel testo governativo fa riferimento alla produzione commercializzata nei rispettivi territori) sia effettuata in proporzione alla produzione effettivamente commercializzata, ma con limitato riferimento alle quote legittimamente prodotte e commercializzate nei rispettivi territori durante gli ultimi due anni (salva l'attribuzione di quote integrative determinate attraverso una consultazione dei rappresentanti delle regioni e delle associazioni regionali più rappresentative degli allevatori), e ciò al fine di evitare il rischio di incrementare la produzione nelle regioni più «trasgressive», sottolineando pertanto l'opportunità di ulteriori precisazioni, sia con riferimento al periodo che alla produzione commercializzata. Il senatore Minardo chiede infine chiarimenti in relazione alle disposizioni sull'affitto delle quote (fuori regione, solo per il cinquanta per cento) e sulla limitazione dell'efficacia immediata ai contratti di affitto stipulati entro il 15 dicembre. Nel ribadire, infine, l'esigenza di una ricontrattazione delle assegnazioni nazionali in sede comunitaria, sottolinea che ulteriori questioni potranno essere affrontate in sede di discussione delle proposte emendative, nell'auspicio di pervenire ad una formulazione legislativa che possa risolvere i gravi problemi emersi nella gestione del sistema delle quote latte.

Il PRESIDENTE relatore auspica che nella seduta di domani possa concludersi la discussione generale congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(141) PIATTI ed altri. – Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA

(850) CUSIMANO ed altri – Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA

(1287) Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività

(1449) ANTOLINI e BIANCO. – Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo

(1477) BUCCI ed altri. – Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo

(1480) FUSILLO. – Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA)

(1368) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse

(Esame e rinvio del disegno di legge n. 1368. Congiunzione dell'esame con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 141, 850, 1287, 1449, 1477 e 1480)

Il relatore PIATTI riferisce sul disegno di legge n. 1368, di cui è primo firmatario il senatore Magnalbò, insieme ad altri senatori, ricordando che, in una delle precedenti riunioni dell'Ufficio di presidenza sulla programmazione dei lavori si era esaminata l'eventuale congiunzione di tale disegno di legge con gli altri disegni di legge in materia di riforma dell'AIMA. Il relatore dà conto dell'articolato del provvedimento che affronta, sotto un'ottica specialistica, l'applicazione della normativa comunitaria sui controlli, ricordando, con particolare riferimento al settore dell'olio, l'istituzione, nel 1986, dell'AGE-Control S.p.A.. Specifica che, individuate negli articoli da 1 a 3 le finalità, l'ambito e le operazioni di controllo, si prevede, all'articolo 4, la costituzione di tre nuove agenzie in forma di società per azioni, fornendo precisazioni sulla quantificazione degli oneri per tali nuovi organismi; precisato altresì che gli articoli successivi disciplinano la struttura organica, le norme sul personale e lo svolgimento dei controlli, sottolinea che viene, infine, prevista la costituzione di un consorzio tra le agenzie per il coordinamento dei programmi e la gestione comune dei servizi.

Il relatore Piatti, nel ritenere condivisibili le finalità perseguite con tale provvedimento, propone la congiunzione dell'A.S. n. 1368 con i disegni di legge n. 141 e connessi, sui quali ha già riferito alla Commissione, tenuto conto che gli argomenti trattati possono essere comunque inseriti nell'ambito della discussione sulla riforma dell'AIMA, pur rilevando che diventerà certamente più complesso il lavoro della Commissione.

Il Presidente SCIVOLETTO informa che il Rappresentante del governo ha già comunicato, per le vie brevi, un orientamento comunque favorevole alla congiunzione dell'esame.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di congiunzione dell'esame formulata dal relatore.

Il senatore MINARDO preannuncia di aggiungere la propria firma all'A.S. n. 1368.

Il senatore CUSIMANO sottolinea l'opportunità di procedere all'audizione anche dei rappresentanti dell'AGE-Control.

Il PRESIDENTE, nel dichiararsi comunque disponibile ad ulteriori integrazioni delle numerose audizioni informali già svolte, prospetta l'opportunità di un loro svolgimento al termine della discussione generale e precisa che tali questioni potranno comunque essere affrontate nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Conviene il senatore CUSIMANO.

Il PRESIDENTE sottolinea infine l'opportunità che i senatori dei vari Gruppi possano intervenire, nella discussione generale congiunta dei disegni di legge in titolo, già nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

65ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(2095) *Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri, Carli ed altri, Rubino Alessandro ed altri, Pezzoli ed altri, Mazzocchi ed altri

(1074) *CIMMINO ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di riconoscimento della qualifica artigianata alle imprese costituite in forma di società in accomandita semplice, di società cooperativa a responsabilità limitata e di società unipersonale a responsabilità limitata*

(1526) *ZANOLETTI. - Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di imprese artigiane*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2095. Assorbimento dei disegni di legge nn. 1074 e 1526)

Si riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il presidente CAPONI ricorda che nell'ultima seduta si era già proceduto all'esame e all'approvazione degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 2095.

Il relatore DE CAROLIS richiama l'attenzione sull'opportunità che alla lettera *b*) dell'emendamento 1.9 (nuovo testo) sia apportata una mo-

difica formale tesa a prevedere che le condizioni ivi previste si riferiscono a tutti i soci accomandatari.

Il presidente CAPONI ritiene che tale modifica possa essere apportata in sede di coordinamento formale. Mette quindi ai voti l'articolo unico del disegno di legge così come modificato.

La Commissione approva, conferendo altresì al Presidente il mandato ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

Risultano conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 1074 e 1526.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

98^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(641) DANIELE GALDI: *Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali*

(1059) BORNACIN: *Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo fu sospeso nella seduta del 15 gennaio, poichè in quella occasione il Governo si era impegnato a presentare un emendamento di copertura finanziaria successivamente alla conversione in legge del decreto-legge n. 669 del 1996, intervenuta nei giorni successivi.

Il sottosegretario PIZZINATO comunica che gli uffici tecnici del Ministero stanno mettendo a punto un emendamento recante le disposizioni di copertura, secondo le stime effettuate e sulla base delle disponibilità recate dal Fondo per l'occupazione. Tale emendamento sarà disponibile per la seduta della Commissione già convocata per giovedì 20 marzo.

Dopo che il relatore GRUOSSO ha preso atto della dichiarazione del Sottosegretario, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di deliberazione del CIPE in materia di disciplina della programmazione negoziata (n. 78)**

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Rinvio dell'esame)
(R139 b00, C05^a, 0003^o)

Il presidente SMURAGLIA fa presente che la 5^a Commissione permanente, incaricata di esprimere il parere sullo schema di deliberazione in titolo, si accinge a deliberare prima della scadenza del termine assegnato, fissato al 27 marzo. Poichè il relatore, senatore Grusso, ha rappresentato l'esigenza di approfondire i vari aspetti del provvedimento di pertinenza della Commissione e considerato che sono ancora aperti i termini per l'espressione del parere, il Presidente propone di procedere nella giornata di domani alla formulazione delle osservazioni.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 17) MAGLIOCCHETTI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia
(R162 000, C11^a, 0002^o)

(Doc. XXII, n. 18) MULAS ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia
(R162 000, C11^a, 0001^o)

(Doc. XXII, n. 29) MANFROI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
(R162 000, C11^a, 0003^o)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 21 gennaio.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente SMURAGLIA dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore, senatore Grusso, per la replica.

Il relatore GRUOSSO osserva che dal dibattito è emersa con chiarezza l'intenzione della Commissione di approfondire i problemi connessi all'erogazione di fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia. D'altra parte, dalla documentazione disponibile e, in particolare, dalle dichiarazioni rese alla Commissione nella passata legislatura dall'allora Commissario straordinario dell'INPS, Colombo, in occasione dell'esame di una proposta di tenore analogo a quello in titolo, non sono emersi fatti e circostanze tali da documentare rilevanti irregolarità e

scorrettezze nell'attribuzione dei trattamenti pensionistici e pertanto il relatore non ritiene, al momento, che ricorrano le condizioni per avviare una inchiesta parlamentare. Tale procedura, peraltro, anche in altre occasioni e su materie diverse, non ha dato gli esiti sperati. Sembra pertanto preferibile perseguire le finalità di approfondimento e di chiarezza sulle vicende oggetto delle proposte all'esame congiunto valutando con attenzione la possibilità di attivare gli altri strumenti conoscitivi previsti dal Regolamento del Senato.

Il presidente SMURAGLIA invita i gruppi politici e in particolare i presentatori dei documenti in titolo a pronunciarsi sulla proposta formulata dal relatore.

Il senatore MULAS chiede un breve rinvio della discussione, per meglio riflettere sulla proposta del relatore; osserva peraltro che dal dibattito e dalla replica non è emersa una posizione chiara da parte della maggioranza della Commissione sulle proposte in titolo. Nel frattempo, però, continua l'erogazione di pensioni su basi giuridicamente assai dubbie per quel che concerne l'effettiva titolarità del diritto da parte dei beneficiari.

Il senatore MANFROI si associa alla richiesta di rinvio formulata dal senatore Mulas, dichiarandosi peraltro in disaccordo con le osservazioni del relatore circa l'assenza di rilevanti irregolarità nell'erogazione delle pensioni: non a caso la magistratura ha avuto occasione di occuparsi di tale materia, e comunque a suo avviso è necessario far luce su una vicenda che comporta notevoli esborsi di denaro pubblico, anche al fine di rendere giustizia ai pensionati italiani.

Il senatore MUNDI, nel dichiararsi d'accordo con le osservazioni critiche dei senatori Mulas e Manfroi, sottolinea l'importanza di disporre di una sede conoscitiva adeguata ad approfondire i temi oggetto delle proposte dei documenti in titolo.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Mulas, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(800) BATTAFARANO ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS

(1363) BONATESTA ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Accogliendo una proposta del relatore MANZI, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza dell'INPS di trasmettere una documentazione scritta sui problemi affrontati dai disegni di legge all'esame

congiunto, che riprenda e sintetizzi quanto era già emerso nel corso dell'incontro informale tenuto il 28 novembre 1996 dal relatore, insieme ai senatori Battafarano e Bonatesta, con alcuni funzionari dell'Istituto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo in materia di previdenza agricola (n. 65)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C11ª, 0009º)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 13 marzo 1997.

Il senatore TAPPARO, intervenendo sull'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in titolo, osserva che esso prevede una revisione della disciplina delle agevolazioni contributive relativa alle zone montane e svantaggiate e che tale revisione ha come riferimento essenzialmente le zone rientranti nell'obiettivo n. 1 dei fondi strutturali comunitari, riguardante lo sviluppo delle aree svantaggiate, e nell'obiettivo n. 5b, concernente le zone rurali: considerata anche l'ammissibilità delle aree ai benefici di un solo obiettivo, si chiede pertanto come e in quale misura sia possibile inquadrare, nell'ambito del riassetto previsto dalla norma in questione, anche le zone di cui all'obiettivo n. 2, relativo alla riconversione delle zone colpite da declino industriale, stante che in molte di esse – tra le quali va ricordata la provincia di Torino – insistono anche importanti insediamenti agricoli.

Nell'associarsi alle considerazioni del senatore Tapparo, il senatore BATTAFARANO ricorda che nelle aree di declino industriale, alle quali è riferito l'obiettivo n. 2, la crisi non ha colpito soltanto il settore manifatturiero ma anche quello agricolo e pertanto, nella riclassificazione delle zone svantaggiate di cui all'articolo 2 del provvedimento all'esame, sarebbe opportuno includere anche quelle di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 dello stesso anno, al fine di assicurare un più forte sostegno alle imprese agricole. Auspica che questo rilievo venga accolto in sede di formulazione del parere.

Il senatore MANFROI rileva in primo luogo che con l'esercizio parziale della delega prevista all'articolo 24, comma 2, della legge n. 335 del 1995 il Governo ha dato prova di voler perseguire obiettivi di cassa più che un riassetto organico di un settore strutturalmente deficitario. In realtà, se si guarda alle cause di tale situazione, va considerata prima di ogni cosa la massiccia evasione contributiva, che caratterizza storicamente la vicenda della previdenza agricola e, in modo particolare,

del disciolto SCAU, che, nel corso della propria attività, non ha mai considerato come prioritario l'adempimento dei propri obblighi istituzionali. Peraltro, la persistente sproporzione tra i requisiti minimi richiesti per l'accesso alle prestazioni e l'entità delle prestazioni stesse fa prevedere che l'obiettivo dell'aumento delle entrate contributive perseguito dal provvedimento in titolo finirà con il penalizzare chi ha sempre pagato senza minimamente contrastare il diffuso fenomeno dell'evasione. Anche la formulazione dell'articolo 2 appare discutibile, dato che in esso il Governo si limita a delegare al CIPE il compito di procedere a una nuova classificazione delle zone svantaggiate. A tale proposito, il senatore Manfroi auspica che si prenda in considerazione l'eterogenità geografica, sociale e produttiva delle aree interessate alla realizzazione degli obiettivi n. 1 e n. 5b, e che si presti una maggiore attenzione alle problematiche delle zone montane, in passato molto trascurate. Dopo essersi espresso in termini critici sull'eccessiva discrezionalità attribuita al Ministro del lavoro per quanto riguarda l'attuazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 4 dell'articolo 3, recante disposizioni in materia contributiva, il senatore Manfroi conclude il suo intervento osservando che il salario medio convenzionale, di cui all'articolo 4, risulta di regola superiore al salario contrattuale, e ciò determina un considerevole aggravio degli oneri contributivi posti a carico degli imprenditori agricoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

72^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE**(55) PROVERA. – Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto**(67) NAPOLI Roberto ed altri. – Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico**(237) DI ORIO ed altri. – Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico**(274) MARTELLI. – Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico**(798) SALVATO. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico**(982) BERNASCONI. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico**(1288) Disegno di legge d'iniziativa popolare. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia**(1443) CENTARO ed altri. Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 marzo 1997.*

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo del comitato ristretto. Non essendone stati presentati all'articolo 1, si passerà all'illustrazione di quelli riferiti all'articolo 2.

Il senatore TOMASSINI, accingendosi ad illustrare gli emendamenti di cui è firmatario insieme ai senatori Centaro, De Anna e Baldassarre Lauria, premette che le suddette proposte di modifica al testo in esame sono dirette ad apportarvi elementi di ulteriore chiarezza, ma non sottintendono alcuna questione di principio. In particolare gli emendamenti 2.1, 2.13 e 2.16 specificano le varie ipotesi di potestà prevista dal codice civile, mentre l'emendamento 2.31 previene una possibile complicazione che può determinarsi a seguito della opposizione al prelievo esercitata dal rappresentante legale del minore defunto.

La senatrice BERNASCONI illustra gli emendamenti 2.2 e 2.15 ribadendo la propria posizione già espressa in sede di discussione generale e sottolineando, peraltro, che dalla difficoltà di accertare la mancata informazione del soggetto discenderebbe di fatto la conservazione del diritto dei parenti del defunto ad opporsi al prelievo.

La senatrice Carla CASTELLANI illustra gli emendamenti 2.3, 2.10 e 2.17 – che propongono una terminologia più coerente con il testo in esame – 2.4 – anche questo diretto ad una migliore stesura dell'articolato – e 2.12 che, letto congiuntamente al successivo emendamento 2.30, opportunamente sposta il periodo in altro punto dell'articolo 2; l'emendamento 2.21 ed il successivo 2.33 propongono poi che anche i familiari ed il rappresentante legale del defunto siano previamente ed inderogabilmente informati; dà infine per illustrati gli emendamenti 2.23, 2.24, 2.26 e 2.27.

La senatrice SALVATO, illustrando congiuntamente gli emendamenti 2.5, 2.8, 2.14, 2.29 e 2.32, ribadisce la propria contrarietà al cosiddetto consenso presunto, in quanto, essendo questa una materia estremamente delicata è necessario che la volontà del soggetto sia esplicita. Pertanto, ogni valutazione legislativa dell'eventuale silenzio del soggetto in vita solleva perplessità non superabili ed è preferibile quindi, come male minore, mantenere la normativa sulla non opposizione dei parenti.

Sono poi accantonati gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.18, 2.20, 2.22 e 2.28.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 3.1 che propone una stesura più chiara del testo.

La senatrice Carla CASTELLANI, dopo aver dati per illustrati gli emendamenti 3.2, 3.5, fa presente che l'emendamento 3.3 sottolinea

l'importanza di una banca dati centrale ai fini della celerità dell'informazione e che l'emendamento 3.4 specifica che la valutazione dell'andamento delle manifestazioni di volontà deve avere periodicità annuale.

Sono infine accantonati gli emendamenti 3.6 e 3.7.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice Carla CASTELLANI, dopo aver dato per illustrato l'emendamento 4.1, sottolinea che l'emendamento 4.3 chiarisce che le strutture pubbliche di cui trattasi sono quelle sanitarie. L'emendamento 4.4 contribuisce alla crescita culturale in materia di trapianti, prevedendo che la formazione sui temi relativi alla morte cerebrale e sui trapianti sia diretta a tutti i medici e non solo a quelli di base. Anche il successivo emendamento 4.5 sottintende tale finalità, ampliando gli strumenti di informazione in materia di donazione di organi.

Sono infine accantonati gli emendamenti 4.2 e 4.6. Viene anche accantonato l'unico emendamento riferito all'articolo 5 (5.1).

Il senatore TOMASSINI illustra l'unico emendamento riferito all'articolo 8 (8.1), che sopprime il secondo periodo del comma 2, ritenendolo pleonastico.

Terminata l'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo del comitato ristretto, il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI

al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 55-67-237-274-798-982-1288-1443

Art. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro il termine di cui al comma 2 del successivo articolo 8, tutti i soggetti in possesso della capacità di agire o, in mancanza, chi esercita su di essi la potestà parentale, la tutela o la curatela sono invitati, nelle forme e nei modi stabiliti dal Ministro della sanità di cui al successivo articolo 3, a dichiarare la volontà, positiva o negativa, in ordine alla donazione di organi e tessuti, successivamente alla morte, a scopo di trapianto terapeutico. Al momento del compimento della maggiore età o della cessazione della tutela o della curatela, il soggetto deve essere invitato a dichiarare la propria volontà. A tal fine la A.S.L. competente accerta mensilmente il verificarsi delle predette condizioni, richiedendo all'interessato la manifestazione di volontà al riguardo. L'invito a dichiarare la volontà in ordine al prelievo deve contenere l'informazione circa lo scopo di preservazione della vita altrui che si propone il prelievo di organi e tessuti da cadavere, nonché l'avvertenza che la mancata espressione di alcuna volontà sarà considerata non contrarietà al prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico. L'avvenuta comunicazione dell'invito a manifestare la propria volontà e la dichiarazione di volontà sono registrate o annotate su registri o documenti personali secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della sanità di cui al successivo articolo 3».

2.1 CENTARO, TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «positiva o negativa».

2.2 BERNASCONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «positiva o negativa» con le seguenti: «favorevole o contraria».

2.3 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «il prelievo di organi e tessuti da cadavere allo scopo di preservare la vita altrui e che».

2.4 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e che, qualora non esprimeranno alcuna volontà» fino alla fine del periodo.

2.5 SALVATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «considerati non contrari» con le seguenti: «considerati contrari».

2.6 BUCCIERO

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Saranno altresì informati che coloro i quali esprimeranno volontà contraria al prelievo o non esprimeranno alcuna volontà, non potranno beneficiare della terapia di trapianto con prelievo di organi e tessuti da cadavere, fatta eccezione per coloro che, alla data di ricezione dell'invito nelle forme di cui all'articolo 3, per dimostrate ragioni di salute abbiano chiesto o abbiano diritto di beneficiare del trapianto».

2.7 BUCCIERO

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «negativa».

2.8 SALVATO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di volontà negativa» con le seguenti: «di volontà positiva».

2.9 BUCCIERO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di volontà negativa» con le seguenti: «di volontà contraria».

2.10 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono invitati altresì i minori che abbiano compiuto i quattordici anni e in questo caso la dichiarazione di volontà deve essere espressa dal minore congiuntamente ad uno dei genitori o, in mancanza di questi, a chi ne ha la rappresentanza».

2.11 BUCCIERO, COZZOLINO

Sopprimere il primo periodo del comma 3.

2.12 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«3. La dichiarazione di volontà di cui al comma 2 può essere espressa, revocata o modificata in qualsiasi momento dai soggetti in possesso della capacità di agire o, in mancanza, da chi esercita su di essi la potestà parentale, la tutela o la curatela, in qualsiasi modo purchè in forma scritta».

2.13 CENTARO, TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 3, sostituire i periodi secondo e terzo con i seguenti:

«È consentito procedere al prelievo quando dalla registrazione o dai documenti personali di cui al precedente comma 2, risulti che il soggetto abbia manifestato il proprio consenso. Qualora dalla registrazione o dai documenti personali di cui al precedente comma 2 non risulti che il soggetto abbia manifestato il proprio consenso, il prelievo è consentito nel caso in cui dopo il decesso esso sia validamente prestato da parte del coniuge non separato o dal convivente *more uxorio* del soggetto defunto, o, in mancanza, dai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori».

2.14 SALVATO

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole da: «quando dalla registrazione.....» fino alla fine del comma con le seguenti: «in tutti i casi tranne che in presenza di documentata volontà negativa espressa in vita».

2.15

BERNASCONI

Al comma 3, al secondo periodo, dopo la parola: «soggetto» aggiungere le parole: «o chi ne esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela».

2.16

CENTARO, TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «che il soggetto» aggiungere le seguenti: «avente la capacità di agire».

2.17CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «e che non abbia manifestato volontà contraria» con le seguenti: «e che abbia manifestato volontà positiva».

2.18

BUCCIERO

Al comma 3, al terzo periodo, sopprimere le parole: «Qualora dalla registrazione o dai documenti personali di cui al precedente comma 2 non risulti che il soggetto sia stato invitato a dichiarare la propria volontà».

2.19

CAMPUS

Al comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole «il prelievo è consentito» con le seguenti: «il prelievo non è consentito».

2.20

BUCCIERO

Al comma 3, dopo le parole: «il prelievo è consentito salvo che» aggiungere le seguenti «previa inderogabile informazione ai familiari, ed».

2.21CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Al comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole: «sia stata manifestata opposizione» con le seguenti: «il prelievo sia autorizzato».

2.22

BUCCIERO

Al comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: «more uxorio» aggiungere le seguenti: «da più di cinque anni».

2.23

BUCCIERO, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

Alla fine del comma 3, fare virgola e aggiungere le seguenti parole: «o, in mancanza, dei germani».

2.24

BUCCIERO, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

Sopprimere il comma 4.

2.25CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Al comma 4, dopo le parole «i genitori» inserire le seguenti: «o, in mancanza, i germani».

2.26

BUCCIERO, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

Al comma 4, sostituire le parole: «presentare l'eventuale dichiarazione di volontà contraria del loro congiunto di cui siano in possesso» con le seguenti: «dichiarare la loro eventuale contrarietà al prelievo».

2.27

CAMPUS, CASTELLANI Carla

Al comma 4, sostituire le parole: «contraria del loro congiunto di cui siano in possesso» con le seguenti: «del loro congiunto contraria a quella da questi precedentemente espressa o esplicitamente positiva ove il defunto non abbia in precedenza espresso alcuna volontà».

2.28

BUCCIERO

Al comma 4, sostituire le parole: «presentare l'eventuale dichiarazione di volontà contraria del loro congiunto di cui siano in possesso» con le seguenti: «presentare l'eventuale dichiarazione di volontà del loro congiunto di cui siano in possesso, ovvero prestare il loro consenso ai sensi del comma precedente».

2.29

SALVATO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La dichiarazione di volontà di cui al precedente comma 2, può essere espressa o revocata dai soggetti che abbiano capacità di agire in qualsiasi momento secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della sanità di cui al successivo articolo 3».

2.30CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Sopprimere il comma 5.

2.31

CENTARO, TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Al comma 5, sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nel caso in cui il consenso sia validamente prestato anche successivamente al decesso, da parte di coloro che avevano la rappresentanza legale del defunto».

2.32

SALVATO

Al comma 5, dopo le parole: «salvo che» aggiungere le seguenti: «previa inderogabile informazione a chi ne aveva la rappresentanza legale ed».

2.33CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Art. 3.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le forme e i modi della richiesta di dichiarazione di volontà in ordine al prelievo di organi e tessuti ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 e le modalità di revoca».

3.1

CENTARO, TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

Alla lettera a) sostituire le parole «le forme e i modi» con le seguenti: «le modalità».

3.2 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le modalità di registrazione dell'avvenuta richiesta, le modalità della richiesta della manifestazione di volontà, in una banca dati centrale e realizzando la tessera sanitaria individuale, tali da consentirne l'immediata disponibilità».

3.3 MARTELLI, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Alla lettera c) sostituire le parole: «di periodica valutazione» con le seguenti «di valutazione annuale».

3.4 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Alla lettera c) sostituire le parole: «di volontà positiva o negativa» con le seguenti: «di volontà favorevole o contraria».

3.5 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis. Il termine a partire dal quale la mancata manifestazione di volontà sarà considerata contraria al prelievo».

3.6 BUCCIERO

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-ter. Le modalità con le quali la struttura sanitaria deve operare per garantire la più diligente ricerca del coniuge, dei parenti, o del rappresentante legale del defunto al fine dell'informazione e dell'autorizzazione di cui all'articolo 2».

3.7 BUCCIERO, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

Art. 4.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il trapianto», inserire le seguenti: «salvando la vita altrui».

4.1 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e che questa non è tale se non è reciproca».

4.2 BUCCIERO

Dopo le parole: «alle strutture», inserire la parola: «sanitarie».

4.3 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le unità sanitarie locali e le regioni devono in particolare curare la formazione dei medici sui temi relativi alla morte cerebrale e sulle misure adottate con la presente legge al fine di divulgare presso gli assistiti una corretta informazione su tutta la tematica dei trapianti».

4.4 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Al comma 3, dopo le parole: «possono avvalersi», inserire le seguenti: «dell'istituzione di un apposito numero verde».

4.5 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,
COZZOLINO, MULAS

Al comma 3, dopo la parola: «collaborazione», inserire la seguente: «continuativa».

4.6 COZZOLINO

Art. 5.

Sostituire le parole da: «la reclusione fino a due anni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «la reclusione fino a cinque anni e con l'interdizione dalla professione sanitaria fino a cinque anni».

5.1

COZZOLINO

Art. 8.

Sopprimere il secondo periodo del comma 2.

8.1

CENTARO, TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

85^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 16,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(139) PIATTI ed altri: *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(995) FUSILLO e BEDIN: *Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1587) MELUZZI ed altri: *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario

(2076) BUCCI ed altri: *Nuove norme per il settore lattiero-caseario*

(2133) CARCARINO e CRIPPA: *Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione quote latte*

(Parere alla 9^a Commissione: seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta dell'11 marzo scorso.

Il presidente GIOVANELLI replica agli intervenuti proponendo l'espressione di un parere favorevole condizionato al superamento del rischio che la nuova normativa proposta comporti un aggravamento della frattura tra zootecnia ed agricoltura che si è verificata in alcune parti del territorio nazionale a causa della concentrazione della distribuzione delle quote alle aziende; essa ha prodotto gravi effetti sul territorio, quali ad esempio l'abbandono dei terreni marginali di collina e di montagna, con la scomparsa delle foraggere che rappresentano invece una garanzia sul piano idrogeologico ed ambientale.

Le quote latte dovrebbero divenire parte integrante della struttura dell'agricoltura, in quanto legate al territorio agricolo; utilizzarle invece

alla stregua di un valore mobiliare finirebbe per renderle uno strumento dirigista che rischia di esaurire la propria funzione nella limitazione della produzione complessiva di latte e nel sostegno del prezzo del latte a costi sostenibili, con rinuncia della potenzialità dello strumento rispetto alla funzione di riorganizzazione dell'agricoltura e dell'allevamento in termini di riequilibrio tra zootecnia ed ambiente (riequilibrio che è altresì a fondamento di un recupero di qualità dei processi produttivi in agricoltura).

Va affermata la volontà dell'Italia di recepire pienamente quel concetto di multifunzionalità dell'agricoltura che è stato affermato a livello comunitario (da ultimo in un documento emanato dalla DG VI nel luglio 1995) e che vede come ruolo fondamentale del settore primario la conservazione socio-ambientale accanto a quello tradizionale della produzione.

Dopo interventi dei senatori BORTOLOTTO e CONTE, volti a suggerire di precisare meglio il parametro superficie-quote ed il rilievo da conferire ai territori collinari e di montagna, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al Presidente a redigere parere favorevole condizionato nei termini da lui enunciati in replica.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**6^a (Finanze e tesoro)**

del Senato della Repubblica

con la

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

3^a Seduta*Presidenza del Presidente*
senatore ANGIUS*indi del Vice Presidente*
deputato REPETTO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i ministri delle finanze Visco e per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini.

La seduta inizia alle ore 10,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R17^a, 0001^o)

Il presidente ANGIUS fa presente che è pervenuta richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale formula di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già peannunciato il suo assenso.

Non facendosi osservazioni la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4 del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Ministro delle finanze Visco e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini**

(R048 000, R17^a, 0001^o)

Dopo una breve introduzione del presidente ANGIUS, prende la parola il ministro delle finanze VISCO che svolge un'ampia relazione sui temi del federalismo fiscale.

Prende quindi la parola il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali BASSANINI che si sofferma analiticamente sulle problematiche attinenti ai temi dell'indagine.

Seguono interventi e domande da parte del senatore POLIDORO, dei deputati BENVENUTO e CONTE, della senatrice SARTORI e del deputato LEONE, ai quali fanno seguito gli interventi di replica del ministro VISCO e del ministro BASSANINI.

Il presidente REPETTO dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 12,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 16,20.

Audizione di rappresentanti della Confindustria
(R047 000, B67^a, 0004^o)

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, introduce l'audizione.

Giorgio FOSSA, *presidente della Confindustria*, e Carlo CALLIERI, *vicepresidente della Confindustria*, svolgono esposizioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia), il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), il deputato Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), il deputato Giuseppe TATARELLA (gruppo alleanza nazionale), il senatore Domenico FISICHELLA (gruppo alleanza nazionale), il senatore Luciano GUERZONI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), nonché Massimo D'ALEMA, *Presidente*, ponendo domande e formulando quesiti, a cui rispondono Carlo CALLIERI, Giorgio FOSSA e Innocenzo CIPOLLETTA, *direttore generale della Confindustria*.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, dichiara infine conclusa l'audizione e sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 17,45).

Audizione di rappresentanti della Confapi(R047 000, B67^a, 0004^o)

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, introduce l'audizione.

Mario JACOBBER, *vicepresidente vicario della Confapi*, svolge una esposizione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i senatori Leopoldo ELIA (Gruppo partito popolare italiano), Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e Antonio LISI (gruppo alleanza nazionale), nonché Massimo D'ALEMA, *Presidente*, ponendo domande e formulando quesiti, a cui risponde Mario JACOBBER.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, dichiara infine conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della UNIONCAMERE(R047 000, B67^a, 0004^o)

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, introduce l'audizione.

Danilo LONGHI, *presidente della Unioncamere*, svolge una esposizione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiana democratica-CCD), il senatore Leopoldo ELIA (Gruppo partito popolare italiano), il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) e il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), ponendo domande e formulando quesiti, a cui risponde Danilo LONGHI.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, dichiara infine conclusa l'audizione e ricorda che la Commissione è convocata per giovedì 20 marzo prossimo alle ore 9,30, per procedere ad ulteriori audizioni di rappresentanti delle categorie sociali.

La seduta termina alle ore 19,35.

COMITATO FORMA DI GOVERNO

Presidenza del Presidente

Giuseppe TATARELLA

La seduta inizia alle ore 9,50.

Audizione del professor Giovanni Sartori

(R047 000, B73^a, 0002^o)

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, introduce l'audizione.

Il professor Giovanni SARTORI, *Professore emerito dell'Università di Firenze e della Columbia University*, interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), il deputato Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale), il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), il deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale), ponendo quesiti e richieste di chiarimento cui risponde il professor Giovanni SARTORI.

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

7^a seduta

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento del Senato, dell'on. avv. Antonio Bargone sottosegretario di stato al Ministero dei lavori pubblici (R046 001, B81^a, 0002^o)

Il Sottosegretario Bargone ricorda come la legge finanziaria 1997 ha previsto (art. 2, comma 100, lettera B) che il CIPE destini la somma di trecento miliardi, nel triennio 97-99, per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 17 comma 5 della legge 11 marzo 1988 n. 67, concernente il completamento dei provvedimenti a carico dello Stato e per la costruzione e riparazione edilizia da parte dei privati.

Inoltre con decreto 172 in data 6 febbraio 1997 è stata assegnata al provveditorato delle opere pubbliche per la Sicilia la somma di lire 25 miliardi, iscritti sul capitolo 9051 del bilancio del ministero dei lavori pubblici, relativo all'esercizio finanziario 1997 (conto competenza).

Informa anche che è alla firma del Ministro una ulteriore proposta di ripartizione della somma di lire 6 miliardi, stanziata con legge 493 del 1993, per interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata.

Inoltre risulta stanziata in tabella B della legge finanziaria 1997, la cifra complessiva di 100 miliardi (50 per il 1998 e 50 per il 1999) per rate di ammortamento mutui finalizzate ad interventi per le zone terremotate della Campania, Basilicata e Belice. È intendimento del Ministro adoperarsi per una proposta di legge, la quale consenta di rendere disponibili anche questi fondi.

Il deputato LUCCHESI prende atto delle parole del rappresentante del Governo. Informa altresì la Commissione che presso la Camera dei

deputati sarà presto calendarizzata la proposta di legge n. 610, che porta la firma sua e di altri parlamentari, recante norme attinenti ad un più rapido *iter* per l'istruttoria e la definizione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata, nonchè norme che impediscano la *perenzione amministrativa* delle somme non spese.

In deputato ACIERNO prende atto delle parole del rappresentante del governo ed auspica che nei termini più brevi possano essere realizzati gli impegni illustrati dal sottosegretario Bargone. Ritiene inoltre che si debba stabilire un rapporto risolutivo tra commissione per il Belice e Ministero, al fine di preparare una risposta rapida e definitiva – chiarito una volta per tutte il quadro della situazione – ai problemi della ricostruzione. Auspica che, nell'interesse di tutti, si creino le condizioni per cui non vi sia più bisogno di una Commissione bicamerale per il parere al Governo, nel senso che la storia della ricostruzione debba considerarsi chiusa.

Anche il deputato GIACALONE esprime soddisfazione per le parole del sottosegretario.

Il senatore LAURIA sostiene che, per quanto la sua parte politica sia tendenzialmente scettica sull'operato di questo governo, le parole del sottosegretario invitano ad un cauto ottimismo.

Il deputato AMATO si associa a quanto detto dai propri colleghi, ed auspica che i progetti di ricostruzione si traducano in realtà prima che si giunga all'appuntamento dei 30 anni dalla data del terremoto.

Il presidente LAURICELLA ringrazia l'onorevole Bargone per la semplicità e immediatezza della sua esposizione, che riguarda l'utilizzo dei fondi disponibili. Sarà compito della commissione e dell'intero Parlamento reperire ulteriori finanziamenti a valere sulle successive manovre di bilancio.

Il sottosegretario BARGONE ringrazia per le parole di apprezzamento e mette in luce come gli impegni del governo si collocano all'interno di un'impostazione della commissione, in questa e nella precedente legislatura, intesa ad ottenere una verifica della realtà storica e la correzione di un atteggiamento sbagliato nei confronti dei provvedimenti per la ricostruzione del Belice, che sono a carico della collettività nazionale.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

27^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di decreto deferito:

alla 6^a Commissione:

Schema di decreto legislativo per l'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita (n. 72): osservazioni favorevoli con rilievi
(R144 003, C06^a, 0004^a)

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 18 MARZO 1997

50^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

**(637 e 644-A) WILDE ed altri: Disciplina della subfornitura industriale (637)
TAPPARO ed altri: Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori
(644)**

(Parere all'Assemblea su testo proposto dalla Commissione ed emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore RIPAMONTI, il quale osserva che è sottoposto alla Sottocommissione il testo proposto dalla 10^a Commissione per i disegni di legge in titolo, concernenti la disciplina del contratto di subfornitura industriale. Per quanto di competenza, occorre segnalare l'articolo 8, che modifica la disciplina dell'IVA per il contratto in questione, prevedendo in particolare il rinvio del pagamento dell'imposta al momento dell'incasso della fattura. Da tale disposizione potrebbero derivare effetti negativi sul gettito, in relazione ai quali è opportuno acquisire l'avviso delle Finanze.

Segnala inoltre l'articolo 9, che prevede, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Sono stati trasmessi altresì gli emendamenti al testo in titolo, sui quali, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dà conto del parere contrario formulato dal Ministero delle finanze sull'articolo 8, che potrebbe produrre rilevanti effetti negativi sul gettito.

Il senatore MARINO esprime perplessità sul parere formulato dalle Finanze.

Il senatore MORO sottolinea che in precedenti provvedimenti legislativi sono contenute norme analoghe a quella di cui all'articolo 8.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sugli articoli 8 e 9, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

(2132) Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996

(Parere alle Commissioni riunite 6^a e 8^a: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge concernente le procedure di acquisizione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro, resosi necessario in seguito alla mancata conversione del decreto-legge n. 598 del 1996.

Per quanto di competenza, rileva che le deroghe previste alle norme di contabilità e le esenzioni di carattere fiscale, sembrano giustificate dalla natura stessa delle operazioni societarie cui il provvedimento è finalizzato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore VEGAS sottolinea che il provvedimento in esame è suscettibile di determinare, sia pure indirettamente, effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto esso rappresenta un disincentivo alla realizzazione delle privatizzazioni.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(682) BONFIETTI: Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta al Governo di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, volto a modificare la disciplina in materia di responsabilità civile dei dipendenti dello Stato adibiti ad alcune attività pericolose.

Per quanto di competenza occorre segnalare che l'articolo 4 prevede un obbligo di assicurazione a carico del Ministero della difesa, ai cui oneri si fa fronte con contributi mensili posti a carico del personale mi-

litare dello Stato impiegato nelle suddette attività. In proposito, sembra opportuno richiedere al Governo una relazione tecnica per ottenere una quantificazione degli oneri e valutare conseguentemente la congruità della modalità di copertura individuata. Segnala infine che l'articolo 6 estende l'applicazione delle nuove norme anche alle forze di polizia nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda sull'opportunità di richiedere una relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera infine di richiedere al Governo una relazione tecnica sugli effetti finanziari del disegno di legge in titolo.

(2140) *Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa governativa, che prevede la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali. Per quanto di competenza, non si determinano problemi, in quanto le entrate derivanti dalla tassa soppressa venivano riassegnate allo stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed analoga riassegnazione è prevista per gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso che sostituiranno la tassa.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 10^a RIUNITE

**(5^a - Bilancio)
(10^a - Industria)**

Mercoledì 19 marzo 1997, ore 15 e 21

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Interventi urgenti per l'economia (2071).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 19 marzo 1997, ore 14,30 e 20,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1996 (1780).
- UCCHIELLI ed altri. – Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (568).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. –

Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).

II. Esame dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto (2142).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 19 marzo 1997, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).

III. Esame del disegno di legge:

- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

In sede redigente

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (1504) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BUCCIERO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati (484).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).

- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).

II. Esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).

II. Esame dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
 - CENTARO e SCHIFANO. - Modifiche alla legge 10 ottobre 1996, n. 525 (1650).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 19 marzo 1997, ore 15

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI e LORETO. - Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti (44).
- PALOMBO. - Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti (1065).

II. Esame dei disegni di legge:

- BONFIETTI. - Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare (682).
- ELIA ed altri. - Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (2004).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. - Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. - Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI e altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (1382).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 19 marzo 1997, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale

dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 34, recante differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni sul mandato informatico (2167).

In sede consultiva su atti del governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di deliberazione del CIPE in materia di disciplina della programmazione negoziata (n. 78).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 19 marzo 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per l'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita (n. 72).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente della Commissione nazionale per le Società e la Borsa (n. 29).
- Proposta di nomina di due membri della Commissione nazionale per le Società e la Borsa (n. 30).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CADDEO ed altri. - Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddi tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).

II. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
- ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).

e del disegno di legge ad essi congiunto:

- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 19 marzo 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di deliberazione relativo all'alienazione della partecipazione indirettamente detenuta dal Ministero del tesoro nella società Autostrade Spa (n. 64).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).

- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
- DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).
- e della petizione n. 112 attinente ai suddetti disegni di legge

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore (1967).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 19 marzo 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).
- MAGNALBÒ ed altri. - Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse (1368).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 19 marzo 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 17*).
- MULAS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 18*).
- MANFROI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia. (*Doc. XXII, n. 29*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (800).
- BONATESTA ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (1363).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (641).
- BORNACIN. - Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (1059).

In sede consultiva su atti del governo

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva 92/56/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi» (n. 69).
- Schema di decreto legislativo in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (n. 75).
- Schema di decreto legislativo in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (n. 77).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) (n. 28).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo in materia di previdenza agricola (n. 65).

In sede consultiva

Esame dei seguenti atti:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 2).

- Schema di deliberazione del CIPE in materia di disciplina della programmazione negoziata (n. 78).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 19 marzo 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PROVERA. - Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto (55).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (67).
- DI ORIO ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (237).
- MARTELLI. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (274).
- SALVATO. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (798).
- BERNASCONI. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico (982).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1288).
- CENTARO ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1443).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche (251).

- CARCARINO ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
- LAVAGNINI. – Riforma delle professioni infermieristiche (744).
- DI ORIO ed altri. – Istituzione della dirigenza infermieristica (1648).
- SERVELLO ed altri. – Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche (1619).
- TOMASSINI ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie non mediche (2019).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- CALVI ed altri. – Norme per la lotta contro il *doping* (1797).
- DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VALLETTA ed altri. – Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva (847).
- TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (864).
- MARTELLI. – Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
 - MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 19 marzo 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposte di reiteratione delle dichiarazioni di area ad elevato rischio di crisi ambientale nelle aree di Caltanissetta-Gela, Siracusa-Priolo, Sulcis-Iglesiente, Brindisi e Taranto.

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano: seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 19 marzo 1997, ore 19,30

Audizione del Ministro dell'interno.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 19 marzo 1997, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione.

